

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 487° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	42
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	53
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	58
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	64
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	67
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	88
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	93
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	124
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	129
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	134

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	176
RAI-TV .....	»	186
Terrorismo in Italia .....	»	198
Schengen .....	»	200
Riforma amministrativa .....	»	202
Infanzia .....	»	243
Consorzi agrari .....	»	244

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	246
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	249
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	257

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	258
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**201ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21ª, 0096°)

Il PRESIDENTE informa che, in data 23 luglio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la documentazione inviata dal dottor Gian Carlo Caselli riguardante una querela da lui presentata nei confronti del senatore Pera e concernente il procedimento penale n. 7607/99R, pendente nei confronti del medesimo senatore presso il Tribunale di Roma per fatti che, ad avviso del parlamentare, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità presentata dal senatore Pera è stata esaminata dalla Giunta nelle sedute del 16 giugno e 15 luglio 1999.

In ordine alle informazioni fornite dal Presidente pongono alcuni quesiti i senatori RUSSO e GRECO, ai quali fornisce risposta il PRESIDENTE.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*  
(R135 000, C21ª, 0096°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, PASTORE, RUSSO, il quale propone di rinviare l'esame affinché tutti i commissari possano prendere visione degli atti trasmessi dall'onorevole Boato, MUNGARI, MILIO, MISSERVILLE, LUBRANO DI RICCO ed il PRESIDENTE.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Russo e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**435<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0182<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE propone di svolgere le previste audizioni informali in merito ai disegni di legge sui servizi pubblici locali (n. 4014 e connessi) e sull'informazione statistica (n. 3774), iniziando dal giorno 7 settembre, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Sui servizi pubblici locali, potrebbero essere ascoltati i rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, Confindustria, ENI, ENEL, nonché i sindaci di alcune realtà più significative. Sull'informazione statistica, potrebbero essere convocati il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente dell'ISTAT ed esponenti di ambienti scientifici e professionali competenti nel settore.

Il senatore PASTORE indica tra i soggetti interessati alle audizioni sui servizi pubblici locali anche l'associazione delle aziende distributrici di gas e, quanto all'informazione statistica, l'ente statistico europeo.

Il senatore BESOSTRI segnala l'associazione degli istituti per le ricerche di opinione, quanto al disegno di legge sull'informazione statistica.

Il presidente VILLONE si riserva di acquisire ulteriori segnalazioni.

La Commissione consente sulla proposta di svolgere le audizioni dapprima indicate.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio, procedendosi all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente VILLONE avverte che gli emendamenti del Governo saranno illustrati nella seduta successiva, per la quale ha garantito la propria presenza il ministro Letta.

Il relatore BESOSTRI, quindi, illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2: quest'ultimo integra una disposizione a suo avviso troppo generica, limitando *a priori* il livello tariffario e assicurando un sostanziale controllo dei costi. Lo stesso relatore si sofferma sull'emendamento 5.1, del senatore Murineddu, auspicandone una riformulazione tale da non travolgere anche i regolamenti già provvisti di strumenti sanzionatori.

In assenza dei rispettivi proponenti o per espressa dichiarazione di quanti partecipano ai lavori, si considerano illustrati l'emendamento 5.2, gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, l'emendamento 8.0.1 e gli emendamenti all'articolo 9 fino al 9.13.

Il relatore BESOSTRI dà ragione dell'emendamento 9.17, subordinato all'ipotesi, che reputa preferibile, di sopprimere l'intero articolo: la disposizione in questione sarebbe senz'altro suscettibile di una procedura di infrazione in sede comunitaria.

In assenza dei proponenti o per espressa dichiarazione di quanti partecipano ai lavori, sono quindi dati per illustrati i successivi emendamenti all'articolo 9, nonché gli emendamenti agli articoli 10 e 12.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 17.1 rammentando che la normativa comunitaria si riferisce in materia soprattutto alle società professionali nazionali; egli ribadisce le sue riserve sulla lettera e) del comma 2 i cui limiti sono insufficienti e vaghi, proponendo di integrarli - in particolare - con l'esclusione di soci non professionisti e di amministratori scelti tra estranei al novero degli stessi professionisti e con il divieto di costituire società pluriprofessionali comprendenti gli avvocati.

Sono dati per illustrati gli emendamenti agli articoli 18 e 19, nonché il 21.0.1 e il 21.0.2.

Il relatore illustra l'emendamento 21.0.6, che ripropone un emendamento già presentato al precedente disegno di legge comunitaria e tra-

sformato in ordine del giorno su invito del Governo: il mancato adempimento dell'impegno assunto con quell'ordine del giorno induce a riproporre la questione in forma normativa, da coordinare tuttavia ai disegni di legge nn. 4064 e connessi, in discussione alla Commissione ambiente del Senato. Illustra anche l'emendamento 21.0.3, che potrebbe ritenersi non più necessario per l'emanazione di un decreto legislativo in materia. Quanto al 21.0.4 si tratta di un altro impegno assunto in occasione della precedente legge comunitaria. Il 21.0.5, infine, corrisponde all'esigenza di adeguare l'apparato sanzionatorio alle modifiche della normativa sostanziale già intervenute in materia.

Il presidente VILLONE illustra l'emendamento 21.0.12, riferito all'istituto dello «star del credere» nell'ambito del contratto di agenzia: si tratta, in sostanza, di correggere l'anomalia, esclusivamente italiana, secondo la quale il rischio di insolvenza dell'acquirente è interamente a carico dell'agente, senza responsabilità alcuna per il produttore. Il decreto legislativo n. 65 del 1999 non ha potuto regolare questo aspetto, in quanto non vi era, allora, una copertura normativa specifica nella legge di delegazione. D'altra parte, in sede comunitaria è stata avviata una revisione della disciplina che tuttavia di per sé non risolve il problema appena enunciato.

Il relatore BESOSTRi segnala l'opportunità di prevedere idonee garanzie anche per il produttore.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla possibilità, prevista nell'emendamento, di concordare la concessione di un'apposita garanzia da parte dell'agente.

Il senatore PASTORE osserva che l'istituto dello «star del credere» si applica anche ad altri rapporti contrattuali.

Il presidente VILLONE riconosce la circostanza ma osserva che nel contratto di agenzia il problema assume in concreto una rilevanza peculiare; tuttavia invita a considerare ulteriori ipotesi di applicazione della nuova disciplina proposta.

Il senatore PARDINI interviene quindi sull'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Tabladini. Si tratta di escludere dall'applicazione della disciplina restrittiva sulle armi da fuoco quei modelli che, per caratteristiche tecniche proprie, non hanno una potenzialità offensiva apprezzabile, come le armi ad avancarica a colpo singolo.

I residui emendamenti presentati al disegno di legge sono dati per illustrati.

Il presidente VILLONE considera quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(3562) Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La senatrice BUCCIARELLI, ricordato che non sono pervenuti emendamenti al disegno di legge in titolo entro il termine fissato, rileva comunque la necessità di adeguare la clausola di copertura finanziaria, che ancora fa riferimento al fondo speciale previsto dal bilancio triennale 1998-2000. Conseguentemente, formula l'emendamento 2.1, ricordando che l'approvazione di questa modifica al testo, renderà necessario un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento per la definizione del disegno di legge in titolo. Considerati gli impegni dell'Assemblea, ripropone quindi la opportunità di un deferimento del medesimo alla sede deliberante.

Accertata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'articolo 1 del disegno di legge è approvato dalla Commissione. Dopo l'approvazione dell'emendamento 2.1 presentato dalla relatrice, l'articolo 2, come modificato, è quindi approvato dalla Commissione, che, con distinte votazioni, approva altresì l'articolo 3 e conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come emendato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4057****Art. 1.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 2, uniformandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione alla direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bonifici transfrontalieri».

**1.1**

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*  
«Il trasgressore è inoltre condannato a rifondere gli oneri di prestazioni e controlli ai sensi del comma 2 del presente articolo».

**2.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche e supportate da rigorose analisi dei costi standardizzati».

**2.2**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Nel comma 1, sopprimere le parole da:* «e di regolamenti» *fino alla fine.*

**5.1**

MURINEDDU

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma precedente il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari di merito e comunque delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

**5.2**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

## **Art. 6.**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)*

L'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 è abrogato».

**6.0.1**

DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis.

2. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è aggiunto il seguente comma:

“1-ter. Nell'ambito della relazione semestrale al Parlamento, il Governo riferisce sul grado di utilizzo da parte delle regioni della facoltà di inviare osservazioni ai progetti di atti normativi comunitari, nonché sul recepimento di tali osservazioni”».

**6.0.2**

DONDEYNAZ

**Art. 8.**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 concernente l'accesso alla professione di trasportatori su strada di merci e di viaggiatori ed ulteriori aspetti di liberalizzazione del mercato)*

1. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato del trasporto professionale di viaggiatori su strada, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso alla professione devono essere accompagnate da specifiche prescrizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione del procedimento autorizzatorio a tutti i servizi continuativi ad offerta libera da esercitarsi su richiesta imprenditoriale;

b) rimozione dei vincoli amministrativi tuttora limitativi del libero esercizio dell'attività professionale di trasporto dei vettori nazionali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità con tutti gli altri vettori comunitari;

c) determinazione generalizzata dei requisiti oggettivi richiesti per l'assegnazione delle licenze comunali *ex* articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate all'esercizio dei servizi occasionali ad offerta libera, con cessazione immediata di applicazione di tutte le disposizioni ancora vigenti, sia normative che regolamentari, volte alla limitazione del numero delle licenze ed alla loro funzione di meri titoli di immatricolazione di singoli autobus».

**8.0.1**

LAURO, PASTORE

**Art. 9.**

*Sopprimere il comma 1.*

**9.6**

GUERZONI

**9.9** (Identico all'em. 9.6)

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati».*

**9.8**

D'ALÌ, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

**9.10**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 2, dopo le parole: «le seguenti: «,» inserire l'altra: «anche».*

**9.5**

GUERZONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «, su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazioni dei produttori», con le seguenti: «, anche su richiesta delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».*

**9.12**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 3-bis».*

**9.11**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:*

*«Art. 3-bis. – (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori) – 1. Le industrie alimentari con un numero di dipendenti sino a quindici possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti Aziende sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti».*

**9.22**

DI PIETRO

*Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:*

*«Art. 3-bis. – (Semplificazione delle procedure di autocontrollo) – 1. Le attività di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, sono descritte in un piano di autocontrollo. Le registrazioni delle azioni di monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3, possono riguardare esclusivamente la non conformità alle previsioni del piano di autocontrollo».*

**9.13**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis», nel primo periodo, sopprimere le parole: «con meno di 5 addetti».*

**9.17**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis» sostituire le parole: «con meno di cinque addetti» con le seguenti: «con un numero di dipendenti sino a quindici».*

**9.23**

DI PIETRO

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «cinque addetti» inserire le seguenti: «effettivamente impegnati nell'attività di manipolazione».*

**9.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare con proprio personale o con personale appositamente a ciò incaricato sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5».

**9.19**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».*

**9.1**

TAROLLI

*Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Resta ferma la possibilità per le medesime province di disciplinare diversamente la materia nell'ambito delle competenze ad esse attribuite».

**9.2**

TAROLLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 aventi specifico carattere consultivo può essere effettuata dalle singole industrie alimentari o dalle loro associazioni eventualmente anche in consultazione con le autorità competenti e le associazioni di consumatori, tenendo conto, se necessario, del codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del CDEX ALIMENTARIUS, ovvero delle norme europee della serie EN29000, ISO 9000 ovvero in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

2-ter. In attesa della attuazione del disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 nell'elaborazione dei manuali relativi a produzioni alimentari nazionali da ritenersi tradizionali o tipiche deve tenersi conto per quanto possibile della particolare natura del processo di produzione”».

**9.21**

DI PIETRO

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole da: «prefissato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «congruo con la gravità della mancanza riscontrata».*

**9.4**

GUERZONI

*Sopprimere il comma 5.*

**9.14**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».*

**9.18**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: “agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi”, sono sostituite dalle seguenti: ”agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi”».

**9.7**

D'ALÌ, PASTORE

**9.20** (Identico all'em. 9.7)

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le seguenti attività:

a) deposito temporaneo, dopo la raccolta, di prodotti agricoli effettuato presso il centro aziendale dell'impresa produttrice;

b) semplice manipolazione del prodotto agricolo, quale l'incasamento, quando venga effettuata presso il centro aziendale dell'impresa produttrice e finalizzata alla vendita all'ingrosso o allo stoccaggio o alla trasformazione industriale da parte di soggetti diversi;

c) deposito di prodotti agricoli per la vendita all'ingrosso non effettuato sulla base di apposita licenza o autorizzazione;

d) vendita diretta al consumatore di prodotti agricoli sfusi per il consumo finale se non effettuata sulla base di apposita licenza od autorizzazione;

e) trasporto di prodotti agricoli dal luogo di raccolta al centro aziendale, da questo alle strutture di stoccaggio, manipolazione o trasformazione e viceversa».

**9.15**

BETTAMIO, PASTORE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazioni essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE, non possono essere esportati, né oggetto di commercializzazione.

5-ter. Non costituisce commercializzazione ai sensi del divieto di cui al comma 6 la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori al consumatore finale, nell'ambito della zona tipica di produzione.

5-quater. Gli alberghi, i pubblici servizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e successive integrazioni e modificazioni, nonché avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche HACCP.

5-quinques. Con decreto del Ministro della sanità può in qualunque tempo essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dal comma 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

5-sexies. Il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6 per garantire un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale in caso di esodo della popolazione».

**9.16**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente comma:

“2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei medici che non prescrivono i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo”».

**9.0.2**

SPERONI, MORO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)*

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Tale obbligo sussiste esclusivamente previa prescrizione medica”».

**9.0.3**

SPERONI, MORO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9.**

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: “«le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule”.

2. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi, nel pieno rispetto delle esigenze di



tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno emana, nei termini di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari specifiche l'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

4. Il regolamento terrà presenti i criteri di salvaguardia di seguito elencati:

a) Per quanto attiene i requisiti dello strumento, bisogna che l'energia cinetica non deve essere superiore a 7,5 joule. La verifica di conformità viene effettuata dalla Commissione Nazionale Armi.

I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti sopra descritti di tali strumenti ci deve essere l'obbligo di immatricolazione. Per identificare gli strumenti ad aria compressa verrà utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore e/o dell'eventuale importatore, che ne certifichi l'energia entro il limite consentito.

b) Per quanto riguarda l'acquisto delle armi ad aria compressa con un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e sarà consentita a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere.

c) Per quanto attiene la cessione e il comodato degli strumenti di cui alla lettera a) e b) è consentito fra soggetti maggiorenni.

È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il Tiro a Segno Nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

d) Relativamente al porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il Tiro a Segno Nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

e) Il regolamento terrà conto nelle norme riguardanti il trasporto di detti strumenti di disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

5. Nel regolamento, ai precedenti commi 2 e 4 saranno previste specifiche ipotesi di sanzioni amministrative da erogarsi nei casi tassativi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo».

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Esenzione delle armi a colpo singolo ad avancarica dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *h*) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti parole: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”».

**9.0.4**

TABLADINI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Le armi ad avancarica, ovvero le armi antiche o loro riproduzione, il cui volume di fuoco non rappresenti un pericolo, non sono ricomprese nella legge 18 aprile 1975, n. 110, in attuazione della direttiva 91/477/CEE allegato I cap. III, punto C, cat. D, del 18 giugno 1991;

2. Il Ministero dell'interno è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che regolamenti l'intera materia per le armi su citate».

**9.0.5**

MORO, SPERONI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo 10.*

**10.1** MAGNALBÒ, PASQUALI, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, SCIVOLLETTO

**Art. 12.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 12.**

1. I soggetti indicati al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denomina-

zioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE), n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori assoggettati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenuti da tutti i produttori che utilizzano le DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalle competenti autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai criteri di conformità, nonché ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.

6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**12.1**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, sostituire le parole: «previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo», con le parole: «sentito l'apposito gruppo tecnico di valutazione».*

**12.22**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, sostituire le parole: «previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome».*

**12.36**

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le produzioni interessate al controllo ricadenti in una sola regione o in una sola provincia autonoma, l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa, è la regione o la provincia autonoma. In tali casi la designazione delle autorità di controllo è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale, previo parere espresso dall'assessore competente in materia».*

**12.15**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico per lo svolgimento dell'attività di controllo».*

**12.2**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica».

**12.3** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**12.8** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 4.*

**12.4** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 5.*

**12.5** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 6.*

**12.6** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla Regione o alla provincia autonoma nei casi di cui all'ultima parte del comma 1».*

**12.16** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 7.*

**12.7** BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 7, sostituire la parola: «albo», con la parola: «elenco».*

**12.23** IL GOVERNO

**12.37** (Identico all'em. 12.23) PREDÀ, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 8, sostituire la parola: «albo», con la parola: «elenco» e inserire la seguente lettera:*

*«c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività».*

*Conseguentemente, sopprimere, nella lettera a), le parole: «e dall'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92».*

**12.24**

IL GOVERNO

**12.38** (Identico all'em. 12.24)

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 8, alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7».*

**12.9**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 9, quinto rigo, sostituire la parola: «che» con le seguenti parole: «o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche queste»; inoltre sostituire la parola: «Albo» con la parola: «elenco».*

**12.25**

IL GOVERNO

**12.39** (Identico all'em. 12.25)

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'Albo».*

**12.10**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati» con le parole: «del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate».*

**12.26**

IL GOVERNO

**12.40** (Identico all'em. 12.26)

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati», con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».*

**12.11**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sopprimere le parole: «dal Ministero per le politiche agricole e».*

**12.17**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sostituire le parole: «o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza» con le parole: «secondo criteri e modalità da determinarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**12.41**

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sostituire dalle parole: «dalle regioni» sino alla fine, con le seguenti: «secondo criteri e modalità da determinarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**12.27**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 13, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».*

**12.28**

IL GOVERNO

**12.42** (Identico all'em. 12.28)

PREDI, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 14.*

**12.18**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 14, sostituire la parola: «Albo» con la parola: «elenco».*

**12.29**

IL GOVERNO

**12.43** (Identico all'em. 12.29)

PREDI, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 15.*

**12.12**

BETTAMIO, PASTORE

**12.30** (Identico all'em. 12.12)

IL GOVERNO

**12.44** (Identico all'em. 12.12)

PREDI, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, primo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le parole: «di informazione del consumatore».*

*Sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto del quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92. In Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole».*



*Nella lettera a), sostituire la parola: «avanzano» con le parole: «possono avanzare».*

*Nella lettera c), sostituire le parole «possono adottare» con le parole: «possono promuovere l'adozione di» e la parola: «17» con la parola: «18».*

*Sopprimere la lettera d).*

*Nella lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «svolgono funzioni di vigilanza al fine di assicurare la» con le parole: «collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole, alla vigilanza e alla». Nel secondo periodo, sostituire le parole: «delle funzioni di vigilanza» con le parole: «di tali funzioni» e la parola: «Preto-  
re» con le parole: «Sindaco o suo delegato».*

### 12.31

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, primo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le parole: «di informazione del consumatore».*

*Dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto dei quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92. I Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole».*

*Nella lettera a), sostituire la parola: «avanzano» con le parole: «possono avanzare».*

*Nella lettera c), sostituire le parole «possono adottare» con le parole: «possono promuovere l'adozione di».*

*Sopprimere la lettera d).*

*Nella lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «svolgono funzioni di vigilanza al fine di assicurare la» con le parole: «collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole alla» e sopprimere le parole: «tale attività è esplicita ad ogni livello nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio». Nel secondo periodo, sostituire le parole: «Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza» con le parole: «Agli agenti dipendenti dai consorzi nell'esercizio di tali funzioni» e la parola: «Pretore» con le parole: «Sindaco o suo delegato».*

### 12.45

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia autonoma».*

**12.19**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della trasformazione e del commercio».*

**12.13**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e) dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «o incaricati».*

**12.20**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e), sostituire le parole: «innanzi al pretore», con le seguenti: «innanzi al giudice di pace».*

**12.21**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».*

**12.14**

BETTAMIO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e AS, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e AS, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 16 sono a carico di tutti i produttori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro per le politiche agricole».

**12.32**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti approvati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti DOP, IGP e AS, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e AS, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 16 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP, IGP e STG. Con provvedimento del Ministro per le politiche agricole, sono stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi richiesti».

**12.46** (Identico all'em. 12.32)

PREDÀ

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 16, sono a carico di tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti di cui al comma 1 ed approvati dalla competente autorità nazionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**12.50**

BEDIN, ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 18 con il seguente comma:*

«18. Con decreti del Ministro per politiche agricole, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi».

**12.33**

IL GOVERNO

**12.47** (Identico all'em. 12.33)

PREDÀ, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 19, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «legge», e le parole: «suddetta data», con le seguenti: «data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 18».*

**12.34**

IL GOVERNO

**12.48** (Identico all'em. 12.34)

PREDA, BEDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 53», dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

**12.35**

IL GOVERNO

**12.49** (Identico all'em. 12.35)

PREDA, BEDIN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Distretti agroalimentari)*

1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e con l'obiettivo di concentrare gli interventi pubblici di carattere strutturale per l'agricoltura, il Ministro per le politiche agricole, con modalità concordate con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare i distretti agroalimentari di cui al comma 2.

2. Sono distretti agroalimentari i comprensori territoriali, anche appartenenti a più regioni contigue, in cui si situano allevamenti di specie animali o coltivazioni di prodotti agricoli di base, anche destinati alla trasformazione alimentare, che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) classificazione DOC, DOP, IGP, IGT, ai sensi dei regolamenti CE n. 2081 e n. 2082 del 1992;

- b) omogeneità delle produzioni, sancita da disciplinari di produzione riconosciuti da ente pubblico;
- c) presenza di strutture associative e di servizi, con particolare riguardo per quelle autogestite dai produttori agricoli.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della concentrazione dell'intervento pubblico:

- a) la presenza di una consistente integrazione con l'industria di trasformazione locale;
- b) l'utilizzo di metodi di produzione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE n. 2078 del 1992».

**12.0.1**

BETTAMIO, PASTORE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Organizzazioni di produttori)*

1. Le organizzazioni dei produttori previste dai regolamenti comunitari n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 e n. 952/97 del 20 maggio 1997 debbono assumere una delle seguenti forme giuridico-societarie previste dal codice civile:

- a) società cooperative e loro consorzi;
- b) consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile;
- c) società di capitali.

2. Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori è disciplinato dalle norme del codice civile relative alla forma giuridico-societaria prescelta.

3. Al fine di evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori dovrà essere garantita negli organi direttivi delle organizzazioni dei produttori la rappresentanza delle minoranze nonché richiesta una maggioranza qualificata per le delibere assembleari su materie di particolare rilevanza. È, inoltre, consentita la partecipazione di soggetti diversi dai produttori del settore purché in posizione non rilevante ai fini del controllo dell'organizzazione da parte dei produttori medesimi.

4. Sono esclusi da qualsiasi imposta i contributi e i corrispettivi versati dai soci alle proprie organizzazioni dei produttori e alle unioni nazionali di tali organizzazioni, anche a fronte di specifiche prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti nell'ambito delle finalità statutarie o in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La stessa esclusione opera, alle medesime condizioni, per gli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni dei produttori e alle unioni a titolo di contributi di avviamento o per la realizzazione di programmi di attività. Gli atti costitutivi,

gli statuti e i libri sociali delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

5. Le leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 20 ottobre 1978, n. 674 sono abrogate».

**12.0.2**

BETTAMIO, PASTORE

### **Art. 17.**

*Al comma 2, lettera e), in fine, aggiungere: «La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:*

*a) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;*

*b) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;*

*c) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati».*

**17.1**

PASTORE

### **Art. 18.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato».*

**18.1**

LUBRANO DI RICCO

### **Art. 19.**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, concernente la protezione degli animali durante il trasporto)*

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14.-bis. – (*Rappresentanza in giudizio*). Le associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 11 agosto

1991, n. 266, e gli enti morali possono denunciare i fatti lesivi degli animali e possono intervenire nei giudizi inerenti le fattispecie illecite di cui al presente decreto, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi».

**19.0.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali)*

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 7 (Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1), aggiungere in fine le seguenti parole: "Le confezioni o i contenitori dell'additivo dovranno riportare in modo indelebile le seguente stampigliature: nome, indirizzo, nazionalità dello stabilimento originario di produzione. Le stesse dovranno avere caratteri di stampa di dimensioni non inferiori ai 10 mm in altezza per singola sillaba per le confezioni o i contenitori di peso superiore ai 10 kg., oltre a quanto già indicato all'articolo 15 del D.P.R. 228/92"».

**19.0.2**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali)*

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 6.2 (Registrazione) aggiungere, in fine le seguenti parole: "I soggetti che impiegano sistemi di amministrazione e controllo computerizzato possono ottemperare a tali prescrizioni con il loro utilizzo"».

**19.0.3**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 21.**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. Le nuove aree obiettivo 1 e 2 e quelle in fase transitoria, così come definite dalla normativa in materia di politica strutturale della Unione Europea per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, sono equiparate nelle leggi nazionali vigenti alle aree obiettivo 1, 2 e 5-*b*».

**21.0.1**

BEDIN, ANDREOLLI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. Il termine «disfarsi», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

*a*) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'uno con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

*b*) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

*a*) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

*b*) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

*c*) qualora i materiali stessi vengono usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

**21.0.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER



*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. In attuazione dell'articolo 1, capoverso 1, lettera *a*) della direttiva 91/156/CEE il termine «disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

*a*) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

*b*) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Con riferimento al comma precedente, non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

*a*) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

*b*) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

**21.0.6**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. In attesa di una regolamentazione organica per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è prorogata di cinque anni la validità dei permessi o carte di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

2. Alla scadenza i cittadini di Stati membri dell'Unione europea possono ottenere il rinnovo per tempo indeterminato mediante comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza con lettera raccomandata. La proroga ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo

alla ricezione della comunicazione salvo che l'autorità di pubblica sicurezza nello stesso termine abbia adottato un provvedimento motivato di diniego di rinnovo o di limitazione della durata della proroga.

3. La carta o permesso di soggiorno è rinnovata a tempo indeterminato per coloro che sono regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni ininterrotti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, contravventori abituali, sottoposti a misure di sicurezza, rinviati a giudizio o condannati per delitto non colposo con pena detentiva superiore a 24 mesi».

**21.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati sono promosse dal Ministro per gli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**21.0.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto ministeriale motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il divieto di cui ai periodi precedenti deve individuare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione».

**21.0.5**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole "Ministro competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla seguente: "Governo».

**21.0.7**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche del capo XIV – bis del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis, le parole "che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.

2. All'articolo 1469-quater è aggiunto il seguente terzo comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-quinquies le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo».

**21.0.8**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazioni appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione. Le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'ISVAP, quando:

tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale Autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati ed informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia».

**21.0.9**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali)*

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialità medicinali.";

b) all'articolo 4, comma 2, è inserita la seguente lettera:

"c) siano iscritti all'albo professionale.";

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

1) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

2) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi di applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;"

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinate" fino a: "trenta giorni;" sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;"».

**21.0.10**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313».

**21.0.11**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente: 'È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; e sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo'”».

**21.0.12**

VILLONE

*All'allegato A, aggiungere le seguenti direttive:*

«98/71/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

1999/20/CE direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il

riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

1999/34/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi;

1999/35/CE direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

1999/38/CE direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni».

#### **1.All.A.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:*

«98/82/CE, inerente la determinazione delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli».

#### **2.All.B.1**

SPERONI, MORO

*Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:*

«97/50/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/21/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli».

#### **2.All.B.2**

SPERONI, MORO

*All'allegato C, aggiungere le seguenti direttive:*

«1999/21/CE direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

1999/22/CE direttiva del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

1999/39/CE direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

1999/50/CE direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

**3.All.C.1**

IL GOVERNO



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3562****Art. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.1**

LA RELATRICE

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**463<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*indi del Vice Presidente*

SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3807)** *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

**(91)** *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

**(95)** *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

**(198)** *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

**(471)** *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) **MANCONI.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) **GRECO ed altri.** – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) **VALENTINO ed altri.** – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) **FOLLIERI ed altri.** – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) **SERENA.** – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) **LO CURZIO.** – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) **VALENTINO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) **LA LOGGIA ed altri.** – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) **LA LOGGIA ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI.** – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO.** – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri.** – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri.** – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri.** – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso, proseguendo nella trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Si passa all'esame dell'emendamento 56.0.2 in precedenza accantonato.

Il senatore FOLLIERI, convinto della necessità di affrontare la tematica del gratuito patrocinio quanto più urgentemente possibile, prospetta una riformulazione dell'emendamento 56.0.2 e si augura che l'occasione favorevole rappresentata dall'approvazione imminente del disegno di legge sul rito monocratico possa essere utilizzata per portare a buon fine anche la revisione del patrocinio per i non abbienti.

Il senatore RUSSO è invece perplesso sull'opportunità di procedere all'approvazione dell'emendamento in questione – alla cui filosofia aderisce peraltro totalmente – senza aver approfondito la tematica complessiva del gratuito patrocinio. Dalla lettura, infatti, dei numerosi disegni di legge presentati presso l'altro ramo del Parlamento su tale argomento, si evince con chiarezza l'esistenza di numerose implicazioni che non possono essere trascurate. In particolare, il senatore Russo mette in rilievo gli aspetti connessi al limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, suscettibile di essere modificato e, in tal caso, occorrerebbe individuare una idonea copertura finanziaria che attualmente non è prevista nel disegno di legge n. 3807. Altro rilievo concerne l'eventuale rifusione delle spese sostenute per la difesa, aspetto non necessariamente legato al limite di reddito, ma – in caso di elevato ammontare delle spese stesse – suscettibili di essere finanziate secondo un sistema variamente articolato. Legato, poi, alla materia in discussione è anche, ovviamente, l'istituto della difesa d'ufficio: si tratta, quindi, conclude il senatore Russo, di questione talmente articolata e complessa da meritare di essere seguita in maniera specifica e con un disegno di legge *ad hoc* anche per non licenziare un testo incompleto, che comprometterebbe la idoneità della risposta del legislatore alla complessità del fenomeno affrontato.

Il senatore GRECO condivide le preoccupazioni del senatore Russo e non può fare a meno di ricordare come in tale ottica si inserisca anche il disegno di legge sulle investigazioni difensive (A.S. 3979), già all'esame della Commissione.

La senatrice SCOPELLITI vorrebbe almeno varare quelle porzioni dell'emendamento che introducono l'articolo 56-*bis*, estendendo al condannato il patrocinio a spese dello Stato nonché il capoverso 2 dell'articolo 56-*ter*, il quale prevede che se l'istante è analfabeta l'istanza di ammissione può essere fatta oralmente.

Il senatore CALLEGARO ritiene, a sua volta, convincenti le considerazioni sistematiche svolte dal senatore Russo.

Il senatore FOLLIERI, alla luce del dibattito svolto, si impegna, nella sua qualità di relatore sul disegno di legge n. 3979 sulle indagini difensive, a presentare una rielaborazione dell'emendamento in discussione che tenga conto dei contributi problematici emersi e che potrebbe

essere discusso nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3979 stesso.

Il Presidente RELATORE ritira quindi l'emendamento 56.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

**(1502) FASSONE ed altri.** – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri.** – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri.** – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova.*

**(3734) FOLLIERI.** – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale.*

**(3793) FASSONE ed altri.** – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO.** – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione, su proposta del presidente PINTO, conviene di fissare a giovedì 16 settembre alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo presentato dal Comitato ristretto istituito per i disegni di legge in titolo, testo già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 luglio scorso.

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri  
(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione, su proposta del presidente PINTO, conviene di fissare a giovedì 23 settembre alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica» (n. 500)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e della legge 6 ottobre 1998, n. 344: Esame e rinvio) (R139 b00, C02ª, 0010º)

Riferisce il presidente SENESE – relatore designato – il quale rileva innanzitutto come, nell'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 676 del 1996, siano già stati emanati ben 7 decreti legislativi ai quali si andranno ad aggiungere il provvedimento in esame e l'altro relativo al trattamento dei dati sanitari su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in questi stessi giorni. Le deleghe contenute nella citata legge n. 676 hanno consentito di dar vita ad una vera e propria legislazione *in progress* con la possibilità di realizzare quegli aggiustamenti che l'esperienza veniva in progresso di tempo evidenziando come opportuna e di tener conto dell'evoluzione della normativa al livello transnazionale, con specifico riferimento sia alle direttive dell'Unione europea sia alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

Nel merito, il decreto legislativo si articola in quattro capi il primo dei quali definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo e apporta alcune modificazioni di carattere integrativo alla legge n. 675 del 1996 relativa alla problematica del trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica. L'articolo 6, poi, introduce una importante previsione volta a valorizzare il ruolo dei codici di deontologia e di buona condotta che potranno essere redatti dai soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati per gli scopi sopra menzionati. Nella stessa prospettiva si collocano altresì le disposizioni contenute negli articoli 7 e 10 dello schema.

Il capo secondo concerne specificamente il trattamento dei dati storici, laddove si pone il fondamentale problema di individuare soluzioni in grado di contemperare i principi fondamentali sanciti dalla legge n. 675 del 1996 con l'esigenza dell'accesso e della conservazione dei documenti propri della ricerca storica. A tale proposito, richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 8 con la quale si prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno, della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. Tale Commissione avrà compiti di consulenza nei confronti del Ministro ai fini della valutazione comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e alla tutela della riservatezza individuale.

Il capo terzo ha ad oggetto, invece, i trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica e al riguardo il relatore propone alla Commissione che nel parere venga suggerita al Governo un'integrazione dell'articolo 10 – in tale capo contenuto – volta a prevedere che, per alcuni dati sensibili, l'autorizzazione del Garante al trattamento per le finalità in questione possa essere concessa anche con riferimento a categorie generali di dati.

Il capo quarto contiene infine alcune disposizioni modificative della legge n. 675, nonché disposizioni di carattere transitorio. Senz'altro opportuna appare la proroga da venti a trenta giorni del termine previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 675 entro il quale deve intervenire la decisione sui ricorsi presentati al Garante. Un'ulteriore modifica da suggerire al Governo in sede di emanazione del decreto potrebbe essere rappresentata, poi, dalla previsione della sospensione del decorso dei termini durante il periodo feriale.

Il Presidente relatore propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole sullo schema in titolo, suggerendo altresì, oltre alle modifiche su cui ha già richiamato l'attenzione nel corso della sua relazione, un'ulteriore modifica per effetto della quale agli istituti scolastici, sulla base di un'autorizzazione di carattere generale degli interessati, verrebbe consentito il trattamento e la comunicazione all'esterno dei dati diversi da quelli sensibili relativi alla carriera scolastica degli studenti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **464ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1502) FASSONE ed altri.** - *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri.** - *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri.** - *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri.** - *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri.** - *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri.** - *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

**(3734) FOLLIERI.** - *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

**(3793) FASSONE ed altri.** - *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta del senatore CENTARO, la Commissione conviene di modificare la decisione assunta nella seduta antimeridiana e di fissare - per giovedì 23 settembre alle ore 12 - un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica» (n. 500)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e della legge 6 ottobre 1998, n. 344. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale si passa al conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Senese a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte nella relazione.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito sanitario» (n. 504)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e della legge 6 ottobre 1998, n. 344: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il senatore Antonino CARUSO riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, notando come esso si ricolleggi anche all'articolo 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici e rilevando, altresì, che l'impianto normativo del testo in esame effettua una scelta - a suo avviso ampiamente condivisibile - a favore della omogeneizzazione del trattamento dei dati personali, sia quelli provenienti da un soggetto di natura pubblica, sia da un soggetto di natura privata, in ordine all'erogazione della singola prestazione nella materia considerata.

Dopo aver dichiarato di condividere le proposte di modifica formulate dal Garante per la protezione di dati personali, riportate in allegato allo schema di provvedimento, il relatore Antonino Caruso, con riferimento all'articolo 2, esprime l'avviso che in tale disposizione i punti ne-



vralgici del sistema, segnatamente le informative di cui all'articolo 10 della legge n. 675, il consenso al trattamento e le questioni relative al trattamento dei dati, siano state correttamente affrontate, circoscrivendo in maniera adeguata il potere attribuito al Ministro della sanità dal nuovo comma 1-*bis* che verrà introdotto nell'articolo 23 della legge stessa, di disciplinare tali aspetti. Il relatore prospetta, quindi, una proposta di modifica al comma 1, volta a sostituire la lettera c) con una nuova formulazione diretta a prevedere l'identificazione dei casi d'urgenza nei quali, per effetto dello stato di temporanea incapacità naturale dell'interessato ovvero per ragioni di stretta opportunità correlata alle sue condizioni l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione o alla raccolta e al trattamento dei dati. Inoltre, per omogeneità con il comma 3-*bis* già introdotto nell'articolo 22 della legge n.675 dal decreto legislativo n. 135 del 1999, che pure prevede un intervento di normazione secondaria, il relatore propone una ulteriore modifica all'articolo 2, al comma 1, diretta a prevedere che il decreto del Ministro della sanità disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22 comma 3-*bis* della legge n. 675 del 1996. All'articolo 3, il relatore propone la soppressione della lettera c), mentre per quanto riguarda l'articolo 6, sulle carte sanitarie elettroniche, reputa più opportuno procedere ad una più puntuale individuazione delle situazioni cui ivi è fatto riferimento e alla precisazione di quali siano gli *standard* o i protocolli internazionali che stabiliscono i dati funzionali alla gestione delle situazioni.

Il relatore Antonino Caruso conclude mettendo in luce la rilevante inversione di tendenza di cui il provvedimento è espressione, da lui particolarmente condivisa, poiché esso si muove non solo nel rispetto della delega di cui è attuazione, ma altresì dei principi che informano in generale la legge sulla protezione dei dati personali.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa al conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere con le osservazioni da lui prospettate.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C02ª, 0142ª)

Il presidente PINTO avverte che, a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, l'ordine del giorno della Commissione, sarà integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo n. 506 – recante disciplina sanzionatoria in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva – e dello schema di regolamento n. 534, recante le norme di attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle ri-

chieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 44 del 1999. L'ordine del giorno verrà altresì integrato con la previsione dello svolgimento dell'interrogazione 3-01809 presentata dal senatore Antonino Caruso e riguardante l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807****Art. 56.**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 56-bis.**

All'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo la parola "imputato" aggiungere l'altra "condannato"».

**«Art. 56-ter.**

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (*Contenuto dell'istanza*). – 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato, l'autocertificazione riguardante il suo stato di famiglia anagrafico e la dichiarazione di trovarsi in condizione di non abbienza.

2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

- a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;
- b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;
- c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;
- d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte».

**«Art. 56-quater.**

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: «alla stregua dell'auto-certificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5» sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole: «alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5» sono soppresse».

**«Art. 56-quinquies.**

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. – (*Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). – 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato».

**«Art. 56-sexies.**

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Effetti della revoca del provvedimento di ammissione*). – 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi».

**56.0.2**

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**231<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE**(166) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**(402) PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri**(1141) MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo**(1667) RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo**(1900) BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2205) BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale**(2281) PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo**(2453) SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(2494) BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2781) ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il relatore BOCO, allo scopo di venire incontro alle esigenze contenute negli emendamenti all'articolo 23, presenta una riformulazione di tutto l'articolo:

**Art. 23.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 23.**

*(Norme transitorie)*

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le disposizioni attuative della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17 comma 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. Entro trenta giorni dalla sua nomina ed insediamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il Presidente dell'Agenzia costituisce nell'Agenzia stessa un "Ufficio stralcio" con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle preesistenti disposizioni legislative in materia di aiuto pubblico allo sviluppo e provvede alla verifica dello stato di avanzamento dei progetti in corso ed al progressivo trasferimento della loro gestione alla struttura ordinaria dell'Agenzia stessa. L'Ufficio stralcio risponde direttamente al Presidente dell'Agenzia.

3. Per la costituzione dell'Ufficio stralcio e per l'avvio immediato delle attività di propria competenza, il presidente dell'Agenzia può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità tecnica centrale delle Unità tecniche locali; dipendente, comandato o con contratto a tempo indeterminato, nonché del personale disciplinato con contratto a tempo determinato, che rimane comunque a disposizione dell'amministrazione ministeriale fino alla scadenza del contratto.

4. Il Presidente dell'Agenzia mantiene l'incarico di cui al precedente comma 2 per un anno. L'Ufficio stralcio viene sciolto al termine di tale incarico.

5. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita presso il Ministero degli affari esteri dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, rimane in funzione fino alla costituzione dell'Ufficio stralcio, con il compito prioritario di assicurare in tale periodo la continuità dell'azione in essere e di predisporre e trasferire al Presidente dell'Agenzia dettagliate relazioni su ciascun progetto, nonché sugli impegni presi e sul loro stato di attuazione.

6. Contestualmente allo scioglimento dell'Ufficio stralcio, nell'ambito dell'Agenzia viene costituito un "Ufficio contenzioso" per la composizione delle pendenze irrisolte. Tale Ufficio risponde direttamente al Presidente dell'Agenzia. I fondi per la composizione delle vertenze, la cui previsione su proposta dell'Agenzia è allegata al documento di cui all'articolo 6, comma 1, vengono reperiti nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*). Alla relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2, sono allegati la relazione sullo stato di composizione delle vertenze ed una relazione sui costi sostenuti.

7. Entro novanta giorni dalla data della sua nomina, il Presidente dell'Agenzia definisce, in base alla struttura organizzativa di cui all'articolo 13 comma 7, lettera *c*), le qualifiche, e per ogni qualifica la quantità di personale necessario ai sensi dell'articolo 15 comma 1; nonché le procedure di selezione, tenendo conto della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso la DGCS nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché presso enti ed istituti pubblici o privati, nazionali ed internazionali operanti nell'ambito dell'APS.

8. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede alla costituzione del Fondo Unico, di cui all'articolo 11, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

## 23.15

IL RELATORE

Il senatore RUSSO SPENA invita i colleghi a non sottovalutare l'importanza delle norme transitorie, affinché la nuova organizzazione della cooperazione si avvii sul binario giusto, e per questo esprime perplessità sul nuovo testo proposto, sia per la parte ove cancella la figura del commissario straordinario, sia per quella che sposta l'ufficio del contenzioso in seno all'Agenzia.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene eccessivi i dettagli contenuti nel testo proposto e si chiede se le responsabilità non risultino alleggerite, disperse come sono nei vari passaggi istituzionali.

Il senatore SERVELLO ritiene assolutamente inconciliabile il testo ora presentato con i principi generali entro i quali la Commissione si è mossa finora: si è persa la figura di garanzia del ruolo istituzionale rivestito dal Commissario e tutto sembra rinviato nell'ambito dell'Agenzia. Si dichiara sconcertato dalla soluzione prospettata e ritiene compromesso l'intero impianto della legge che finisce per spogliare lo Stato delle sue responsabilità.

Il senatore BEDIN con motivazioni in parte diverse concorda con le perplessità sollevate dal senatore Servello, esprimendo preoccupazione per il fatto di appesantire l'Agenzia della storia passata e di schiacciarla sotto problemi che hanno paralizzato la cooperazione nel vecchio sistema. Ritiene inoltre che tutto il contenzioso vada lasciato alla responsabilità degli organi già esistenti, e si dichiara convinto che il testo concordato in sede di Comitato ristretto fosse quello che forniva le risposte più giuste.

Il senatore PIANETTA, riallacciandosi a obiezioni già esposte nelle precedenti sedute, ritiene che il meccanismo della legge sia estremamente complesso e che il coinvolgimento dell'Agenzia nella fase transitoria rischia di creare una commistione tra il vecchio e il nuovo che farà perdere di vista le responsabilità e che parizzerà la nascita del nuovo organismo. Concorda con la volontà di ripristinare il testo del Comitato ristretto.

Il sottosegretario SERRI, dopo aver ricordato che si tratta di norme transitorie, che per tale natura non possono e non devono gettare una luce negativa sull'impianto generale della legge, osserva che la questione riguarda il funzionamento concreto e l'operatività del nuovo sistema. Ritiene più pericolosa la proposta del Comitato ristretto che lasciava in vita due strutture, l'Agenzia e il Ministero, con una spartizione di tecnici e dirigenti che sarebbero stati messi in conflitto tra loro, rischiando altresì di rendere perenne l'esistenza di uffici stralcio come quello tuttora esistente di liquidazione della vecchia struttura del FAI. Poiché occorre conoscere con certezza chi gestisce i programmi avviati e quelli in corso di realizzazione è necessario riunire tutto in capo all'Agenzia, anche per evitare dispersioni di bilancio. Per quanto riguarda invece il problema del contenzioso si rimette alla Commissione, pur esprimendo la preferenza per trasferire questo ufficio nell'Agenzia per quanto riguarda le cause più recenti e per chiudere secondo criteri di logiche finanziarie i procedimenti pendenti, che invece rischiano di perpetuarsi nelle strutture ministeriali come già è dimostrato. Sul reinserimento della figura del Commissario straordinario si rimette alla decisione della Commissione, mentre si riserva di presentare un emendamento per risolvere la sorte della sezione distaccata della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore SERVELLO si sorprende che il Governo abbia cambiato opinione, il che paradossalmente porta ora l'opposizione a difendere le competenze del Ministero: l'ufficio del contenzioso infatti non deve assolutamente essere inserito nell'Agenzia ma deve rimanere nella continuità della struttura che ha già gestito i problemi.

Il senatore RUSSO SPENA, rimanendo convinto della bontà del testo del Comitato ristretto, osserva che vi sia il sospetto di un tentativo di sbarazzarsi degli scheletri negli armadi rischiando di far trascinare l'istituenda Agenzia negli stessi problemi del passato.



Nessuna cooperazione potrà essere credibile in Italia se non si volta pagina con gli sciagurati precedenti che tutti conoscono.

Il senatore SCALFARO rileva che la logica dell'istituzione di un'Agenzia è da un lato quella di alleggerire le forme istituzionali dello Stato e dall'altro quella di subentrare a ogni procedimento già iniziato, lasciando fuori il tema delle patologie. Non appariva sbagliata l'ipotesi del Commissario da nominare nella persona del Sottosegretario delegato, la sola figura che potrebbe chiudere tante pendenze con valutazioni anche politiche, che l'Agenzia non potrebbe apportare. Mette comunque in guardia contro l'ipotesi di trasferire il personale della Ragioneria generale presente nel Ministero degli affari esteri nella futura Agenzia.

Il relatore BOCO precisa che la proposta del nuovo testo dell'articolo 23 voleva tener conto dei contributi emersi da varie parti sintetizzandoli: poiché peraltro molti colleghi esprimono opinioni nettamente contrarie, ritira il nuovo testo e ripropone di adottare quello del Comitato ristretto con gli emendamenti già depositati. Chiede comunque la collaborazione di tutti per poter giungere a una soluzione concordata che non comprometta proprio alla fine la trasmissione del testo del disegno di legge all'Assemblea.

Il presidente MIGONE, sintetizzando gli orientamenti emersi, evidenzia la preoccupazione di non caricare l'Agenzia dei problemi pregressi, di non creare doppie competenze che si potrebbero prolungare nel tempo e che opererebbero paralizzandosi a vicenda, invitando il Relatore a prendere i necessari contatti per giungere alla seduta di domani con una soluzione.

Il sottosegretario SERRI rassicura che il personale della Ragioneria distaccata sarà restituito al Ministero del tesoro, ricorda il carattere transitorio di queste norme e invita la Commissione a riflettere sui problemi segnalati.

Il presidente MIGONE rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ, 29 LUGLIO 1999*  
(A007 000, C03<sup>a</sup>, 0043<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE avverte che il Governo riferirà nella seduta, già convocata per giovedì 29 luglio, sulla situazione nel Kosovo e sulla partecipazione dell'Italia alla ricostruzione dei Balcani, alla vigilia della Conferenza di Sarajevo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**174<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la Difesa Brutti e Guerrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4155) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso al termine delle repliche.

Il PRESIDENTE dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 4155,

preso atto del lodevole impegno degli uomini dell'Esercito impegnati nella brigata multinazionale ovest in Kosovo;

rilevato lo sforzo dello Stato Maggiore dell'Esercito finalizzato a coniugare un adeguato impegno operativo con condizioni di vita consonne alle esigenze della odierna società;

considerato che tutto il personale per motivi di sicurezza non può fruire della libera uscita e che tale situazione genera un comprensibile e legittimo stato di insoddisfazione;

considerata l'impossibilità a comunicare dal Kosovo in Italia attraverso telefoni fissi e telefoni cellulari,

impegna il Governo:

ad attivare ogni possibile azione sia con le autorità locali che con aziende di settore per permettere un ricorso agevole alla telefonia fissa e mobile per venire incontro alle esigenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei soldati impegnati in Kosovo».

0/4155/1/4

DI BENEDETTO, MANCA, PALOMBO, LORETO

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ed il RELATORE hanno espresso avviso favorevole, esso è posto ai voti ed approvato.

Il senatore PALOMBO illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 4155,

premessi che:

il ruolo di assoluto rilievo che l'Italia ha assunto nella politica internazionale per lo svolgimento di missioni di pace esige la disponibilità di una riserva operativa di personale militare altamente qualificato e immediatamente disponibile all'impiego;

la corresponsione dell'indennità *ex* articolo 5, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nei confronti del personale paracadutisti «fuori corpo» può essere corrisposta solo per il periodo in cui tale personale presta effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutiste;

una tale interpretazione interverrebbe a modificare una linea applicativa, consolidata nel tempo, finalizzata a:

salvaguardare sul piano operativo la consistente e necessaria disponibilità del personale addestrato in tale specialità da reimpiegare immediatamente all'emergenza nelle unità paracadutisti;

garantire per il futuro il sussistere di tale indispensabile forma di addestramento;

per anni sono stati ammessi a visto e registrazione tutti i decreti emessi al riguardo dall'Amministrazione Difesa;

è opportuno scongiurare fin d'ora ogni eventuale attivazione di procedure di recupero nei riguardi del personale che ha percepito tali emolumenti;

rilevato che il personale in esame è attualmente impegnato, in ambito SFOR, nella Brigata Multinazionale Nord in Sarajevo

impegna il Governo

a disporre affinché venga preventivamente sospesa ogni operazione di recupero delle somme in argomento, da ritenersi legittimamente corrisposte, adoperandosi altresì a promuovere le più opportune soluzioni della problematica sul piano normativo».

0/4155/2/4

PALOMBO, PELLICINI, MANCA, LORETO

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso favorevole, il sottosegretario BRUTTI si riserva di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore PETRUCCI dà poi per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 4155, considerato che:

la ricostruzione sociale e civile, accanto a quella economica e delle infrastrutture, in Kosovo e nei Balcani è una delle condizioni prioritarie per sostenere un processo di pace e di riconciliazione per tutta l'area;

da tempo organizzazioni del volontariato, della solidarietà, dell'associazionismo, sono presenti nell'area con attività concrete di aiuto umanitario, cooperazione, solidarietà concreta;

dagli inizi di maggio non si riunisce il *Tavolo di coordinamento* presso la Presidenza del Consiglio, convocato all'inizio dell'«emergenza Kosovo», volto a coordinare gli interventi delle organizzazioni della società civile con l'impegno delle istituzioni e del Governo italiano,

impegna il Governo a:

sostenere le iniziative umanitarie e di cooperazione delle organizzazioni del volontariato, della solidarietà, dell'associazionismo in Kosovo e nei Balcani in collegamento con le iniziative delle istituzioni e del Governo italiano;

convocare urgentemente un *Tavolo di coordinamento* per le iniziative di ricostruzione sociale e civile, delegandone la gestione operativa al Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio, che ha già svolto efficacemente questo compito per la Bosnia Erzegovina e per l'Albania;

dotare di adeguati fondi tale struttura e il Dipartimento Affari Sociali, per interventi di carattere sociale e civile, rivolti prevalentemente ad azioni a favore di fasce sociali vulnerabili, alla ricostruzione del tessuto sociale delle comunità locali, alla cooperazione e all'aiuto umanitario verso tutte le vittime del conflitto».

0/4155/3/4

PETRUCCI, DE GUIDI, LORETO

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ed il RELATORE hanno espresso avviso favorevole, esso è posto ai voti ed approvato.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il presidente DI BENEDETTO fa proprio l'emendamento 2.1, stante l'assenza del proponente. Dopo che il sottosegretario BRUTTI e il relatore NIEDDU hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

Il presidente DI BENEDETTO fa proprio l'emendamento 3.1, stante l'assenza del proponente. Dopo che il sottosegretario BRUTTI e il relatore NIEDDU hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

Il presidente DI BENEDETTO fa proprio l'emendamento 4.1 stante l'assenza del proponente; dopo che il sottosegretario BRUTTI e il relatore NIEDDU hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore PALOMBO, constatato l'accoglimento del suo ordine del giorno come raccomandazione, ritira l'emendamento 4.01.

Si conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo.

*PER LA CESSAZIONE DALL'INCARICO DEL VICE CAPO DI GABINETTO DELLA DIFESA*

(A003 000, C04<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il senatore PALOMBO ricorda che l'ammiraglio Vitaloni dopo anni di onorato servizio cessa dall'incarico nel Gabinetto e invita il Presidente a rivolgergli un cordiale saluto e l'augurio di buon lavoro nel nuovo, parimenti prestigioso incarico. Ricorda la faticosa collaborazione che il valoroso ufficiale ha costantemente fornito all'attività parlamentare della Commissione.

In senso adesivo interviene il senatore LORETO che rievoca numerosi episodi relativi al contributo da lui offerto ai lavori parlamentari, anche in frangenti politicamente delicati.

Il Presidente DI BENEDETTO condivide quanto dichiarato, anche se non ha avuto modo di apprezzarne in pieno le doti, considerato il minor tempo di sua appartenenza alla Commissione. Si associa alle parole dei colleghi, alla luce dei giudizi positivi che da più parti gli sono stati espressi, e si impegna di trasmettere all'ammiraglio le parole di rallegramento e l'augurio di tutti per le nuove funzioni che assumerà all'estero.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4155****al testo del decreto-legge****Art. 2.**

*All'art. 2, comma 2), sostituire le parole «con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80%» con le parole seguenti: «la corresponsione di un compenso straordinario pari alla differenza tra l'indennità di missione percepita e l'80% del suo intero ammontare.».*

**2.1**

GUBERT, DI BENEDETTO

**Art. 3.**

*All'art. 3, comma 4, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «sono fatte salve le azioni per accertare eventuali responsabilità che hanno causato la distruzione o l'irreperibilità dei beni disarcicati.».*

**3.1**

GUBERT, DI BENEDETTO

**Art. 4.**

*All'art. 4-quater, comma 1), sopprimere le parole da «e comunque per far fronte», alle parole «all'esterno del territorio nazionale.».*

**4.1**

GUBERT, DI BENEDETTO

**Art. 4-quater.**

*Dopo l'articolo 4-quater, inserire il seguente:*

«4-*quinqüies*. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si interpreta nel senso che l'indennità mensile di aeronavigazione è attribuita al personale che svolge l'attività aviolancitica prevista per i militari in servizio presso i Reparti paracadutisti.

**4.0.1**

PALOMBO, PELLICINI

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**288<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUERZONI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante la disciplina transitoria ed il riordino della riscossione mediante ruolo (n. 533)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Esame e rinvio)

(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIA, il quale fa presente che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – che ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo – prevede al comma 9 dell'articolo 36 che le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data; tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° luglio scorso. La citata disposizione transitoria, però, non ha tenuto presente che in molti comuni i ruoli già formati, ma non ancora resi esecutivi, soprattutto per la riscossione della Tarsu, rischiavano di decadere, una volta entrata in vigore la nuova normativa. La modifica introdotta dallo schema in esame consente appunto di applicare le procedure esecutive previgenti per i ruoli resi esecutivi prima del 1° luglio.

Va però tenuta presente un'altra questione, causata invece, dalla mancata emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, concernente la definizione dei contenuti dei ruoli (tempi, procedure di formazione, modalità di intervento del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari). In assenza di tale regolamento, i comuni, anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, non sono ancora in grado di emettere i



ruoli. Ration per cui, appare opportuno estendere l'applicazione della modifica recata dallo schema di decreto anche ai ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre del 1999, per i quali varrebbe la disciplina previgente al 1° luglio.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, prende la parola il sottosegretario VIGEVANI, il quale preannuncia l'accoglimento dell'osservazione illustrata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di convenzione tipo per l'affidamento dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n. 528)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione la relatrice THALER AUSSERHOFER, la quale ricorda che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario, e che il Ministro delle finanze definisca lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

La Commissione ha già espresso a suo tempo parere favorevole sul provvedimento di devoluzione delle nuove competenze alle Regioni, mentre è chiamata adesso a valutare i contenuti dello schema di convenzione.

Tale schema definisce, all'articolo 1, l'oggetto della convenzione, all'articolo 2 la durata della stessa, prevedendo altresì la facoltà di recesso del soggetto convenzionato; all'articolo 3 disciplina le modalità di adesione, mentre all'articolo 4 definisce le caratteristiche del sistema informatico del soggetto convenzionato e il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dal decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418.

L'articolo 5, invece, concerne le modalità di riscossione da parte del soggetto convenzionato da parte della Regione affidataria, mentre l'articolo 6 si riferisce alle modalità di versamento.

In merito ai controlli sui versamenti di competenza della Regione, l'articolo 7 prevede che il soggetto convenzionato li effettui prelevando i dati degli archivi delle tasse automobilistiche di cui al citato decreto ministeriale.

I successivi articoli concernono, rispettivamente, il corrispettivo per il servizio, i poteri di controllo delle regioni, l'inadempimento del concessionario, ed eventuali eventi eccezionali.

L'ultimo articolo (12) attribuisce la decisione di ogni controversia ad un collegio arbitrale.

La relatrice quindi preannunzia la presentazione di un parere favorevole con osservazioni, facendo presente che appare opportuno richiamare il decreto legislativo n. 418 del 1998, quale fonte del passaggio alle regioni delle competenze in materia di riscossione delle tasse automobilistiche in questione. In premessa alla convenzione, dovrebbero essere indicati i soggetti stipulanti la convenzione stessa. Per quanto riguarda l'articolo 2, il termine di tre mesi di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione appare troppo esiguo. All'articolo 3, primo periodo del primo comma, il riferimento al decreto ministeriale n. 418 del 1998 va corretto. All'articolo 4, laddove è prevista la necessità che il sistema informatico debba essere operativo su tutto il territorio nazionale, appare più opportuno, anche in considerazione della notevole onerosità del collegamento sull'intero territorio nazionale, prevedere l'operatività del sistema informatico in ambiti territoriali più ristretti. All'articolo 9, appare opportuno, in considerazione delle disposizioni da esso recate, invertire l'ordine dei due commi. All'articolo 10 le sanzioni previste per il ritardato invio dei dati riepilogativi appaiono eccessive, rispetto all'inadempimento di obblighi di natura formale; allo stesso articolo, per quanto riguarda il ricorso della Regione alla riscossione coattiva, appare opportuno rinviare alla normativa in vigore in materia di riscossione.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, interviene per la replica il sottosegretario VIGEVANI, il quale, riservandosi di valutare approfonditamente le osservazioni illustrate dalla relatrice, fa presente che l'obbligo del sistema informatico del soggetto convenzionato ad essere operativo su tutto il territorio nazionale rappresenta una garanzia di omogeneità del trattamento dei dati per ogni regione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**340<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Loiero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE***(2619) Disciplina generale dell'attività musicale****(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana****(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee****(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori****– e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso l'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti. Egli dichiara quindi decaduto l'emendamento 23.0.1, per assenza del proponente.

Si passa perciò all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 24.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 24.2, sul quale la relatrice MANIERI esprime parere contrario, ricordando che il Comitato ristretto ha già operato una significativa semplificazione degli organismi consultivi, riducendoli a due: la Commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge n. 545 del 1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 dello stesso anno), per la ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, e il Comitato di cui appunto all'articolo 24 per la ripartizione dei fondi a favore della musica popolare e contemporanea.

In considerazione delle argomentazioni della relatrice, il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 24.2.

Previa dichiarazione di astensione del senatore MARRI a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione approva poi l'articolo 24, nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 25.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La relatrice MANIERI presenta un nuovo emendamento (25.2), volto a sopprimere il comma 2 in considerazione del fatto che la trasformazione in fondazioni degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stata ormai completata.

Previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO, l'emendamento 25.2 è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 25, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza del proponente, la relatrice MANIERI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 26.1 e 26.2 che, previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO, sono separatamente posti ai voti ed accolti, così come l'articolo 26 come emendato, nonché l'articolo 27, cui non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza del proponente, gli emendamenti 28.1 e 28.2 sono dichiarati decaduti.

La relatrice MANIERI presenta invece un nuovo emendamento (28.3), volto a tutelare le associazioni senza fini di lucro con almeno

cinque anni di attività. Indi, su suggerimento del senatore BEVILACQUA, riduce tale termine a tre anni e preannuncia la presentazione di analoghi emendamenti agli articoli successivi, relativi agli altri soggetti dell'attività musicale.

Previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO, l'emendamento 28.3 è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 28 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza del proponente, gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4 sono dichiarati decaduti.

Come già preannunciato, la relatrice MANIERI presenta poi un nuovo emendamento (29.5), relativo alle associazioni senza fini di lucro con almeno 3 anni di attività che, previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO, è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 29 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Su suggerimento della relatrice MANIERI, il senatore ASCIUTTI ed il senatore MARRI modificano, rispettivamente gli emendamenti 30.1 e 30.2 nel senso di introdurre il limite dei tre anni di attività con riferimento alle associazioni senza fini di lucro. Ritirano altresì, rispettivamente, gli emendamenti 30.3 e 30.4.

In considerazione del nuovo testo presentato per gli emendamenti 30.1 e 30.2, il senatore BEVILACQUA fa proprio l'emendamento 30.5.

In assenza del proponente, sono invece dichiarati decaduti gli emendamenti 30.6, 30.7, 30.8 e 30.9.

La RELATRICE fa infine proprio l'emendamento 30.10, per il quale presenta peraltro un nuovo testo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti (previo parere favorevole della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO) l'emendamento 30.1 (nuovo testo), identico al 30.2 (nuovo testo), l'emendamento 30.5, l'emendamento 30.10 (nuovo testo), nonché l'articolo 30, come emendato.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 30.0.1, relativo alle imprese di produzione fonografica, dichiarandosi disponibile a trasformarlo in ordine del giorno, qualora la relatrice e il rappresentante del Governo fossero favorevolmente orientati.

La relatrice MANIERI e il sottosegretario LOIERO si dichiarano senz'altro favorevoli alla trasformazione del predetto emendamento in ordine del giorno.

Il senatore ASCIUTTI ritira pertanto l'emendamento 30.0.1 e presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nell'esaminare l'articolo 30 del testo unificato predisposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2619 e abbinati,

considerato che le imprese di produzione fonografica devono essere considerate imprese industriali che hanno come attività prevalente la produzione, in via originaria, di fonogrammi ai fini della loro messa in commercio,

impegna il Governo

ad applicare loro le agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese».

0/2619-755-1547-2821/5/7

ASCIUTTI

Previo accoglimento da parte del Governo come raccomandazione, tale ordine del giorno è altresì posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Si passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 31.1 e presenta un nuovo emendamento (31.16), volto a fare salve le competenze dei Conservatori che risultassero analoghe a quelle degli istituti di alta formazione.

Anche il senatore MARRI ritira l'emendamento 31.2, convergendo sul 31.16.

Il presidente BISCARDI osserva che le medesime competenze non possono essere attribuite a diversi istituti di formazione e suggerisce pertanto di sopprimere l'aggettivo «analoghe» dall'emendamento 31.16.

Si associa la relatrice MANIERI, la quale conferma il proprio impegno – in più occasioni proclamato – ad evitare che la formazione impartita nelle istituzioni di cui all'articolo 31 si sovrapponga a quella dei Conservatori.

Il senatore ASCIUTTI modifica pertanto l'emendamento 31.16, nel senso di fare salve le competenze specifiche dei Conservatori.

Per assenza dei proponenti sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 31.3, 31.4, 31.10, 31.5, 31.11, 31.12, 31.6, 31.7, 31.14, 31.8 e 31.13.

La relatrice MANIERI fa invece proprio l'emendamento 31.9 e modifica il 31.15, in analogia a quanto già accolto in sede di articoli 28, 29 e 30, riducendo da 5 a 3 anni il requisito di attività formativa richiesto alle associazioni senza fini di lucro.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi (previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO) gli emendamenti 31.16 (nuovo testo), 31.15 (nuovo testo) e 31.9, nonché l'articolo 31 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI e il senatore MARRI danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 32.1 e 32.2. Indi, su suggerimento della relatrice MANIERI (che ricorda l'avvenuta trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni), li ritirano.

Anche il senatore PASSIGLI ritira l'emendamento 32.3. Illustra invece il 32.4, volto a sopprimere il comma 2 affinché l'attività di formazione non sia svolta solo da istituzioni con masse artistiche stabili. Indi, su suggerimento della relatrice MANIERI, lo ritira.

La relatrice MANIERI, proprio in considerazione del completamento delle operazioni di trasformazione degli enti lirici, presenta invece un nuovo emendamento (32.5) volto a sopprimere, al comma 2, il riferimento al processo di trasformazione che era in corso all'atto della predisposizione del testo da parte del Comitato ristretto.

Previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO l'emendamento 32.5 è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 32 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 33.1 e 33.3.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 33.2.

Il senatore PASSIGLI illustra invece l'emendamento 33.4. All'esito di un breve dibattito, in cui intervengono la relatrice MANIERI, il senatore ASCIUTTI ed il presidente BISCARDI, lo trasforma poi in un nuovo testo che (previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO) è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 33 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 34.1 e 34.3.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 34.2.

Il senatore PASSIGLI illustra gli emendamenti 34.4, 34.5 e 34.6. Dà invece per illustrati il 34.7 e il 34.8. Ritira il 34.9.

Sugli emendamenti all'articolo 34 si esprime la relatrice MANIERI, la quale manifesta anzitutto avviso contrario sul 34.4, attribuendo alle residenze multidisciplinari il ruolo di diffondere capillarmente sul territorio nazionale la cultura musicale. Ricorda poi che il divieto di immediato rinnovo delle convenzioni triennali con le compagnie di danza e di prosa, nonché con le orchestre e con gli altri soggetti organizzati, deriva da un parallelismo con il testo sulla prosa attualmente all'esame della Camera dei deputati: manifesta pertanto contrarietà all'emendamento 34.5, che tale divieto intende sopprimere. Si dichiara, invece, favorevole agli emendamenti 34.6, 34.7 e 34.8.

Si associa il sottosegretario LOIERO il quale, per quanto riguarda in particolare l'emendamento 34.4, riconosce la legittimità delle diverse scelte culturali ma ricorda che in più occasioni la Commissione ha avuto modo di lamentare la carenza di adeguate strutture di dinamismo culturale nel Mezzogiorno: si esprime pertanto in senso favorevole alla massima diffusione del sistema delle residenze multidisciplinari, che l'emendamento 34.4 rischierebbe invece di concentrare nei centri già sede di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, attualmente situati prevalentemente al Nord.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 34.4 e 34.5 ed accoglie gli emendamenti 34.6, 34.7 e 34.8, nonché l'articolo 34 come emendato.

In sede di articolo 35, i senatori ASCIUTTI e MARRI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 35.1 e 35.2.

La Commissione accoglie pertanto l'articolo 35, nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza dei proponenti la relatrice MANIERI fa propri gli emendamenti 36.3 e 36.5. Sono invece dichiarati decaduti gli emendamenti 36.4 e 36.6.

Il senatore PASSIGLI illustra gli emendamenti 36.1 e 36.2.

La senatrice PAGANO manifesta perplessità sull'emendamento 36.3, soprattutto se considerato in connessione con il 36.1.



La relatrice MANIERI ritira gli emendamenti 36.3 e 36.5. Esprime poi parere favorevole al 36.1 e contrario al 36.2, ricordando che l'abrogazione che esso intende disporre è in realtà già contenuta nell'articolo 37.

In considerazione del parere espresso dalla relatrice, il senatore PASSIGLI ritira l'emendamento 36.2.

Con separate votazioni la Commissione accoglie quindi l'emendamento 36.1, nonché l'articolo 36 come emendato.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 36.0.1, che aveva incontrato il favore del Ministero del lavoro del precedente dicastero Prodi. Lo trasforma comunque nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nell'esaminare l'articolo 36 del testo unificato predisposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2619 e abbinati,

invita il Governo

ad operare affinché ai contratti di scrittura artistica trovino applicazione le norme della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi previste dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».

0/2619-755-1547-2821/6/7

PASSIGLI

Previo parere favorevole della relatrice MANIERI, il sottosegretario LOIERO accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

La Commissione accoglie infine l'articolo 37, a cui non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, il presidente BISCARDI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di procedere ad un attento coordinamento del testo, come risultante dall'approvazione di numerosi emendamenti.

La relatrice MANIERI si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di coordinamento nella seduta già convocata per domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0119<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 15, e giovedì 29 luglio, alle ore 15, è integrato in sede deliberante con la di-

scussione dei disegni di legge n. 3974, recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali, già esaminato dalla Commissione in sede referente, e n. 4164, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821**

**Art. 23.**

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)*

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 partecipa l'industria discografica con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei propri ricavi annuali al netto di IVA.».

**23.0.1**

PASSIGLI

**Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo.*

**24.2**

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, uno dei quali indicato dalla SIAE».*

**24.1**

CORTIANA, MELE

**Art. 25.**

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

«1-bis. Le Fondazioni lirico sinfoniche derivanti dai rispettivi Enti lirici, nell'ambito della propria ordinaria ed annuale programmazione teatrale, sono tenute a commissionare, produrre e rappresentare, nella misura di almeno 1 ogni due anni, nuove opere di drammaturgia musicale contemporanea».

**25.1**

MELE

*Sopprimere il comma 2.*

**25.2**

MANIERI, *relatore*

**Art. 26.**

*Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e assenza di fini di lucro».*

**26.1**

PASSIGLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «Al termine del primo triennio,» e dopo la parola «procede» inserire le altre: «ogni tre anni».*

**26.2**

PASSIGLI

**Art. 28.**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «: o caratteri di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;».*

**28.3**

MANIERI, *relatore*

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali e assenza di fini di lucro;».*

**28.1**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «con priorità per la produzione musicale autonoma».*

**28.2**

PASSIGLI

**Art. 29.**

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «: o caratteri di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;».*

**29.5**MANIERI, *relatore*

*Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e assenza di fini di lucro».*

**29.1**

PASSIGLI

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) qualità della produzione;».*

**29.2**

PASSIGLI

*Al comma 5, dopo le parole «programmi culturali», inserire le seguenti: «e della qualità della produzione».*

**29.3**

PASSIGLI

*Al comma 7, sopprimere le parole «Al termine del primo triennio» e dopo le parole: «del presente articolo, procede» inserire le altre: «ogni tre anni».*

**29.4**

PASSIGLI

**Art. 30.**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «o carattere di associazione no profit».*

**30.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «: o associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;».*

**30.1** (Nuovo testo)

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «o carattere di associazione no profit».*

**30.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «: o associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;».*

**30.2** (Nuovo testo)

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**30.5**

PASSIGLI

*Conseguentemente all'emendamento 30.5, al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e assenza di fini di lucro».*

**30.6**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale».*

**30.7**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche nel campo della ricerca e della didattica».*

**30.10**

CORTIANA, MELE

*Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto anche dell'attività di ricerca e didattica».*

**30.10** (Nuovo testo)MANIERI, *relatore*

*Al comma 4, dopo le parole: «sulla base», inserire le seguenti: «della qualità».*

**30.8**

PASSIGLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.».*

**30.9**

PASSIGLI

*Al comma 5, dopo le parole «associazioni musicali», inserire le seguenti: «con personalità giuridica di diritto privato».*

**30.3**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 5, dopo le parole «associazioni musicali», aggiungere le seguenti: «con personalità giuridica di diritto privato».*

**30.4**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Imprese di produzione fonografica)*

1. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali che hanno come attività prevalente la produzione, in via originaria, di fonogrammi ai fini della loro messa in commercio. Come tali esse usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese».

**30.0.1**

ASCIUTTI

**Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo.*

**31.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Sopprimere l'articolo.*

**31.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrano, dopo le parole «istituzioni di alta formazione musicale», aggiungere le seguenti «e le orchestre giovanili di formazione».*

**31.3**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e della loro» con le seguenti: «o della loro».*

**31.4**

PASSIGLI

*Al comma 2, dopo le parole: «seguenti criteri», aggiungere le seguenti: «e fatte salve le specifiche competenze dei Conservatori:».*

**31.16**

ASCIUTTI, MARRI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) organizzazione, per un numero qualificato di ore, di corsi di qualificazione professionale di musicisti, operatori, tecnici musicali, cantanti e altre figure professionali connesse con la produzione musicale».

**31.10**

CORTIANA, MELE

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «musicisti» fino a «figure» con le seguenti: «strumentisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali; di cantanti; e di altre figure».*

**31.5**

PASSIGLI

*In subordine all'emendamento 31.10, al comma 2, lettera a), dopo la parola: «musicisti,» inserire le seguenti: «operatori e tecnici musicali».*

**31.11**

CORTIANA, MELE

*In subordine all'emendamento 31.10, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali».*

**31.12**

CORTIANA, MELE



*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole «con costituzione di propri complessi» con le altre: «con sostegno alla costituzione di complessi».*

**31.6**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o carattere di associazione senza fine di lucro con almeno cinque anni di attività formativa».*

**31.15**MANIERI, *relatrice*

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o carattere di associazione senza fine di lucro con almeno tre anni di attività formativa».*

**31.15** (Nuovo testo)MANIERI, *relatrice*

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*«e-bis) nel caso delle orchestre giovanili di formazione, sostegno ai componenti della formazione orchestrale esclusivamente tramite borse di studio e loro presenza in orchestra per non meno di sei mesi all'anno e per non meno di due anni».*

**31.7**

PASSIGLI

*Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:*

*«e-bis) realizzazione di didattiche innovative attuate con mezzi tecnici adeguati, anche attraverso convenzioni con sale di incisione, sale prove, teatri ed aule.».*

**31.14**

CORTIANA, MELE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «di un comitato consultivo» fino alla fine del comma, con le altre: «della Commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».*

**31.8**

PASSIGLI

*Al comma 4, dopo le parole: «composto da 5 alte personalità della cultura musicale» inserire le seguenti: «una delle quali indicata dalla SIAE».*

**31.13**

CORTIANA, MELE

*Al comma 5, sopprimere le parole: «così come per il funzionamento del comitato di cui al comma 4».*

**31.9**

PASSIGLI

**Art. 32.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32. – 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni».

**32.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32. – 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni».

**32.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 1, sostituire le parole da «fondazioni lirico-sinfoniche» fino a: «musicisti,» con le altre: «fondazioni lirico-sinfoniche o, se non ancora completate le operazioni di trasformazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, degli enti lirici concernenti la formazione di strumentisti,».*

**32.3**

PASSIGLI

*Sopprimere il comma 2.*

**32.4**

PASSIGLI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e, se non ancora complete» a: «istituzioni concertistiche assimilate».*

**32.5**

MANIERI, *relatore*

### **Art. 33.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33. (*Definizione di Centro territoriale per la musica*). – 1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un »Centro territoriale per la musica« che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicali (lirica, concerti, teatro, danza, ecc.) da svolgersi nella regione.

2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali, ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare nello stesso triennio. È consentita la collaborazione tra più Centri territoriali».

**33.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33 (*Definizione di Centro territoriale per la musica*). – 1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un »Centro territoriale per la musica« che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale da svolgersi nella regione.

2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali».

**33.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*In subordine all'emendamento 33.1, al comma 1, sostituire le parole «residenze multiculturali» con le altre «Centri territoriali per la musica».*

**33.3**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «due province» con le seguenti: «più province».*

**33.4**

PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non maggiore di quello di due province confinanti,».*

**33.4** (Nuovo testo)

PASSIGLI

#### **Art. 34.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, oltre a quanto previsto dal presente articolo, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività».

**34.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività».

**34.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*In subordine all'emendamento 34.1, sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**34.3**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata».*

**34.4**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «non immediatamente rinnovabili».*

**34.5**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola «sinfoniche».*

**34.6**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «organizzati» fino alla fine della lettera con le altre: «in grado di assicurare la produzione o distribuzione di attività musicali con carattere di continuità».*

**34.7**

PASSIGLI

*Al comma 3, sostituire le parole da «la compagnia teatrale» fino a «e di danza» con le altre: «gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d)».*

**34.8**

PASSIGLI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «oltre a quanto previsto» fino a «legge 30 aprile 1985, n. 163».*

**34.9**

PASSIGLI

### **Art. 35.**

*Al comma 1, sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le seguenti «dei Centri territoriali per la musica».*

**35.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

*Al comma 1, sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le seguenti: «dei Centri territoriali».*

**35.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

**Art. 36.**

*Al comma 1 e nella rubrica, ovunque ricorrono, sostituire le parole «agente di spettacolo» con le seguenti: «produttore ed organizzatore di spettacolo dal vivo».*

**36.3**

CORTIANA, MELE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola «singoli».*

**36.1**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti» con le seguenti: «i cui oneri, anche di gestione, sono coperti anche mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93».*

**36.4**

CORTIANA, MELE

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola «possibilità» con la seguente: «obbligatorietà».*

**36.5**

CORTIANA, MELE

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con disciplina della sua composizione» aggiungere le seguenti: «, prevedendo l'indicazione di un componente da parte della SIAE,».*

**36.6**

MELE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono abrogate le disposizioni relative alla rappresentanza ed intermediazione artistiche contenute nella legge 14 agosto 1967, n. 800».*

**36.2**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Ai contratti di scritturazione artistica trovano comunque applicazione le norme della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi previste dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

2. Le disposizioni in materia contributiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.».

**36.0.1**

PASSIGLI

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**310ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante: «Attuazione della direttiva 96/50/CE riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (n. 530)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)  
(R144 003, C08ª, 0007ª)

Il relatore, senatore VEDOVATO, illustrando il provvedimento in titolo, osserva che esso ha lo scopo di adeguare la normativa italiana alla direttiva comunitaria, che detta disposizioni uniformi in merito alla conduzione di navi sulle idrovie interne dell'Unione europea. La normativa in questione rende più severi i criteri per il possesso dei requisiti per la conduzione di queste navi, a vantaggio della sicurezza della navigazione. Il provvedimento del Governo contiene anche norme che esonerano i conduttori che operino esclusivamente sulle idrovie nazionali.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C08ª, 0033ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.



Il relatore VEDOVATO sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premessi che:

l'impianto generale delle norme intese a modificare e integrare il decreto legislativo n. 422 del 1997 con le proposte della Conferenza unificata Stato-Regione-Città è condivisibile nelle sue linee generali in quanto corrisponde alle esigenze di superare alcuni punti critici evidenziati nella fase di prima attuazione;

per una più efficace attuazione della riforma del trasporto locale è opportuno risolvere sollecitamente il problema del regime fiscale IVA da applicare ai corrispettivi dei contratti di servizio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), si suggerisce di disciplinare il trasferimento alle Regioni dei beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge n. 385 del 1990, nonché di prevedere che il livello delle risorse finanziarie trasferite, negli accordi di programma, sia tale da garantire il livello dei servizi già erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), si suggerisce di prevedere una fase di monitoraggio biennale in modo da affrontare le eventuali criticità sopravvenute, anche di ordine finanziario;

3) all'articolo 1, comma 4, lettera a), si osserva che la semplice soppressione del comma 3 dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione del Codice della strada non appare idonea a risolvere il problema di adeguare la normativa alle forme pubblicitarie in atto sui taxi. Si suggerisce pertanto la sua sostituzione con una apposita disciplina;

4) all'articolo 1, comma 6, lettera a), è necessario prevedere la possibilità di partecipazione alle gare da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici di trasporto pubblico di linea che gestiscono servizi affidati direttamente o con procedure non ad evidenza pubblica, limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi espletati, al momento della gara dai soggetti stessi;

5) all'articolo 1, comma 6, lettera b), è opportuno non abrogare la lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 le cui indicazioni vanno mantenute, nel periodo transitorio, anche in rapporto al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422;

6) all'articolo 1, comma 6, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di posticipare dal 30 giugno al 31 dicembre 2000 il termine ivi previsto evitando così di porre le Regioni che già hanno emanato leggi di attuazione nella necessità di procedere a ulteriori modificazioni. Analogamente posticipare il termine previsto alla lettera d) dello stesso comma dal 30 giugno al 31 dicembre 2003;

7) sembra inoltre opportuno suggerire ai soggetti che dovranno attuare la riforma la possibilità di integrare il tradizionale criterio di riparto delle risorse ancorato alla percorrenza chilometrica, con criteri di verifica della efficacia dei servizi, anche attraverso la quantità dei passeggeri trasportati».

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TERRACINI, il presidente BESSO CORDERO, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvata.

**Schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo» (n. 503)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 198: favorevole)  
(R144 003, C08ª, 0006ª)

Il relatore, senatore CARPINELLI, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere favorevole:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di regolamento concernente: "Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo"

esprime parere favorevole».

Dopo dichiarazioni di astensione dei senatori BALDINI, BOSI e RAGNO, il presidente BESSO CORDERO, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere in questione, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C08ª, 0034ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il relatore, senatore FALOMI, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente : "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448",

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) al fine di esaltare la funzione che il sistema televisivo locale può svolgere per la promozione e lo sviluppo delle economie locali e in particolare del sistema delle piccole e medie imprese radicato nei territori, è necessario che nel riparto dello stanziamento annuo, previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tra i vari bacini di utenza vi sia un'attenzione particolare e significativa alle emittenti locali che, operando nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione, realizzano un livello di fatturato più basso in rapporto a quello che si realizza nelle aree più sviluppate del Paese;

b) tenuto conto che numerose emittenti locali svolgono l'attività televisiva avvalendosi di società da esse controllate, è necessario che, nel valutare il numero dei dipendenti ai fini della attribuzione del punteggio di cui al punto b) della Tabella A, sia considerato il complesso del personale impegnato nella attività televisiva;

c) considerato che hanno titolo ai finanziamenti previsti dal regolamento soltanto le emittenti televisive locali che siano state ammesse, nell'anno precedente a quello della richiesta, ai benefici erogati dalla vigente legislazione sulla editoria e tenendo conto dell'*iter* burocratico necessario per ottenere la erogazione di tali benefici, appare necessario che le emittenti televisive locali siano state ammesse ai suddetti benefici almeno nel penultimo anno a quello della richiesta degli stanziamenti di cui alla legge 448/98;

d) relativamente al problema della copertura del territorio da parte della emittente televisiva locale, si ritiene più opportuno fare riferimento ad un segnale televisivo che raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera d), è opportuno che siano aggiunte in fine le seguenti parole: "o che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti";

f) all'articolo 3, comma 1, occorre che sia esplicitato l'obbligo per i soggetti che intendono ottenere i contributi previsti, di instaurare, a tutti gli effetti, un regime di separazione contabile;

g) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "comitati regionali per le comunicazioni", appare opportuno aggiungere le seguenti: "e in via transitoria dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi";

h) all'articolo 2, comma 1, lettera d) alla tabella A, ultimo paragrafo, sarebbe necessario sostituire le parole da "stipulati al 31 dicembre" fino alla fine del periodo con le seguenti: "che siano stipulati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo con punteggio rapportato al periodo di validità"».

Il senatore BOSI, dopo aver criticato fortemente sia il provvedimento del Governo sia la proposta di parere del relatore e dopo aver ribadito che i criteri di erogazione dei contributi appaiono non rispondenti

alla realtà dell'emittenza locale e finiscono così con il penalizzare quelle televisioni che cercano di trasmettere programmi di qualità, a vantaggio invece di quelle più commerciali, chiede un rinvio dell'esame per maggiori approfondimenti.

Il presidente BESSO CORDERO, dopo aver ricordato al senatore Bosi che la Commissione ha già ottenuto dalla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, constatata la presenza del numero legale, pone comunque ai voti la proposta di rinvio del senatore Bosi, che risulta respinta.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, il senatore FALOMI precisa che l'osservazione di cui alla lettera e) non può ovviamente applicarsi ai casi di contenzioso relativi alla definizione dell'ammontare del canone di concessione.

Il senatore ERROI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, in quanto la proposta del relatore coglie gran parte dei suggerimenti emersi dal dibattito. Anche il senatore SARTO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, mentre i senatori BALDINI, RAGNO e BOSI dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi. Il senatore BOSI, in particolare, stigmatizza il comportamento della maggioranza che ha con il suo voto negato la possibilità di un ulteriore approfondimento.

La proposta di parere del relatore viene infine posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**280ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4065-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge in titolo (già calendarizzato per la seduta pomeridiana) è stato assegnato con riduzione dei termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, in misura tale da consentire alla 9ª Commissione di riferire all'Assemblea entro l'odierna seduta pomeridiana del 27 luglio 1999.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale sul conferimento del mandato relativo.

Il relatore BARRILE riferisce alla Commissione sulle modifiche, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, precisando che si è così previsto che il premio non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile; il relatore precisa inoltre che al comma 2 è stata inserita anche la quantificazione del relativo onere e la copertura finanziaria del medesimo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ segnala che, anche come Gruppo parlamentare, aveva da molto tempo sollecitato il Governo a prendere adeguate iniziative a favore del settore della pesca, anche attraverso la presentazione di appositi strumenti del sindacato ispettivo relativi agli effetti determinatisi dagli eventi bellici in Kosovo. Nello stigmatizzare il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento d'urgenza, osserva che il Governo, anche in relazione alla ipotizzata proroga del fermo bellico, si troverà nelle medesime condizioni di ritardo nell'adottare i necessari provvedimenti: tutto ciò è il sintomo, a suo avviso, di una grave incapacità dell'Esecutivo a governare, di una profonda disattenzione verso le esigenze dei pescatori e anche dei vuoti e delle carenze di organico determinatesi nel Ministero. Passa quindi ad esaminare il comma 4 dell'articolo 1 del decreto.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame è concentrato sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BETTAMIO conviene sulla esigenza di approvare tempestivamente il provvedimento in esame.

Si associa il senatore MINARDO.

Anche il senatore PIATTI dichiara di convenire sulla esigenza di una rapida conclusione dell'*iter*.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore BARRILE, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte sul provvedimento, fa rilevare al senatore Germanà di non poter convenire su quanto da lui testé affermato.

Il sottosegretario FUSILLO dichiara che il Governo ha accolto positivamente l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, ricordando gli impegni assunti in sede parlamentare per identificare una soluzione per il complesso di aziende che, anche indirettamente, hanno registrato dei danni per effetto degli avvenimenti bellici.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che in allegato al resoconto della seduta del 1° giugno 1999 erano stati ripubblicati integralmente gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3358 (alcuni dei quali riformulati in un nuovo testo). Informa altresì che, rispetto al fascicolo già pubblicato, nel nuovo fascicolo di emendamenti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) sono inclusi i nuovi emendamenti e subemendamenti (su alcuni dei quali deve pervenire il parere della 1ª e della 5ª Commissione).

Informa inoltre che sono stati presentati gli ordini del giorno n. 1, n. 2 e n. 3 (rispettivamente risultanti dal ritiro e dalla trasformazione degli emendamenti 10.0.29, 10.0.1 e 8.0.2) e gli ordini del giorno n. 4 e n. 5, del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3358 recante: “Modifiche alla legge 14 luglio, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima”,

impegna il Governo:

a predisporre un progetto “SICILIAMED” per il coordinamento della pesca nel canale di Sicilia».

0/3358/4/9

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3358 recante: “Modifiche alla legge 14 luglio, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima”,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1998, n. 30, alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata».

0/3358/3/9

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3358 recante: “Modifiche alla legge 14 luglio, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima”,

impegna il Governo:

ad incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore».

0/3358/2/9

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3358 recante: “«Modifiche alla legge 14 luglio, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima”,

impegna il Governo:

ad incrementare, nell'anno 1999, il fondo per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997/1999, approvato con decreto del Ministero per le politiche agricole del 24 marzo 1997, autorizzando una spesa di lire 5.000 milioni e provvedere, quanto al relativo onere, mediante l'utilizzo delle disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni».

0/3358/1/9

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3358 recante: “Modifiche alla legge 14 luglio, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima”,

visti gli episodi di recente verificatisi nelle zone umide dell'Oristanese;

considerata la necessità di intervenire in sostegno degli operatori della pesca colpiti da tale calamità e di effettuare un monitoraggio dei luoghi;

impegna il Governo:

ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto-legge che disponga gli stanziamenti necessari ad effettuare un monitoraggio ambientale sulle zone di Cabras, Santa Giusta, Arborea, Terralba, Baratili San Pietro e Riola Sarda, e ad indennizzare gli operatori della pesca colpiti dalle calamità naturali recenti occorse in tali località».

0/3358/5/9

GERMANÀ

Precisa pertanto che sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati fino all'articolo 5 escluso il nuovo emendamento 4.100 che invita il presentatore ad illustrare.



Il senatore GERMANÀ precisa che tale emendamento è stato presentato anche al seguito del ritiro di altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 4, al fine di prevedere, nella nomina degli agenti giurati da adibire anche nelle riserve marine e nei parchi marini e fluviali alla vigilanza sulla pesca, che possano avere la precedenza precise categorie e soggetti dotati di particolari requisiti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e successivi.

Il senatore GERMANÀ dà per illustrati gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.3 (nuovo testo) e 6.5, pur sottolineando l'esigenza di ulteriori chiarimenti in relazione a quanto previsto dalla lettera e) del primo capoverso dell'articolo 6 medesimo.

Il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 6.1.

Il senatore GERMANÀ dà quindi per illustrati gli emendamenti 7.3, 7.5, 7.8, 7.4, 7.9, 7.7, 7.11 (nuovo testo), 7.10, 7.13, 7.12 e 7.6.

Il senatore SARACCO dà per illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del Governo ha dato per illustrato l'emendamento 8.1, il senatore GERMANÀ illustra l'ordine del giorno 0/3358/4/9, precisando che si vuole così impegnare il Governo a predisporre un progetto SICILIAMED per il coordinamento della pesca nel Canale di Sicilia.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 8.0.100, 8.0.101 e 8.0.102.

Il senatore GERMANÀ dà per illustrati i subemendamenti 8.0.101/3, 8.0.101/2, 8.0.101/1, nonché gli emendamenti 8.0.1 (nuovo testo), 8.0.4, 8.0.5 e l'ordine del giorno 0/3358/3/9.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 8.0.3.

Il senatore GERMANÀ dà per illustrati gli emendamenti 10.1 (nuovo testo), 10.2 e 10.3.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 10.0.103, 10.0.2 e 10.0.3.

Il senatore GERMANÀ dà per illustrati gli emendamenti 10.0.17, 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.19 (nuovo testo), 10.0.32, 10.0.22, 10.0.18, 10.0.23, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.20 e 10.0.21.

Il senatore PREDÀ, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'emendamento 10.0.6.

Il senatore ROBOL dà per illustrato l'emendamento 10.0.7.

Il senatore SARACCO dà per illustrati gli emendamenti 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.14.

Il senatore GERMANÀ dà quindi per illustrati gli ordini del giorno 0/3358/2/9, 0/3358/1/9 e 0/3358/5/9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### *(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 22 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il nuovo fascicolo di emendamenti (integrato con i nuovi emendamenti presentati) è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 luglio, avvertendo che occorre comunque tenere conto della riformulazione dell'emendamento di iniziativa governativa 7.1 in un nuovo testo (comunicata nella medesima seduta del 22 luglio scorso dal rappresentante del Governo). Ricorda inoltre che i subemendamenti 6.2/1 e 6.2/1 (nuovo testo) sono stati ritirati dal proponente.

Il Presidente, informato altresì che sui nuovi emendamenti devono esprimersi la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione, ricorda che nella precedente seduta erano stati illustrati tutti gli emendamenti. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i pareri.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.1 (altrimenti il parere è contrario), posta l'esigenza di tenere conto di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 165 del 1999 sulla istituzione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Per analoghe considerazioni esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.4; quanto agli emendamenti 1.2 e 1.3, nel ricordare le riserve espresse dalla 1<sup>a</sup> Commissione, invita a ritirarli, altrimenti il parere è contrario; si esprime quindi in senso favorevole sull'emendamento 1.6 (volto a dettare una disciplina transitoria).

Il relatore invita a ritirare l'emendamento 4.8, alla luce anche del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, se no il parere è contrario e analogo parere esprime sugli emendamenti 4.3 e 4.4, che pure invita a ritirare, tenuto conto del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione. Dopo aver dichiarato di ritirare, alla luce del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, l'emendamento 4.10, il relatore si esprime in senso favorevole sugli

emendamenti 4.11, 4.6, 4.5 e 4.2, invitando a ritirare l'emendamento 4.1 (pur se di valenza positiva) tenuto conto del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione. Quindi esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7, pur invitando i presentatori a riformularlo inserendo dopo le parole «e della programmazione economica» le altre «di concerto con il Ministro per le politiche agricole». Invita altresì a ritirare l'emendamento 4.9 (tenuto conto del parere contrario della 5<sup>a</sup>).

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sugli emendamenti 4.12 e 4.13 si deve esprimere la 5<sup>a</sup> Commissione, il RELATORE si esprime in senso favorevole sull'emendamento 4.12 (presentato per corrispondere ad un impegno già assunto dal ministro De Castro), precisando di riformulare il testo inserendo, dopo le parole «che ne fanno richiesta» le altre «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 4.13 (salva diversa valutazione una volta acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore BUCCI dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 4.8 e 4.4.

Il RELATORE, alla luce del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, invita a ritirare (se no il parere è contrario) gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Il senatore ROBOL, dopo avervi aggiunto la firma, dichiara di ritirare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.3, tenuto anche conto di quanto previsto dall'emendamento 4.12 del relatore.

Il RELATORE si esprime quindi in senso favorevole sugli emendamenti 5.1, 6.1, 6.2 (nuovo testo), proponendo ai presentatori di sostituire la parola «utilizzati» con l'altra «inclusi».

Dopo che il senatore RECCIA ha dichiarato di ritenere preferibile la originaria formulazione dell'emendamento 6.2 (nuovo testo), il relatore si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.3, nonché sugli emendamenti 7.1 nel nuovo testo (come riformulato); esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6 e 7.0.7 (salva ulteriore valutazione, una volta acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione).

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Dopo che il senatore BUCCI ha fatto rilevare l'opportunità di acquisire le valutazioni delle Commissioni consultate prima di passare alle

votazioni, il PRESIDENTE precisa che potranno essere posti in votazione solo gli emendamenti sui quali si siano già espresse le Commissioni consultate.

*La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 16,24.*

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358****Art. 1.**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti;».*

**1.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 3.**

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «al personale civile» fino a: «capitanerie di porto» e alla riga 16 sopprimere le parole : «agli agenti giurati di cui all'articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato».*

**3.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Sopprimere il terzo capoverso.*

**3.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 – (*Nomina di agenti giurati di vigilanza*). – 1. Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono no-

minare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

2. Possono essere nominati agenti giurati da adibire, anche nelle riserve marine e nei parchi marini e fluviali, alla vigilanza sulla pesca:

a) i pescatori iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare;

b) i soggetti in possesso di diploma rilasciato da istituti tecnici nautici e dalle scuole professionali marittime;

c) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo conseguito presso gli organi periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali;

e) i soggetti iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare, componenti gli equipaggi di motopesca armati da Società cooperative e imprese di pesca aderenti alle associazioni di settore delle associazioni nazionali legalmente riconosciute.

3. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo».

**4.100**

GERMANÀ, CUSIMANO

*Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: «e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali».*

**4.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio» con le seguenti: «prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli Enti all'uopo istituiti».*

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini».*

**4.2**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. ...**

1. L'articolo 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. – (*Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito*). – 1. Nel rispetto delle norme di tutela della *privacy* e della proprietà privata, gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca”».

**4.0.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 5.**

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».*

**5.3** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «un milione» con: «due milioni».*

**5.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «ed f)».*

**5.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».*

**5.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 6**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire le altre: «, escluse le navi,».*

**6.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, escluse le navi».*

**6.1** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese » con le altre: «periodo di un mese».*

**6.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «di recidiva.» Inserire il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».*

**6.3** (Nuovo testo) BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.5** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

## **Art. 7.**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire: «, escluse le navi».*

**7.3** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di quindici giorni».*

**7.5** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di un mese».*

**7.8** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO



*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva. Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».*

**7.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».*

**7.9** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.1** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.7** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza commerciale».*

**7.11** (Nuovo testo) BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».*

**7.10** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).*

**7.2** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).*

**7.13** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera f), sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le altre: «di un mese» e sostituire le parole: «non superiore a tre mesi» con le altre: «non inferiore a tre mesi».*

**7.12**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«...Le violazioni di cui al comma 1, primo capoverso, lettere d), e) ed f), sono riferite ad un anno solare».

**7.6**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

### **Art. 8.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla tutela dell'ecosistema marino e».*

**8.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. ...**

*(Misure in materia di fermo bellico e misure di accompagnamento sociale)*

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, si applicano anche per il periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, nonché, quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. La somma di lire 10.000 milioni è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 5.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» e in misura di lire 5.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE». In relazione ai cofinanziamenti co-

munitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 16.500 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono determinati i criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le somme da utilizzare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

6. In attuazione della normativa comunitaria in materia, la misura di cui al comma 3 può essere attuata, nell'ambito delle proprie competenze e delle relative disponibilità di bilancio, dalle regioni Sicilia e Sardegna».

#### **8.0.100**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.0.101, al comma 1, dopo la parola: «consistenza» sopprimere le parole: «e rappresentatività» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo principi in analogia con i parametri del Ministero del Lavoro e delle Camere di Commercio».*

*Al comma 2, dopo la parola: «agricole» sopprimere le altre: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,»; dopo la parola: «legge» inserire le altre: «sentite le centrali cooperative interessate» e sostituire le parole: «e rappresentatività» con le altre: «della base associata riferita al numero di cooperative e soci».*

#### **8.0.101/3**

GERMANÀ, BUCCI, MINARDO, BETTAMIO, CUSIMANO

*All'emendamento 8.0.101, ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «e rappresentatività».*

#### **8.0.101/2**

GERMANÀ

*All'emendamento 8.0.101, al comma 1, dopo la parola: «consistenza» sopprimere le parole: «e rappresentatività».*

**8.0.101/1** CUSIMANO, GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, RECCIA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Rappresentanza nei Comitati e nelle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. La rappresentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati ed alle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è determinata in rapporto alla loro consistenza e rappresentatività.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione della consistenza e rappresentatività di cui al comma 1».

**8.0.101**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Liquidazione del premio di arresto definitivo)*

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 e n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del 50 per cento, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri marittimi di iscrizione».

**8.0.102**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. È istituita, per gli anni 1999 e 2000, una misura sociale, qualora l'autorità sospenda obbligatoriamente l'attività di pesca. A tale sospen-

sione è correlata una misura sociale pari al minimo monetario garantito stabilito dal CCNL, e relativi oneri sociali ed assicurativi, in favore dei membri di equipaggio cui si applica il contratto collettivo nei periodi di attività, ed una indennità a favore degli armatori per reintegrare gli stessi dei costi impropri sopportati per mantenere la barca in armamento determinati dal MIPA in via forfetaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede, per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata «fondo speciale di parte corrente» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero dell'interno.».

**8.0.1** (Nuovo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Differimento di termini)*

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le navi esercenti la pesca, al 31 dicembre 1998, se la nave è armata da un residente nelle zone dell'obiettivo 1 da oltre due anni».

**8.0.3**

BUCCI, BETTAMIO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Disposizioni in materia di contratti speciali)*

1. La convenzione di arruolamento fra l'armatore di barca da pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere stipulata con contratto speciale di apprendistato e contratto di formazione lavoro aggiungendo l'aggettivazione di tale rapporto speciale dopo la qualifica indicata sul documento di autorizzazione rilasciato al marittimo (libretto di navigazione, foglio di ricognizione) nella convenzione di arruolamento la cui bozza è allegata al CCNL in vigore.».

**8.0.4**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e marine"».

**8.0.5**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 10.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «superiore a 18,38 KW è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di diporto» con le altre: «superiore a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca».*

**10.1** (Nuovo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«... Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuori bordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista.

... Agli effetti dell'immatricolazione nei Registri navi minori e galleggianti sono da ritenersi nuove costruzioni, oltre a quelle unità con impostazione di chiglia *ex novo* o provenienti dai Registri delle navi in costruzione, così come stabilito dagli articoli 136 e 137 del Codice della navigazione, anche tutte quelle navi o natanti che siano stati autocostruiti o che provengono dal diporto, dal traffico o dalla navigazione interna iscritti per la prima volta per essere destinati all'attività di acquacoltura. Per tali navi e natanti non sono richieste all'interessato certificazioni del cantiere sull'impostazione di chiglia o sulla costruzione.».

**10.2**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«... Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitato in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato».

**10.3**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 – *(Elaborazione del Piano nazionale della pesca)*. – 1. Il Ministro per le politiche agricole predispose annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, nonché della situazione economica, sociale ed occupazionale del settore e dello stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro per le politiche agricole, sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano”».

**10.0.103**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuoribordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione dei motori fuoribordo superiori a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalle normative vigenti in materia di diporto, qualora i richiedenti non siano già in possesso del titolo di motorista.».

**10.0.17**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Gli apparecchi ricetrasmittenti, con l'esclusione di apparecchi SSB, impegnati a bordo delle unità della pesca e di acquacoltura, ancorchè di tipo portatili muniti di omologazione, sono soggetti ad ispezioni periodiche ogni cinque anni, in deroga all'articolo 385 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, n. 156.».

**10.0.16**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Ittiturismo)*

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico».

**10.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Ittiturismo)*

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, singoli o associati in cooperativa, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura, lavorazione artigianale del prodotto ittico».

**10.0.27**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Incentivi per la riduzione dello sforzo di pesca)*

1. Allo scopo di incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore, i benefici di cui agli arti-



coli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dal 1° gennaio 2000 sono estesi alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata, alle seguenti condizioni:

a) il tempo lavorativo non superi le 220 giornate di pesca annuale;

b) le aziende beneficiarie effettuino il fermo temporaneo di pesca per trenta giorni consecutivi.

2. All'onere derivante dal precedente comma, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

**10.0.28**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Importazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto)*

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

*f-bis)* le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;».

**10.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)*

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

“1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

*r*) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca”».

#### 10.0.4

CUSIMANO, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)*

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

*r*) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca».

**10.0.6**

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;”;

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”».

**10.0.5**

CUSIMANO, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;”;

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”».

**10.0.7**

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Sportelli anagrafici autorizzati)*

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli «Sportelli anagrafici autorizzati». Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore ed istituite da almeno dieci anni.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole, prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

**10.0.8**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Sportelli anagrafici autorizzati)*

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli «Sportelli anagrafici autorizzati». Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

**10.0.19** (Nuovo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Misure di accompagnamento sociale)*

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 70.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole».

**10.0.32**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Misure di accompagnamento sociale)*

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 45.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole».

**10.0.9**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Ricapitalizzazione delle imprese cooperative)*

1. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

**10.0.10**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

**10.0.11**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

**10.0.22**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)*

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi».

**10.0.12**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)*

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi».

**10.0.18**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Differimento di termini)*

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le imprese di pesca, al 31 dicembre 1998».

**10.0.13**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di contratti speciali)*

1. La convenzione di arruolamento che disciplina i rapporti di lavoro tra l'armatore di impresa di pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere estesa alla stipula di rapporti di lavoro instaurati con contratto speciale di apprendistato ovvero con contratto di formazione e lavoro. La normativa specifica relativa alle modalità della formazione da impartire al di fuori del lavoro sarà disciplinata dalle parti sociali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nell'ambito dei progetti-quadro stabiliti a livello nazionale dal CCNL ed ai quali dare conformità come previsto dalle norme in vigore per ambedue le tipicità e rapporti di lavoro, recepita in un decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro».

**10.0.14**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN



Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(*Canoni radiotelevisivi per imbarcazioni da pesca*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni speciali per abbonamento alle diffusionsi televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca, sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati».

**10.0.23**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero per le politiche agricole realizza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all'estero, sulla politica della pesca e dell'acquacoltura.».

**10.0.30**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare il controllo e la vigilanza delle attività di pesca nel Canale di Sicilia e nel mare Adriatico, ai titolari delle unità abilitate alla pesca oltre le 20 miglia dalla costa è fatto obbligo di installare a bordo, entro il 31 dicembre 2001, il sistema di rilevazione della posizione (*blue box*). A detti fini, il Ministero per le politiche agricole è autorizzato a concedere ai richiedenti un contributo a fondo perduto nella misura dell'80 per cento della spesa documentata ed ammessa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che sono all'uopo prelevate per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**10.0.31**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

*(Medicinali a bordo di navi da pesca)*

1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall'obbligo di detenere a bordo un'attestazione rilasciata dal Direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità.».

**10.0.24**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

*(Visite periodiche alle stazioni radiotelefoniche VHF)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per le navi adibite alla pesca marittima con stazza lorda superiore alle 15 Tsl., il collaudo della stazione radiotelefonica VHF, precedentemente fissato annualmente dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è reso decennale. Le navi di stazza lorda inferiore a 15 tonnellate abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, restano esenti dai collaudi periodici, ad eccezione di quello previsto al momento della prima installazione dell'apparecchio radio.».

**10.0.25**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

*(Equiparazione dell'acquacoltura alla zootecnia)*

1. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è così modificato:

“Art. 2. – 1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che

esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci che in acque salmastre.

3. Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto."».

**10.0.26**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 5 della Tabella A è così sostituito:

“5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nell'acquacoltura, nella florovivaistica

– gasolio 30% (aliquota normale)

benzina 55% (aliquota normale)

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

Per l'acquacoltura, l'agevolazione per la benzina è limitata ai motori fuoribordo con potenza non superiore a 100 CV.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni di imposta sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture, all'estensione degli specchi acquei, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

**10.0.20**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Fermo definitivo)*

1. Le misure previste dall'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.».

**10.0.21**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**259ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bersani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C10ª, 0029ª)

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sul piano di dismissioni dell'Enel e sulla situazione dell'Alenia**  
(R046 003, C10ª, 0010ª)

Il presidente CAPONI, dopo aver ricordato i temi oggetto della audizione, dà la parola al Ministro Bersani per lo svolgimento di una informativa concernente sia il piano di dismissione dell'Enel che la situazione dell'Alenia.

Il ministro BERSANI precisa che è in corso di attuazione la riforma del sistema elettrico, dopo l'approvazione del recente decreto legislativo. È stato istituito un gruppo tecnico per la predisposizione dei singoli momenti della riforma, che riguarderà un ampio ventaglio di interventi, che vanno dalle fonti rinnovabili al contratto unico per il settore elettrico. Sono state realizzate già significative iniziative, tra le quali ri-

corda la definizione della rete di trasmissione nazionale, per la quale è stata indicata una nozione ampia in accordo anche con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Si sta procedendo, inoltre, alla verifica della congruità delle operazioni connesse alla individuazione dei gestori della rete, essendo state già costituite le società ed attuati i trasferimenti. Successivamente, saranno definite le nomine e attribuite le funzioni.

Per quanto concerne la dismissione dei 15 mila megawatt di energia, il Ministro ricorda che entro il prossimo 31 luglio l'Enel dovrà definire uno specifico piano, che sarà esaminato dal Governo ed eventualmente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al fine di evitare ritardi procedurali, è stata inviata all'Enel una lettera contenente i criteri che saranno utilizzati per la valutazione del piano. Tali criteri riguardano l'attuazione del regime di concorrenza, che non può che essere imperniato su soggetti di sufficiente consistenza produttiva ed organizzativa, nonché sulla composizione dei blocchi da alienare. La composizione deve essere definita, infatti, tenendo conto della esigenza di raggiungere un equilibrio, per ogni blocco, tra produzione di base e produzione di punta al fine di garantire la concorrenza in tutte le fasi. Inoltre, gli impianti dovranno essere assegnati in modo da favorire l'ammodernamento di quelli che siano in condizioni di essere ristrutturati: ogni blocco dovrà quindi avere al proprio interno impianti con tali caratteristiche. L'obiettivo è, a questo riguardo, quello di incentivare gli investimenti, soprattutto nel Mezzogiorno. Un criterio rilevante riguarda, infine, l'allocazione geografica degli impianti da attribuire ai diversi blocchi: in questo caso l'obiettivo dovrà essere quello di evitare la formazione di monopoli locali, privilegiando invece la realizzazione di distretti produttivi.

Il Ministro sottolinea, quindi, che nella individuazione degli acquirenti sarà considerata indispensabile la presentazione di offerte di acquisto corredate da piani industriali vincolanti, che indichino i periodi minimi di attività dei diversi impianti, i livelli occupazionali e le prospettive di investimento. Ribadisce che in sede di approvazione del piano che sarà presentato dall'Enel, il Governo verificherà l'attuazione dei criteri indicati sia in termini di concorrenza che di prospettive industriali. Precisa, al riguardo, che l'intera riforma è basata sulla realizzazione di un regime di concorrenza anche alla produzione e che la vendita dei 15 mila megawatt è appunto indispensabile per questo fine. D'altra parte, il meccanismo che è stato predisposto, con i vincoli di investimento che dovranno essere stabiliti per gli acquirenti, consente di seguire il processo di attuazione con serenità, dato che tutti i soggetti interessati saranno incentivati a rafforzarsi ed a competere su posizioni non marginali. Contestualmente, dovrà essere anche avviato il piano che riguarda espressamente l'Enel, con l'obiettivo di attuare una graduale diversificazione delle attività, in modo di consentire che tutti i soggetti possano definire autonomamente le loro strategie industriali.

Con riferimento, infine, al problema delle tariffe, il Ministro precisa che il Governo non si è occupato di tale materia per difendere il valore dell'Enel in vista della privatizzazione. Si è voluto, invece, approfondire il tema al fine di tutelare le aziende, che devono essere poste nella condizione

di raggiungere gradualmente risultati di efficienza senza perdere in competitività. Ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto in pieno accordo con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale si sta attuando un lavoro comune pienamente soddisfacente.

Il Ministro si sofferma, successivamente, sulla situazione dell'Alenia, ricordando che è stato aperto al Ministero un tavolo di carattere strategico per la valutazione delle prospettive connesse al processo di alleanze in corso. Ritiene che tale sede di confronto debba costituire un punto di riferimento per il tavolo sindacale, che si augura possa aprirsi al più presto.

Ricorda che il Governo e le imprese italiane del settore hanno definito una strategia in sede europea basata sulla ricerca di equilibrate composizioni industriali delle aziende. Tale strategia corrisponde all'esigenza di valorizzare le caratteristiche del settore italiano, ma deve anche essere iscritta all'interno di una concezione dell'integrazione europea che considera essenziale il raggiungimento di forme di coesione sui progetti e sulle attività concrete. Per Alenia si è quindi seguita tale linea di azione che ha portato agli accordi più recenti: le aziende hanno poi patuito forme di riorganizzazione basate su una prospettiva di rilancio dell'attività. Le trattative sono tuttora in corso e non vi sono indicazioni che consentano di affermare che l'intervento di un terzo soggetto acquirente abbia introdotto dei mutamenti sostanziali.

Intervengono quindi i senatori SELLA di MONTELUCE, PALUMBO, TRAVAGLIA, MUNGARI, FLORINO e DONISE per rivolgere domande e richieste di chiarimento al Ministro.

Il senatore SELLA di MONTELUCE è dell'avviso che tra le vicende della privatizzazione dell'Enel e quella dell'Alenia vi siano dei punti di contatto. In effetti, per quanto concerne il settore elettrico, occorrerebbe chiarire quale è il ruolo del Ministero del tesoro e quale peso hanno le preoccupazioni derivanti dalla limitazione delle tariffe con conseguenze negative sulle entrate per il bilancio dello Stato in seguito alla dismissione dell'Enel. Al tempo stesso, per quanto riguarda l'Alenia, occorre ricordare i finanziamenti autorizzati recentemente con legge e l'incremento di valore della società che dovrà trovare un proprio corrispettivo finanziario; ricorda anche di avere, in sede di approvazione delle norme sul finanziamento, sottolineato come sarebbe stato più opportuno investire in settori, come quello elettronico, a più elevata redditività.

Il senatore PALUMBO ritiene indispensabile che il Ministro dia assicurazioni sul ruolo prioritario che dovrà essere svolto, nella trattativa per Alenia, dal tavolo ministeriale recentemente istituito. A suo avviso, deve essere eliminata ogni preoccupazione in ordine al rischio che la presenza italiana nel settore assuma un rilievo esclusivamente societario, con la conseguente perdita di un ingente patrimonio industriale e la caduta dei livelli occupazionali. Si chiede, inoltre, se gli assetti societari in corso di definizione avranno carattere permanente o se, viceversa, si possano paventare ulteriori riorganizzazioni in tempi brevi. Ricorda che

nei due siti industriali Alenia della Campania si è registrata nel corso degli anni Novanta una diminuzione di occupazione per circa 1.400 addetti e che la situazione appare molto grave. Per tale ragione, chiede anche che sia esclusa ogni ipotesi di chiusura di uno dei due siti industriali.

Il senatore TRAVAGLIA osserva come il settore in cui si trova ad operare l'Alenia sia interessato da rilevanti mutamenti, che non sempre consentono di stabilire con chiarezza le tendenze in atto e le prospettive di sviluppo. Ricorda che sono stati approvati dal Parlamento significativi finanziamenti per il settore, ma che, ciononostante, progetti di grande rilievo, come quello «airbus» sembrano ancora lontani dall'essere attuati. Chiede al Ministro di fornire ulteriori elementi di informazione sulla situazione che si va delineando.

Il senatore MUNGARI ritiene che il Ministro dovrebbe fornire una chiarificazione compiuta sul tema delle tariffe elettriche e sui rapporti che, a questo riguardo, si sono instaurati tra Governo e Autorità per l'energia elettrica e il gas. Ciò appare tanto più necessario in quanto non può essere negato un nesso tra tariffe elettriche e privatizzazione dell'Enel, da cui discende anche un orientamento del Ministero del tesoro, che sembra preoccupato di garantire il livello di entrate preventivate. Si chiede se una possibile chiave di lettura che giustifichi l'ottimismo del Governo sul raggiungimento di una soluzione soddisfacente sia quella di utilizzare il contenimento delle tariffe elettriche anche come mezzo per tenere sotto controllo possibili spinte inflazionistiche.

Il senatore FLORINO si sofferma sulle vicende che hanno condotto alla attuale situazione dell'Alenia, indicando come siano individuabili precise responsabilità di carattere politico nelle scelte che sono state compiute. È evidente, infatti, che il Governo e le forze politiche di maggioranza hanno privilegiato i soggetti più forti del settore, determinando le condizioni di un sempre più evidente depauperamento del patrimonio industriale ed un crollo dei livelli occupazionali. Ricorda di aver presentato anche in tempi non recenti interrogazioni molto circostanziate sulla situazione dell'Alenia e sulle conseguenze derivanti dalle operazioni di carattere societario che erano state avviate.

Con riferimento agli ultimi sviluppi delle trattative in corso, ritiene che l'intervento della nuova impresa acquirente possa creare seri problemi, soprattutto in ragione della sovrapposizione in significativi settori produttivi (ad esempio, in campo missilistico) con le attività della Alenia. Vi è quindi il rischio che siano ancora una volta penalizzate le aree più deboli del Paese ed in particolare quelle del Mezzogiorno.

Il senatore DONISE sottolinea come nel suo intervento introduttivo il Ministro abbia precisato che in sede ministeriale, attraverso il tavolo appositamente istituito, saranno considerati gli aspetti industriali e le prospettive di carattere strategico derivanti dalle alleanze in corso di realizzazione. La trattativa sindacale potrà quindi contare su un punto di

riferimento più generale ed ottenere garanzie sul rilancio e lo sviluppo delle attività produttive. Nel chiedere al Ministro conferma di tale interpretazione, auspica che, con riferimento alle recenti iniziative di utilizzazione della cassa integrazione, sia possibile prevedere una pausa di riflessione proprio in relazione alle prospettive di rilancio delle aziende Alenia.

Il ministro BERSANI replica agli intervenuti ribadendo che non vi è stata alcuna contrapposizione tra Governo e Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le valutazioni che sul tema delle tariffe elettriche sono state inserite nel Documento di programmazione economico-finanziaria non hanno ad oggetto, infatti, il valore dell'Enel in vista delle prossime dismissioni. Esse sono invece finalizzate a garantire che l'obiettivo della riduzione delle tariffe, pienamente condiviso e perseguito dal Governo, sia realizzato con gradualità, al fine di non danneggiare le aziende. Al tempo stesso, le aziende debbono essere cointeressate al raggiungimento di una maggiore efficienza produttiva, creando così le condizioni che garantiscano il decremento delle tariffe in un contesto di riorganizzazione concorrenziale del settore.

Per quanto concerne la situazione dell'Alenia, osserva che non si può dimenticare il fatto che tale azienda opera in un settore interessato da un processo di continuo adeguamento organizzativo. Esso deriva dall'incremento della utilizzazione del *software* nei processi produttivi con conseguente riduzione della manodopera: è, questa, una evoluzione che ha portato in tutti i principali paesi europei ad una riduzione della occupazione nel settore. Tuttavia, occorre considerare le prospettive in termini non pessimistici, in quanto il quadro di riferimento appare mutato, negli ultimi anni, a favore delle imprese italiane. Precisa, al riguardo, che la Alenia non è in vendita, anche se vi sarebbero certamente dei soggetti imprenditoriali interessati all'acquisto; è invece in atto una trattativa per definire una composizione industriale, in ambito europeo, che dia garanzie di tenuta e di sviluppo. Sono in corso, al riguardo, le opportune verifiche anche in seguito all'intervento di un nuovo soggetto imprenditoriale, ma non vi è alcun obbligo contrattuale, per l'Alenia, di giungere necessariamente ad un accordo anche con il nuovo interlocutore. La situazione va quindi tenuta sotto controllo e le trattative devono essere condotte, come sta facendo Finmeccanica, tenendo conto della complessità degli obiettivi.

Il Ministro, dopo aver escluso che sia stato mai sollevato un problema di dismissioni di siti industriali, ribadisce che il tavolo strategico istituito al Ministero è appunto finalizzato a compiere tutte le verifiche che si renderanno, di volta in volta, necessarie per condurre in porto in modo soddisfacente la trattativa. Auspica che ciò possa giovare all'avvio della trattativa sindacale, che dovrebbe potersi svolgere in un contesto di garanzie e con segnali di disponibilità e di confronto reali.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,45.*



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**369<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono la sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione Masini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

La sottosegretaria MASINI risponde all'interrogazione n. 3-02910, precisando preliminarmente che il Governo si è attivato con il massimo impegno per favorire ogni iniziativa finalizzata alla riqualificazione ed alla sicurezza degli edifici scolastici.

Come rilevato nell'interrogazione, di cui il presidente Smuraglia è primo firmatario, una volta completata, con decreto ministeriale 29 settembre 1998 la normativa di settore, è stata emanata la circolare ministeriale n. 29/99 che vuole esser il punto di avvio per una riconsiderazione organica della materia relativa alla sicurezza delle scuole.

In essa è stato sottolineato come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti locali vada sviluppato nel segno di una migliore integrazione e con spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente locale e scuola sia per gli aspetti tecnici che per quelli generali di espressione della comunità locale, nel rispetto delle ripartizioni delle competenze stabilite per legge.

Con la circolare n. 29/99 sono state fornite puntuali indicazioni sugli adempimenti che fanno capo al dirigente scolastico, identificato dal D.M. n. 292 come datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994.

È stato previsto inoltre che il dirigente scolastico può far fronte agli oneri riguardanti la stesura del documento di valutazione dei rischi

con gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo e didattico, utilizzando a tal fine anche le eventuali economie derivanti dall'applicazione della circolare del Ministero dell'interno 14 gennaio 1999.

Sono stati attivati, inoltre, corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per presidi e direttori didattici e si intende promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione da concordare nelle opportune sedi sindacali, per le figure sensibili e per i responsabili del servizio prevenzione e protezione.

Premesso inoltre che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 23 del 1996 sono già stati assegnati 1569 miliardi per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, con particolare riferimento proprio all'adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici e che altri 385 miliardi relativi al primo anno del secondo triennio di programmazione sono attualmente in fase di ripartizione, si fa presente che l'impegno relativo all'edilizia scolastica sollecitato nell'accordo con le forze sociali del dicembre dello scorso anno, ha trovato un'attenzione particolare nel Documento di programmazione economica e finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, che orienta gli interventi del Governo, in tema di offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico verso cinque macro-obiettivi, uno dei quali è l'infrastrutturazione del sistema, comprensiva della riqualificazione dell'edilizia scolastica pubblica ed universitaria e del completamento del piano di investimenti nelle tecnologie informatiche.

È inoltre, in fase di elaborazione un piano pluriennale del Governo (cosiddetto *Master-plan*) per un'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, che riprende il quarto obiettivo del Documento di programmazione economico finanziaria, prevedendo un sistema di azioni volte alla riqualificazione dell'edilizia scolastica con particolare attenzione alla scuola per l'infanzia e alle strutture del Mezzogiorno. Nella sua redazione definitiva, il piano definirà le risorse disponibili per tali finalità.

Si fa presente, inoltre, che per facilitare l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 e superare i problemi connessi con i tempi di realizzazione delle opere e con le difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, il disegno di legge concernente l'autonomia e l'ordinamento degli Enti locali, approvato in via definitiva al Senato il 22 luglio, ha introdotto alcune disposizioni che consentono di dare certezza alla realizzazione dei suddetti interventi.

L'articolo 15 di detto provvedimento legislativo, infatti, prevede che gli interventi previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 542 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 649 del 1996, e modificato dalla legge n. 340 del 1997, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti e enti competenti.

In caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani, detti soggetti e enti rispondono a norma delle disposizioni vigenti.

A tal fine le Regioni possono anche autorizzare l'utilizzo di eventuali economie derivanti dai finanziamenti disposti dalle leggi n. 488 del 1986 e n. 430 del 1991 in materia di edilizia scolastica.

Per gli stessi fini gli adempimenti di cui al D.M. n. 382 del 1998, di competenza dei dirigenti scolastici, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

Il presidente SMURAGLIA, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, esprime apprezzamento per le dichiarazioni e gli impegni contenuti nella risposta della Sottosegretaria, facendo però presente che i provvedimenti finora adottati si risolvono per molti versi in un'ulteriore diluizione dei tempi – in alcuni casi fino al dicembre 2000 e in altri addirittura fino al 2004, come risulta dalle dichiarazioni della rappresentante del Governo – per adempimenti che sono invece necessari ed urgenti. Auspica pertanto un preciso impegno del Governo affinché, indipendentemente dai termini definiti dai predetti provvedimenti, si adottino tutte le misure per accelerare il processo di ammodernamento degli impianti scolastici e di adeguamento degli stessi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, nell'interesse di tutti gli utenti degli istituti d'istruzione.

La SOTTOSEGRETARIA assicura il Presidente che il Governo aderisce in pieno alle sue raccomandazioni.

Il sottosegretario CARON risponde quindi all'interrogazione n. 3-02745, precisando preliminarmente che la questione in esso sollevata, ha trovato una sua definizione nella recentissima legge n. 144 del 1999, come egli si riserva di chiarire in seguito dopo una breve premessa volta a meglio inquadrare la problematica.

La normativa attualmente in vigore prevede infatti che gli importi dell'indennità di mobilità non variano nell'arco temporale di fruizione della stessa. Ciò in quanto il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, non è più operante a seguito dell'intervenuta abolizione dell'indennità di continuità.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 1994 – che ha stabilito, tra l'altro, la rivalutazione, a partire dal 10 gennaio 1995, degli importi massimi del trattamento straordinario di integrazione salariale, fissandola in una misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo – trova applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno dal quale decorre la rivalutazione monetaria e non anche per gli anni precedenti.

La legge n. 144 del 1999 già citata, all'articolo 45, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. In particolare, l'articolo predetto prevede, così come auspicato dagli interroganti, l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità, con una decorrenza che dovrebbe essere fissata al 10 gennaio 2000, nella

misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo; prende atto dell'impegno ad affrontare in positivo la questione sollevata nell'atto ispettivo di cui è primo firmatario, ma rileva che occorrono misure tempestive, anche perché, nel frattempo, sono sempre di più i lavoratori che ricorrono al magistrato per far valere i loro incontestabili diritti.

Il sottosegretario CARON risponde quindi all'interrogazione n. 3-02522, osservando che essa pone l'attenzione sul trattamento riservato ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, con particolare riferimento alla regione Sardegna, nel caso in cui vengano utilizzati per un orario settimanale eccedente le 20 ore. Il decreto legislativo n. 468 del 1997, all'art. 8, prevede che i lavoratori in questione sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e che, nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, agli stessi compete un importo integrativo. È quindi, espressamente prevista la possibilità di prolungamento dell'orario con corrispondente attribuzione, da parte dell'ente promotore o gestore dei progetti, di un sussidio mensile integrativo, pari, nel caso di specie, a L. 200.000. La disposizione innanzi ricordata, non costituisce peraltro una innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 468 bensì un principio già contenuto nella legislazione precedente in materia.

A fronte di un impegno di 20 ore settimanali, invece, i lavoratori in questione ricevono l'assegno corrisposto dall'INPS pari, a partire dal 10 gennaio del corrente anno, a L. 850.000 mensili, secondo l'adeguamento di cui all'articolo 45, comma 9 della legge n. 144 del 1999 oltre all'assegno per il nucleo familiare, eventualmente spettante.

Sotto il profilo previdenziale, altro specifico punto di interesse dell'interrogazione, si fa presente che per il periodo di utilizzazione nei progetti di lavori socialmente utili, agli interessati viene riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa valida ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei predetti periodi affinché la contribuzione sia valida anche ai fini della determinazione della misura della pensione.

Si fa presente, altresì, che il criterio di delega in materia di riforma degli incentivi all'occupazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera s) della legge n. 144 del 1999, prevede, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità e in lavori socialmente utili, la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

In conclusione, nel caso di specie, non sembrerebbe rinvenirsi alcuna errata interpretazione da parte dell'amministrazione regionale.

Il senatore PIZZINATO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia, anche per la puntuale illustrazione delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 468 e con la legge n. 144 del 1999 in materia di disciplina dei lavoratori socialmente utili: la questione posta dall'interrogazione di cui è firmatario riguarda peraltro l'interpretazione data dai competenti organi della regione Sardegna al predetto decreto legislativo ed alle relative circolari ministeriali di attuazione relativamente alle modalità per l'erogazione di un sussidio integrativo, di lire 200 mila mensili, previsto dalla legge regionale n. 7 del 1997. L'assessorato al lavoro ed alla formazione professionale della regione sarda ha infatti ritenuto di dover subordinare l'erogazione di detto contributo ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre le venti ore settimanali previste dal decreto legislativo n. 468, richiedendo pertanto ai lavoratori socialmente utili di recuperare circa due mesi di lavoro, con riferimento al periodo compreso tra gennaio e dicembre 1998. Si viene pertanto a determinare un notevole prolungamento dell'orario di lavoro mensile, che diventa simile a quello previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione, e si risolve pertanto in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori socialmente utili, che percepiscono un compenso assai esiguo e sono inoltre sostanzialmente privi di copertura previdenziale. Il problema posto con l'interrogazione in corso di svolgimento resta pertanto aperto, e per tale motivo, il senatore Pizzinato sollecita nuovamente il Governo affinché valuti le posizioni assunte dalla regione Sardegna e la rispondenza di esse con la legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**344<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE***(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso.

Il relatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.40, ritirando l'emendamento 2.34 anche nelle sue nuove formulazioni.

Dopo interventi dei senatori FLORINO, RIZZI, LAURO e VELTRI, il presidente GIOVANELLI, dichiarati conseguentemente decaduti i subemendamenti all'emendamento 2.34, fissa per le ore 13 di domani il termine per la presentazione di nuovi subemendamenti all'emendamento 2.40.

Prende atto la Commissione.

Riprende l'espressione dei pareri del relatore sui rimanenti emendamenti proposti all'articolo 2, compresi quelli volti ad introdurre dopo di esso articoli aggiuntivi.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario agli emendamenti 2.35, 2.36, 2.37, 2.0.1, 2.0.2, 2.08, 2.0.16 e 2.0.27; si dichiara altresì contrario agli ordini del giorno nn. 10 ed 11.

Il Relatore si dichiara favorevole agli emendamenti 2.0.3 (se riformulato secondo le richieste della 5<sup>a</sup> Commissione permanente), 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9 (se riformulato secondo le richieste della 5<sup>a</sup> Commissione permanente), 2.0.10, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18 (nuovo testo), 2.0.19 (terzo nuovo testo), 2.0.20 (nuovo testo), 2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.60.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.0.28, mentre egli stesso riformula gli emendamenti 2.0.11 e 2.0.12 e 2.0.13 recependo tra l'altro le condizioni della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 2.0.26, così come il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 2.0.17 (nuovo testo), 2.0.9 (nuovo testo) e 2.0.16.

Il senatore RIZZI mantiene l'emendamento 2.0.16, anche a sua firma.

Il senatore MANFREDI invita i proponenti a meglio tipizzare le fattispecie di cui all'emendamento 2.0.31, mentre il senatore CARCARI-NO aggiunge firma all'emendamento 2.0.10.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1/1, 2.1 (terzo nuovo testo), 2.5, 2.14, 2.17 (a condizione che sia riformulato), 2.19 (a condizione che sia riformulato), 2.24 (a condizione che sia riformulato), 2.27 (a condizione che sia riformulato), 2.0.3 (nuovo testo), 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.20 (a condizione che sia riformulato), 2.0.21, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.30 e 2.0.31. Sull'emendamento 2.40 esprime parere favorevole, ma invita a sostituire al primo capoverso la parola «redatto» con «proposto», mentre al terzo capoverso occorrerebbe prevedere che la funzione di vigilanza sia in capo al Ministero (e non al Ministro) ed eliminare il riferimento all'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, essendo sufficiente il rinvio normativo ivi contemplato.

Il Governo è invece contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21 (nuovo testo), 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37 (benché una diversa formulazione potrebbe destinare dieci miliardi a Sesto San Giovanni), 2.0.1 (alla luce del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente), 2.0.2, 2.0.8, 2.0.10, 2.0.16, 2.0.22, 2.0.27, 2.0.28 e 2.0.29. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.0.18 (nuovo testo), 2.0.19 (terzo nuovo testo) e 2.0.23; non si esprime sull'emendamento 2.15 né sull'ordine del giorno n. 9, in quanto assorbibili in altri emendamenti.

Il Ministro si dichiara contrario alla proposta di stralcio n. 1, così come all'ordine del giorno n. 11 (non constandogli la presenza di persone sull'area demaniale di Bagnoli soggetta a bonifica); invita al ritiro dell'ordine del giorno n. 3 (se non riformulato adeguatamente), mentre si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 10 laddove riformulato.

Il senatore COLLA riformula l'ordine del giorno n. 10 nel seguente testo, che accoglie le proposte del Governo nonché una richiesta del senatore Rizzi:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9, del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la documentazione dettagliata delle risorse economiche spese fino ad oggi».

0/3833/10 (Nuovo testo)/13

COLLA, RIZZI

Il ministro RONCHI dichiara che accoglierà l'ordine del giorno n. 10 (nuovo testo), laddove ripresentato in Assemblea, purché la relativa documentazione non risulti già prodotta in Commissione dai suoi uffici nel corso delle audizioni svolte.

Il senatore LAURO, dopo aver dichiarato di aggiungere firma all'ordine del giorno n. 10 (nuovo testo), contesta le informazioni del Governo sull'area demaniale di Bagnoli affermando che nel sito risiedono stabilmente diverse persone.

Il senatore CARCARINO, ritirato l'emendamento 2.7, trasforma l'emendamento 2.5 in subemendamento 2.1/2.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.0.22 e riformula nel senso richiesto dalla 5<sup>a</sup> Commissione gli emendamenti 2.24 e 2.27.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sui sub emendamenti 2.1/1 e 2.1/2.

Il senatore RIZZI dichiara voto contrario all'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), giudicandolo inutilmente punitivo nei confronti dei cittadini per l'inerzia delle regioni in cui vivono.

Il senatore LAURO richiede l'espressione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo). Gli risponde il Presidente dichiarando che tale parere non è contemplato in sede referente su emendamenti. Il senatore – che interviene alla seduta in sostituzione del senatore Lasagna – dichiara allora che, in dissenso dal proprio Gruppo, si asterrà dalla votazione.

I senatori POLIDORO, VELTRI e BORTOLOTTO dichiarano voto favorevole all'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), che su richiesta del ministro RONCHI è ulteriormente riformulato dal relatore CAPALDI.



La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.1 (quarto nuovo testo), nel testo subemendato; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento 2.9; è quindi approvato l'emendamento 2.10.

La Commissione, in unica votazione, respinge gli emendamenti 2.11 e 2.12, di contenuto identico.

Il senatore LAURO trasforma l'emendamento 2.13 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 4 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

ad indirizzare la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di Posidonia Oceanica in particolare verso le isole minori».

0/3833/13/13

LAURO

Previo parere favorevole del relatore CAPALDI, il ministro RONCHI dichiara che accoglierà l'ordine del giorno n. 13 laddove ripresentato in Assemblea.

La Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 13.

Il senatore VELTRI invita il Relatore a riformulare l'emendamento 2.14; si associano il senatore POLIDORO ed il ministro RONCHI.

Dopo che il Relatore ha riformulato l'emendamento 2.14 in un nuovo testo, esso è accolto dalla Commissione; ne risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.15.

Il senatore LAURO, dopo un intervento del senatore CARCARINO, ritira l'emendamento 2.16, dichiarandosi soddisfatto di un impegno assunto dal ministro RONCHI, il quale ha accettato l'invito ad inviare le squadre di pulizia marittima al largo della spiaggia dei Maronti.

Il senatore VELTRI accetta la richiesta di riformulare l'emendamento 2.17 in un nuovo testo che, previa aggiunta di firma del senatore CARCARINO, risulta poi accolto dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 2.18.

Il relatore CAPALDI accoglie la riformulazione suggerita dal Governo per l'emendamento 2.19, salvo la richiesta di soppressione dell'ul-

timo periodo del capoverso *6-quinquies*, che mantiene per la sua valenza sollecitatoria; dopo le reiterate obiezioni del Ministro, il Relatore accetta comunque di riformulare il contenuto di tale capoverso.

Il senatore CARCARINO giudica preoccupante il contenuto dell'emendamento 2.19, anche nel nuovo testo.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.19 (nuovo testo); risultano preclusi gli emendamenti 2.20 e 2.21.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.22 e 2.23 di contenuto identico.

L'emendamento 2.24 (nuovo testo), dopo un contraddittorio tra il senatore LAURO ed il ministro RONCHI, è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.25 e 2.26, di contenuto identico.

Il senatore MANFREDI lamenta che l'emendamento 2.27 (nuovo testo) lasci completa discrezionalità al Ministero dell'ambiente, mentre sarebbe preferibile che la legge introducesse criteri di trasparenza e di selezione; una maggiore pubblicità consentirebbe di evitare forme di clientelismo.

Su invito del presidente GIOVANELLI, il senatore BORTOLOTTI mantiene l'emendamento 2.27 (nuovo testo), mentre le proposte di riformulazione andranno riferite all'ordine del giorno n. 9, nella medesima materia.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.27 (nuovo testo); indi sono respinti, in unica votazione, gli emendamenti 2.28 e 2.29, di contenuto identico.

Il senatore LAURO, recependo le richieste del Presidente, riformula l'ordine del giorno n. 9 nel seguente nuovo testo, al quale il senatore MANFREDI dichiara di aggiungere firma:

«Il Senato,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

premesso che:

i citati commi prevedono il potenziamento delle risorse umane anche con contratti a tempo determinato e contratti di formazione,

impegna il Governo:

a darne adeguata informazione preventiva, anche tramite il notiziario informativo del Ministero;

a preferire, nella selezione del personale, coloro i quali abbiano conseguito i migliori voti di diploma e di laurea».

0/3833/9 (Nuovo testo)/13

LAURO, RIZZI

Previo parere favorevole del Relatore e dichiarazione di accoglimento del Governo (laddove ripresentato in Assemblea) l'ordine del giorno n. 9 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il senatore STANISCIA, sull'ordine dei lavori, fa presente che sono in corso i lavori di Assemblea e che deve necessariamente allontanarsi per prendervi parte.

Il presidente GIOVANELLI replica che non gli è giunta alcuna richiesta dai Gruppi, né tantomeno dalla Presidenza del Senato, di sconvozione fino a quando non si procederà a votazioni in Assemblea.

Il senatore VELTRI, accedendo alle richieste di riformulazione avanzate, modifica l'ordine del giorno n. 3 nel seguente nuovo testo, al quale il senatore MANFREDI dichiara di aggiungere firma:

«Il Senato,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

considerato:

che presso il Ministero dell'ambiente operano numerose strutture, composte in massima parte da soggetti esterni alla amministrazione e che negli ultimi anni queste hanno subito un significativo incremento;

che tali strutture hanno compiti e funzioni diversificate che comprendono sia l'espressione di pareri formalmente incardinati in procedimenti amministrativi, sia lo svolgimento di più generiche funzioni di consulenza e supporto;

che le norme che regolano le strutture citate sono a loro volta diversificate e non prevedono omogeneità di criteri e di obblighi dal punto di vista delle prestazioni;

che la selezione dei soggetti avviene sostanzialmente su base discrezionale;

che è obiettivo prioritario addivenire ad una amministrazione efficiente, qualificata professionalmente e motivata nello svolgimento delle funzioni di istituto, rendendola stabilmente adeguata ai complessivi compiti che il Ministero deve svolgere;

che la presenza di tali strutture a volte rende più difficoltosa l'assunzione di indirizzi e direttive omogenee anche rispetto alla attività dei servizi del Ministero;

che le norme vigenti finalizzate alla riorganizzazione e alla qualificazione professionale del Ministero sono ancora parzialmente attuate;

che le esigenze di contrazione della spesa corrente che spesso penalizzano il personale di ruolo, vengono di fatto sottovalutate nel mo-

mento in cui si assume la decisione di creare nuove ed ulteriori strutture di supporto;

che la acquisizione di supporti tecnico-scientifici di carattere specialistico viene garantita da specifiche convenzioni, peraltro in atto, con enti ed istituti di ricerca attraverso il rapporto con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e che tali convenzioni comportano oneri anche rilevanti,

impegna il Governo:

a limitare il ricorso ad altri esperti e comandati prima dell'avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettera a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

a rilanciare il ruolo delle strutture ordinarie della amministrazione, riqualificare il personale, razionalizzare la struttura organizzativa, evitare duplicazioni di studi ed attività;

a riorganizzare tali strutture, anche nell'ambito del riassetto del Ministero dell'ambiente secondo lo schema di regolamento esaminato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 1999;

a ricondurre tutte le attività svolte da organismi esterni al Ministero dell'ambiente in un quadro istituzionale omogeneo agli indirizzi dello schema di decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del governo che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

0/3833/3 (Nuovo testo)/13

VELTRI, SPECCHIA, MAGGI

Il presidente GIOVANELLI accantona l'ordine del giorno testè formulato, nonché tutti gli emendamenti (e la proposta di stralcio, nonché i due ordini del giorno) proposti al comma 9 dell'articolo 2.

La Commissione, dopo prova e controprova, accoglie a maggioranza gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, di contenuto identico.

Il senatore POLIDORO riformula l'emendamento 2.0.3 nel testo cui era vincolato il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.0.3 (nuovo testo). È poi approvato, dopo prova e controprova, l'emendamento 2.0.4, risultandone conseguentemente assorbito l'emendamento 2.0.5.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ritirato l'emendamento 2.0.8, la Commissione respinge l'emendamento 2.0.10.

Dopo interventi del ministro RONCHI e del senatore MANFREDI, il presidente GIOVANELLI propone di rinviare il seguito dell'esame,

allo scopo di consentire al relatore di raggiungere una formulazione omogenea per tutti gli emendamenti riguardanti i parchi minerari.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E INTEGRAZIONE  
DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA  
(A007 000, C13<sup>a</sup>, 0055<sup>o</sup>)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta notturna è sconvocata; per il seguito delle sedute della Commissione per la settimana in corso l'ordine del giorno è poi integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833****Art. 2.**

*All'emendamento 2.1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».*

**2.1/1**

BORTOLOTTO

*All'emendamento 2.1, capoverso 1, dopo le parole: «le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente» inserire le seguenti: «, o che non si trovano nella fase di avviamento,».*

**2.1/2**

CARCARINO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-ter. Per le finalità del comma 1-bis è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

**2.1** (Terzo nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 3.000 milioni annui nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-ter. Per le finalità del comma 1-bis è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

**2.1** (Quarto nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

**2.2**

COLLA, RIZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

**2.3**

COLLA, RIZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».*

**2.5**

CARCARINO

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».*

**2.7**

CARCARINO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».*

**2.9**

COLLA, RIZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».*

**2.10**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

**2.11**

COLLA, RIZZI

*Sopprimere il comma 4.*

**2.12**

COLLA, RIZZI

*Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», aggiungere le seguenti: «, ed in particolare per le isole minori,».*

**2.13**

LAURO, RIZZI



*Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo:* «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».

**2.14**

IL RELATORE

*Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo:* «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura.».

**2.14** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole:* «l'anno 2001», *aggiungere le seguenti:* «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».

**2.15**

LAURO, RIZZI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata «Salina di Cervia» e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».

**2.16**

LAURO, RIZZI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo 18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di riferimento delle aree marine protette».

**2.17**

VELTRI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'istituzione delle aree protette marine, di cui agli articoli 5, comma 2, e 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente».

**2.17** (Nuovo testo)

VELTRI

*Sopprimere il comma 6.*

**2.18**

COLLA, RIZZI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

*c*) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a*);

*c*-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato”.

*6-ter.* La copertura dei posti di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*6-quater.* La copertura dei posti di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*6-quinquies.* La procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma *6-bis* del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».

**2.19**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis.* Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

*c)* il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a)*;

*c-bis)* i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni pubbliche e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”.

*6-ter.* La copertura dei posti di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*6-quater.* La copertura dei posti di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*6-quinquies*. La procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma *6-bis* del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere proposto dal Ministero dell'ambiente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venga rispettato il termine di cui al presente periodo, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».

**2.19** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«*6-bis*. Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

*c*) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a*). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

**2.20**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«*6-bis*. Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX»».

**2.21** (Nuovo testo)

CARCARINO

*Sopprimere il comma 7.*

**2.22**

COLLA, RIZZI

*Sopprimere il comma 7.*

**2.23**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

**2.24**

BORTOLOTTO

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni, avvalendosi per la selezione della collaborazione del FORMEZ. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 1500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.*

**2.24** (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

*Sopprimere il comma 8.*

**2.25**

COLLA, RIZZI

*Sopprimere il comma 8.*

**2.26**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

**2.27**

BORTOLOTTO

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 1000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.*

**2.27** (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

**2.28**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di ri-qualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

**2.29**

POLIDORO, RESCAGLIO

## PROPOSTA DI STRALCIO

*Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.*

**1.**

LAURO, RIZZI, FLORINO

## EMENDAMENTI

*Sopprimere il comma 9.*

**2.30**

COLLA

*Sopprimere il comma 9.*

**2.31**

FLORINO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Il comma 9 è sostituito dai seguenti:*

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni

dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426".

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonchè agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.32

BORTOLOTTO

*Il comma 9 è sostituito dai seguenti:*

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con



modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».».

**2.33****BORTOLOTTO**

*Il comma 9 è sostituito dai seguenti:*

«9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è redatto, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1 della legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri,

nonché un termine per la conclusione dei lavori ed un motivato parere del comune di Napoli.

*9-ter.* Per far fronte agli oneri previsti dal comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*9-quater.* Il comitato di coordinamento e la commissione di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 582 del 1996 cessano le loro funzioni con la data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 9. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano è posta in capo al Ministro dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

*9-quinquies.* In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o tramite società partecipata, di acquisire dall'IRI o da altra società dello stesso gruppo la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con le condizioni e modalità di cui ai commi seguenti.

*9-sexies.* L'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli può avvenire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituite dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge n. 127 del 1997. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal comma *9-quinquies*, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione.

*9-septies.* Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, dovranno rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato sarà detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.

*9-octies.* In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro

proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo periodo del comma 9-*septies*, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione sarà detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assumerà gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell'intervento pubblico saranno reintroitati dallo Stato.

9-*nonies*. All'articolo 1 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 sono abrogati i commi 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12».

**2.40**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.34, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'IRI e la Società Bagnoli S.p.A. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività di bonifica su Bagnoli».

**2.34/8**

FLORINO

*All'emendamento 2.34, comma 9, capoverso 4-quater, dopo la parola: «modalità» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «per il coordinamento e la vigilanza del piano oltre la commissione degli esperti già operante, il Prefetto e 3 magistrati della DDA sostituiranno le strutture di coordinamento e di alta vigilanza attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».*

**2.34/1**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.34, comma 9, capoverso 4-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini di ridurre gli ulteriori costi per la bonifica, la conservazione e la manutenzione dei manufatti di valore archeologico riconosciuti tali dall'articolo 31, comma 43, della legge n. 488 del 1998 (cosiddetto «collegato» alla legge finanziaria per l'anno 1999) i sedici (16) reperti di archeologia industriali individuati vengono ridotti a 3».*

**2.34/2**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino alla parola: «economica» con le seguenti: «A modifica dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996 allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio, lo sviluppo e l'occupazione l'incarico viene affidato al soggetto imprenditoriale, nazionale od estero, esperto di piani di risanamento di territori ex industriali, che risultasse vincitore di un concorso internazionale da bandire dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base degli esiti dei primi sondaggi effettuati».*

**2.34/3**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «i comuni di Napoli e/o Pozzuoli» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».*

**2.34/5**

LAURO

*All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».*

**2.34/7**

FLORINO

*All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sopprimere le parole: «e/o privati».*

**2.34/6**

LASAGNA

*All'emendamento 2.34, comma 9-quater, dopo la parola: «Bagnoli S.p.A.» aggiungere le seguenti: «L'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582, e del suo aggiornamento rientra nell'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni».*

**2.34/4**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*Il comma 9 è sostituito con i seguenti:*

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legi-

slativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che è presentato dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582; il progetto è redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

*4-ter.* All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

*4-quater.* L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

*4-quinquies.* Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*4-sexies.* Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvede il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma”.

*9-bis.* Il progetto di cui al secondo periodo del comma *4-bis* dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*9-ter.* Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può subentrare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-*quater*. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti prima delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale"».

**2.34** (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».*

**2.35**

TRAVAGLIA, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

*Al comma 9, sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».*

**2.36**

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'ammi-

nistrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

- a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;
- b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
- c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».

**2.37**

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**2.0.1**

RIZZI, LASAGNA, MANFREDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**2.0.2**

D'URSO, MELUZZI, GIOVANELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Par-

co nazionale "Costa Teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale "Costa Teatina" è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.*

**2.0.3**

STANISCIÀ, POLIDORO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa Teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale "Costa Teatina" è finanziata nei limiti massimi di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.*

**2.0.3** (Nuovo testo)

STANISCIÀ, POLIDORO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

*“ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”.*

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 1».

**2.0.4**

VELTRI



*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 36, della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

“*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”».

**2.0.5**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 6, dell'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*), aggiungere la seguente:

“*l-ter*) Monte Baldo”».

**2.0.6**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopprimere le parole: “di concerto con il Ministro della marina mercantile e”».

**2.0.7**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “di Enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,” e alla lettera *i*) del comma 1, articolo 13-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “a favore di enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “non-

chè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

## 2.0.8

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali culturali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Sono organi del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna:

il Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna;

il Consiglio direttivo, composto dal presidente del Parco che lo presiede, dal presidente della regione Sardegna o suo delegato, da un rappresentante dei presidenti delle province interessate, da un rappresentante nominato d'intesa fra i Ministeri interessati, un rappresentante dell'università e della ricerca nominato dal presidente della regione, quattro rappresentanti designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio;

l'assemblea del Consorzio del parco, costituita dai sindaci in carica dei comuni ricadenti all'interno del parco o da loro delegati, dai presidenti delle province interessate o da loro delegati, dagli assessori della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'industria della regione autonoma della Sardegna o da un loro delegato, nonché da un delegato di ciascuno dei Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, dell'industria, il commercio e dell'artigianato;

il collegio dei revisori dei conti composto da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente e due designati dal presidente della regione Sardegna;

il direttore, nominato dal consiglio direttivo, al quale partecipa senza diritto di voto.

4. L'assemblea del Consorzio, su proposta del consiglio direttivo, approva lo statuto del parco che regola l'attività e l'organizzazione del Consorzio e che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.

5. All'onere finanziario derivante dalle spese di organizzazione e di funzionamento del parco, nel limite massimo di 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente per il 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

**2.0.9** (Nuovo testo) CADDEO, VELTRI, STANISCIÀ, PAROLA, NIEDDU, MURINEDDU

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

**2.0.10**

NIEDDU

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.11**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l'anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.11** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Toscana e previa consultazione dei comuni, della comunità montana, della provincia interessata, è istituito il Parco nazionale denominato: "Parco tecnologico e archeominerario delle colline metallifere", provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla delimitazione del Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Parco di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.12**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni e delle attività produttive e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.12** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei

comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: "Parco-museo delle miniere dell'Amiata", previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di istituzione, organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.13** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla Regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;

b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

**2.0.14**

CARPINELLI, DE GUIDI, VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Duna-robba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

**2.0.15**

DE GUIDI, GIOVANELLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Mantenimento in bilancio di fondi)*

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».

**2.0.16**

VELTRI, RIZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3



e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

**2.0.17** (Nuovo testo)

VELTRI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Formazione nel settore della difesa del suolo)*

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il «Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo.

2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998 ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo il Ministero dell'ambiente predispone d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».

**2.0.18** (Nuovo testo)

VELTRI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Delega per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)*

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e

del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscono unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

**2.0.19** (Terzo nuovo testo)

VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) alla riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarli alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998».

**2.0.20** (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

**2.0.20** (Secondo nuovo testo)

BORTOLOTTO, VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide”.

**2.0.21**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 2, comma 35 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: “istituzioni scientifiche” le parole: “o associazioni ambientaliste riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “, associazioni ambientaliste riconosciute, enti morali e/o enti morali consorziati tra loro”.

**2.0.22**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: “o associazioni ambientaliste riconosciute” aggiungere le seguenti: “anche consorziati tra loro”.

**2.0.23**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».

**2.0.24**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici *referendum* consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».

**2.0.25**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 427 sono soppresse le parole: "nonchè nei pubblici esercizi"».

**2.0.26**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.

2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svol-

gono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta".».

**2.0.27**

COLLA, CASTELLI, RIZZI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "5 KV/m e 0,1 mT" con le seguenti: "0,5KV/m e 0,2 microTesla" e "10 KV/m e 1 mT" con le seguenti: "1 KV/m e 0,5 microTesla".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "10 m" con le seguenti "50 m" "18 m" con le seguenti "100 m" "28 m" con le seguenti "150 m".».

**2.0.28**

BORTOLOTTO, POLIDORO, MAGGI, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizza-

zione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758».

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

**2.0.30**

VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini nettaorecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura "non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici".

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».

**2.0.31**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un ulteriore contributo per l'importo di lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.0.60**

IL GOVERNO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono: Nicola CRISTALDI, presidente dell'assemblea regionale siciliana; Dino VIERIN, presidente della regione Valle d'Aosta; Roberto LOUVIN, presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta; Federico PALOMBA, presidente della regione Sardegna; Margherita COGO, presidente della regione Trentino-Alto Adige; Mauro LEVEGHI, presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige; Luis DURNWALDER, presidente della provincia autonoma di Bolzano; Hermann THALER, presidente del consiglio della provincia autonoma di Bolzano; Lorenzo DELLAI, presidente della provincia autonoma di Trento; Mario CRISTOFOLINI, presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento; Roberto ANTONIONE, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia; Antonio MARTINI, presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**AUDIZIONE**

**Audizione di una rappresentanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulle ipotesi di modifica degli statuti speciali concernenti l'elezione diretta dei presidenti**

(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>) (R047 000, B40<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario Pepe propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà quindi la parola al senatore Tarcisio ANDREOLLI, che svolge un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.



Intervengono quindi Nicola CRISTALDI, *presidente dell'assemblea regionale siciliana*, Dino VIERIN, *presidente della regione Valle d'Aosta*, Roberto LOUVIN, *presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta*, Federico PALOMBA, *presidente della regione Sardegna Margherita* COGO, *presidente della regione Trentino-Alto Adige*, Mauro LEVEGHI, *presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*, Luis DURNWALDER, *presidente della provincia autonoma di Bolzano*, Hermann THALER, *presidente del consiglio della provincia autonoma di Bolzano*, Lorenzo DELLAI, *presidente della provincia autonoma di Trento*, Mario CRISTOFOLINI, *presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento*, Roberto ANTONIONE, *presidente della regione Friuli-Venezia Giulia*, Antonio MARTINI, *presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

*Presidenza del presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome** (C. 168 cost. e abb.)

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, rileva preliminarmente la necessità di conciliare le esigenze di formulazione di un parere meditato, che suggerirebbero un rinvio della sua espressione a domani – ma in tal caso il parere sarebbe sostanzialmente diretto all'Assemblea perché è intenzione della Commissione di merito concludere l'esame entro oggi – con le esigenze di fornire un orientamento utile al prosieguo dei lavori della Commissione affari costituzionali, il che comporterebbe di concludere l'esame in questa seduta. Egli personalmente propende per la prima soluzione. L'audizione che si è testè tenuta, del resto, ha registrato una convergenza di massima sulle questioni di fondo, peraltro evidenziando una serie di differenziazioni che riflettono la specificità delle

single regioni e province autonome. Ciò pone una questione di metodo, da risolvere nel rispetto della sovranità del Parlamento, che si manifesta anche nell'affermare soluzioni diverse ma adeguate alle realtà regionali. Nelle valutazioni che devono essere compiute, pertanto, si dovrà tenere conto della volontà oggi manifestata dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana a favore anche della normativa transitoria; per la regione Trentino-Alto Adige il problema non può che porsi in termini diversi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 14-21 ottobre 1998, che ha ravvisato nell'introduzione di una soglia elettorale un ostacolo costituzionalmente illegittimo per l'accesso del gruppo minoritario linguistico ladino alla rappresentanza nel consiglio regionale. Ove non si pongano problematiche di questo tipo il relatore, pur ritenendo personalmente non coerente con l'autonomia regionale la normativa transitoria, afferma di essere favorevole a recepire le indicazioni provenienti dalle assemblee regionali.

Il secondo tema di riflessione è la previsione, tra i vincoli all'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale, del limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che va senz'altro eliminato per la semplice ragione che non è stato previsto per le regioni a statuto ordinario, la cui autonomia in questo campo si svolge «in armonia con la Costituzione».

Rinvia, per ulteriori elementi, allo schema di proposta che ha elaborato (*vedi allegato*).

#### **Sull'ordine dei lavori**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0065<sup>o</sup>)

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione non si pronunci prima di domani sul testo in esame.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), nel giudicare assai utile ed importante il contributo dato dalle regioni nell'audizione di oggi, sottolinea l'oculatazza della scelta della Commissione di non esprimersi precorrendo i tempi necessari per una istruttoria adeguata. Egli ritiene che, a questo punto, la Commissione potrà formulare il proprio parere per l'assemblea, dando soprattutto indicazioni metodologiche, particolarmente in ordine all'esigenza che le revisioni statutarie *in itinere* siano rimesse all'esame dei singoli consigli regionali e provinciali interessati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), nel rilevare l'estrema complessità delle questioni che si devono affrontare, segnala l'orientamento contrario del gruppo linguistico italiano della provincia di Bolzano e l'estrema incertezza delle posizioni nell'ambito della provincia di Trento. Egli personalmente è convinto della necessità di mantenere l'unità del quadro regionale nel Trentino-Alto Adige. Si riserva di presentare una proposta alternativa a quella del relatore.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) ritiene che la valenza e il significato dell'audizione odierna impongano di procedere senza fretta, perché ciò mal si concilierebbe con le esigenze di approfondimento che sono in tutta evidenza emerse. La Regione ed il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, ad esempio, appaiono orientati ad uno stralcio delle questioni che li riguardano e, se vi è un accordo su questa linea, egli ritiene che la Commissione possa farla propria. In conclusione, la Commissione potrà a suo avviso esprimere un parere di massima, riservandosi peraltro ulteriori valutazioni.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) ritiene incongruo che la Commissione esprima il suo parere e in un secondo tempo chieda alle regioni interessate di pronunciarsi sull'argomento. A suo avviso, la Commissione dovrebbe trasmettere alle istituzioni regionali le proprie proposte, sollecitandole a formulare per iscritto concrete indicazioni e suggerimenti. Concorda con il senatore Andreolli in ordine all'esigenza di contemperare l'omogeneità delle scelte normative con quella di valorizzare le singole peculiarità regionali, che possono giustificare soluzioni diversificate. Nel dichiararsi personalmente favorevole alla normativa transitoria per l'elezione diretta dei presidenti, ritiene peraltro che si debba tener conto degli orientamenti delle comunità regionali destinatarie delle norme. Intende inoltre formulare una proposta nel merito - sulla base di una indicazione proveniente anche dalla Commissione per le pari opportunità - intesa all'inserimento di una disposizione con la quale si impegnino le regioni a promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi, secondo una opzione che si ritrova negli articoli 60, 7° comma e 77, 2° comma, del testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritiene che l'audizione svolta oggi sia stata estremamente utile per la precisione e sinteticità delle posizioni espresse dai vari esponenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Essa ha anche messo a fuoco il fondamentale problema di un forte coinvolgimento delle comunità interessate nelle decisioni che le riguardano. Questa esigenza assume un particolare significato per il Trentino-Alto Adige, in quanto lo statuto di quella regione e le relative norme di attuazione fanno parte di un «pacchetto» con cui è stata chiusa una vertenza internazionale, che preveda tale coinvolgimento oltre che il rispetto delle necessarie procedure di informazione e di intesa con il partner internazionale. Per quanto concerne il merito del testo in esame, si è registrata una diffusa avversità alla normativa transitoria, laddove essa si traduca in una limitazione degli attuali assetti di autonomia. Egli richiama quindi l'attenzione anche sul disegno di legge governativo in materia di ordinamento federale della Repubblica, sottolineando la necessità di seguire indirizzi coerenti di politica legislativa.

Il senatore Giulio CAMBER (FI) condivide la posizione del senatore Gubert e segnala l'orientamento espresso dal gruppo consiliare di forza Italia nella provincia di Trento, nel quale si evidenzia il contrasto esi-

stente tra i diversi gruppi linguistici e si stigmatizza il mancato coinvolgimento delle minoranze consiliari nell'esame della proposta di modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Consegna quindi al Presidente il documento elaborato in proposito dal coordinatore provinciale di forza Italia di Trento, avvocato Perego.

Il deputato Pietro FONTANINI (LNIP) ritiene che, dopo l'incontro odierno con gli esponenti delle regioni a statuto speciale, la Commissione debba farsi carico di una richiesta intesa a differire la calendarizzazione del provvedimento, fissata per giovedì prossimo 29 luglio. Non è infatti dignitoso inserire nell'ultimo giorno di riunione della Camera dei deputati l'esame di un provvedimento di tale importanza. La Commissione dovrà peraltro, a suo avviso, nella seduta di domani esprimersi con un parere compiuto e non con formulazioni parziali o provvisorie.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD), nel ritenere che il provvedimento debba essere calendarizzato per il mese di settembre, afferma di non condividere l'ipotesi di formulare un parere definitivo. Dovrebbe invece valutarsi la possibilità di inviare delle mere osservazioni sul testo.

Il deputato Daniele FRANZ (AN) è dell'opinione che non sia possibile che il testo in esame sia rimesso all'esame dell'assemblea senza un adeguato approfondimento.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), intervenendo per una precisazione, chiarisce che la sua proposta non è intesa all'espressione di un parere «a doppio turno»; a suo avviso la Commissione deve farsi carico di evidenziare la necessità di una previa elaborazione pattizia del testo, sul quale la Camera dei deputati dovrà poi pronunciarsi. La Commissione dovrà, sulla base di questa premessa metodologica, soffermarsi sui problemi «orizzontali», come quello sollevato dal deputato Calimani.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, ricorda di aver sollevato fin dalla prima seduta la questione di un intervento presso il Presidente della Camera e il presidente della Commissione affari costituzionali, perché in questo caso il metodo ha un rilievo non soltanto formale, ma anche e soprattutto sostanziale. Naturalmente, accanto a questo fondamentale problema politico, si pongono anche esigenze di carattere procedurale e regolamentare. Si richiama quindi all'intervento del senatore Pinggera, condividendo l'esigenza che le modifiche dello statuto della regione Trentino-Alto Adige siano oggetto di uno scambio di note diplomatiche con la Repubblica austriaca.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che il Presidente della Camera, rispondendo alla nota da lui inviata su mandato della Commissione, ha comunicato che la calendarizzazione del provvedimento per il 29 luglio prossimo è stata decisa dalla Conferenza dei capigruppo e che pertanto l'esame da parte della Commissione affari costituzionali e, in sede

consultiva, da parte della Commissione per le questioni regionali, dovrà concludersi in tempi compatibili con tale termine. Egli, nel farsi carico di un ulteriore intervento sulla questione, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di domani, per esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale in esame. Conseguentemente, propone che gli argomenti già posti all'ordine del giorno di tale seduta, siano rinviati ad altra data.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

ALLEGATO

**Schema di proposta di parere sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome**

(*Relatore* TARCISIO ANDREOLLI, *senatore*)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionali in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della proposta:

in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello stato l'assemblea o il consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti stabilisce le modalità di elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e degli assessori;

le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della giunta se eletto a suffragio universale;

lo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la contestuale elezione del presidente se eletto a suffragio universale si verifica quando: viene approvata una mozione di sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello stesso presidente;

le modifiche degli statuti sono adottate con la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione ma anche su proposta dei singoli consigli regionali con un potere più pregnante degli stessi rispetto alle disposizioni statutarie vigenti;

è prevista una norma transitoria, eccetto che per la provincia di Bolzano e per la regione Val d'Aosta, che stabilisce che fino a quando le regioni non adotteranno la nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio regionale sia per elezioni anticipate che a scadenza naturale del mandato.

La disciplina elettorale è quella prevista per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto dal disegno di legge costituzionale *in itinere* con gli adattamenti caso per caso; disposizioni particolari diversificano le norme da regione a regione:

regione Sicilia: il presidente della regione è eletto a suffragio universale diretto; la carica non è ricopribile oltre due mandati consecutivi; le norme transitorie si applicano eventualmente solo alla scadenza naturale del mandato dell'assemblea siciliana;

regione Valle d'Aosta: non è prevista nessuna norma transitoria (come per la provincia di Bolzano) per l'elezione diretta del presidente della giunta;

regione Sicilia e Sardegna: il procedimento per le modifiche dello statuto da parte del consiglio regionale prevede procedure diverse rispetto a quelle delle altre regioni;

regione Trentino-Alto Adige: l'innovazione più rilevante attiene all'attribuzione dal consiglio regionale ai due consigli provinciali della potestà della legge elettorale; vengono recepite pressoché in toto le disposizioni previste dal disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera e di imminente approvazione in Senato (S. 3308) in materia di valorizzazione della minoranza ladina e di lingua tedesca: è ridotto ad un anno il periodo ininterrotto del requisito della residenza nel territorio provinciale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento; in provincia di Bolzano il consiglio provinciale è eletto col sistema proporzionale. La eventuale elezione diretta del presidente della giunta provinciale di Bolzano è approvata con la maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio provinciale. La stessa maggioranza dei due terzi del consiglio è necessaria per l'eventuale elezione di assessori esterni in giunta provinciale.

Ciò premesso, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) premesso che per le regioni a statuto speciale è stato previsto un procedimento per l'esercizio dell'autonomia statutaria basato su una lettura unica con approvazione a maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d'Aosta per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si ritiene necessario chiarire:

a) se tale diversa scelta trovi un accettabile fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione consapevolmente discrezionale del legislatore;

b) se per il referendum regionale approvativo sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si ricorda che l'articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva per la validità del referendum la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto);

c) se la legge regionale possa – come sembra – non solo disciplinare le modalità di svolgimento del referendum, ma anche prevedere un eventuale *quorum* di partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o rinforzata;

2) la modifica *in itinere* dell'articolo 123 della Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto dell'autonomia statutaria anzitutto la «forma di governo» regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa, analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra gli organi della regione; presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione di merito a valutare se non sia preferibile l'espressione sintetica (forma di governo), in quanto l'elencazione analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione della mozione di sfiducia, nei termini in cui viene enunciata, sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una forma presidenziale pura;

3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell'individuare i limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione di «armonia con la Costituzione», mentre per le regioni a statuto speciale nel testo in esame si rende esplicito un ulteriore limite, quello dell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. È noto infatti che tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva delle singole regioni (Sicilia articolo 14, Trentino – Alto Adige articolo 4, Valle d'Aosta articolo 2, Friuli – Venezia Giulia articolo 4, Sardegna articolo 3). Valuti la Commissione l'opportunità di togliere tale limite anticipando l'indirizzo prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari deputati oggi all'esame della Camera in tema di modifica alla Costituzione in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale in conformità alle proposte espresse dalla Commissione Bicamerale.

4) con riferimento alla disciplina dell'eleggibilità, demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in occasione del parere espresso sull'A.S. 3163 nella seduta del 24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che concerne un diritto politico del cittadino, da garantire quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio nazionale;

5) con riferimento all'articolo 1, 1° comma, lettera c), capoverso articolo 9, 4° comma, si esprimono perplessità in ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di rielezione è un elemento che caratterizza le forme presidenziali pure, che non si giustifica laddove si preveda invece che l'organo parlamentare possa sfiduciare il presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano nella citata disposizione);

6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche nell'A.C. 5389-C) per l'incongruenza consistente nell'equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse. In altri termini, si ritiene oppor-



tuno che, a fronte di un evento accidentale e politicamente non significativo, non debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia necessario valutare soluzioni che contemperino l'esigenza di portare a termine il periodo residuo della legislatura con il principio dell'elezione sincronica di presidente e consiglio regionale.

7) data la rilevanza delle modificazioni proposte è opportuno introdurre una delega al Governo per la predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di autonomia.

La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in quelle ordinarie hanno richiesto l'introduzione di un regime transitorio,

#### ESPRIME PARERE CONTRARIO

sulle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, 3 commi 2 e 3, 4 commi 2 e 3, 5 commi 2 e 3.

Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della regione Trentino – Alto Adige, poiché senza una legge elettorale della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0107<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame di una risoluzione relativa alle modalità di divulgazione dell'esistenza di una campagna di raccolta di firme per svolgere referendum (relatore: Storace)**

(Esame e rinvio)

(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente e relatore*, ribadisce le circostanze che hanno condotto la Commissione ad esaminare la proposta di delibera in titolo, per la quale ha assunto personalmente l'incarico di relatore. Alcuni esponenti della Lista Bonino si sono rivolti alla Commissione di vigilanza, ed egli ha ritenuto che tale richiesta non potesse essere disattesa, dal momento che riguarda una campagna di raccolta di firme avanzata da forze politiche che raccolgono un rilevante consenso nel Paese, e che risultano pertanto rappresentative di parte notevole del corpo elettorale. Per tali ragioni, che ha rappresentato all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione di giovedì 22 luglio scorso, e che ha ricordato anche nella seduta di ieri,

ha predisposto la bozza di delibera in esame, ed ha avuto cura che in essa fosse puntualmente rappresentata la proposta operativa formulata dalla Lista Bonino, in modo che la Commissione possa esprimersi su di essa nel modo più celere, e diretto. Ovviamente, la Commissione può modificare o respingere tali proposte.

Per un atto di riguardo nei confronti della RAI, ed in ossequio ad una prassi pressoché costante, ha inoltre trasmesso al Direttore generale della RAI la bozza da lui predisposta. Sono seguite le polemiche oramai note a tutti; ma rileva, in proposito, che la tensione politica non dovrebbe essere di per sé mai oggetto di scandalo o turbamento.

Illustra quindi il testo, ricordando che esso fa seguito alla delibera approvata dalla Commissione il 19 novembre 1997 (con la quale si richiedeva alla RAI di dare adeguato spazio alle stesse tematiche cui si fa oggi riferimento), ed a quella del 10 marzo 1998 (che valutava del tutto inadeguato il seguito dato dalla RAI alla prima deliberazione). Anche questa circostanza giustifica ora una richiesta penetrante rivolta alla RAI, in riferimento ad una campagna di raccolta di firme che vede nelle giornate di domani e dopodomani il momento di maggiore impegno. A queste motivazioni, si aggiunge la necessità di dare adeguata informazione alla nuova normativa che disciplina la raccolta e la autenticazione delle firme: la maggior parte dei cittadini tuttora ignora le molteplici modalità di autenticazione, e la circostanza che è adesso possibile autenticare la propria sottoscrizione anche al di fuori del comune di residenza. Per illustrare queste caratteristiche, in particolare, ha predisposto il punto 1) della deliberazione.

Il successivo punto 2) fa riferimento ad alcuni programmi, che non sono stati individuati a caso, ma in considerazione del fatto che essi hanno spesso ospitato esponenti politici, anche se nella maggior parte dei casi la loro presenza è stata riferita a temi non strettamente politici. Nella stessa logica rientra il riferimento al palinsesto notturno.

Nel termine stabilito, sono pervenute sei proposte di modifica, due delle quali risultano interamente sostitutive del suo testo. Egli intende comunque adoprarsi quanto più possibile affinché la Commissione possa deliberare sul tema oggetto dell'esame in titolo: per tale ragione, preannuncia che, nella sua qualità di relatore, farà proprie anche ulteriori proposte di modifica che dovessero ancora pervenirgli, allo scopo di consentire alla Commissione di pronunciarsi, con tale strumento procedurale.

Ricorda infine che nella seduta di ieri aveva fatto riferimento ad una lettera del senatore Falomi, relativa alla presunta inammissibilità della proposta di delibera. Poiché il senatore Falomi non è oggi presente, deve intendere che egli abbia rinunciato a proporre la questione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD) ritiene che si debba preventivamente distinguere tra il tema dell'attenzione, sufficiente o insufficiente, che la RAI presta alle tematiche ed alle argomentazioni proprie della Lista Bonino, ed al quesito specifico delle modalità di divulgazione dell'esistenza di una campagna di raccolta di firme. Oggi la Commis-

sione è convocata esclusivamente su quest'ultimo problema: il tema dell'antica disattenzione della RAI nei confronti del Partito radicale è altra cosa.

Ma anche in riferimento al tema specifico, ritiene che molti precedenti militino contro il particolare tipo di sensibilità che tutta la Commissione sembra dimostrare: l'ultimo precedente, di particolare rilievo, è costituito dalla circostanza che anche la campagna di raccolta di firme per il referendum abrogativo della «quota proporzionale» nella legge elettorale, promosso dagli onorevoli Segni e Di Pietro, non fu specificamente e particolarmente seguita dalla programmazione della concessionaria pubblica. Rispetto a quel precedente, nel caso attualmente in esame la nuova normativa in materia di autenticazione, e la circostanza che alcuni quesiti sono oggetto di contemporanea attenzione da parte del Parlamento, per eventuali modifiche legislative, sono elementi che possono legittimare, questa volta la commissione a richiedere specifica attenzione alla RAI. In tale prospettiva il suo gruppo ha presentato una proposta.

Manifesta quindi perplessità sulla circostanza che la bozza sia stata subito trasmessa alla RAI, e che sia stata redatta in modo da recepire pedissequamente le richieste degli onorevoli Pannella e Bonino: si sarebbe aspettato in proposito un «filtro» più forte del Presidente, rispetto a tali rivendicazioni. Anche per questo egli non voterà a favore della risoluzione proposta, che entra nel merito della gestione dei palinsesti da parte della concessionaria pubblica: ritiene infatti che proprio la Commissione debba essere il soggetto maggiormente interessato a separare nettamente le prerogative della RAI da quelle sue proprie, anche allo scopo di predisporre documenti effettivamente applicabili, che non finiscano poi per risultare «grida» di manzoniana memoria. L'attività della Commissione deve essere ricondotta nell'ambito delle sue competenze, che prevedono poteri di indirizzo generale e di vigilanza, e non funzioni paragonabili a quelle di un «editore».

L'assenza della maggioranza dalla seduta di oggi rappresenta indubbiamente un grave errore: ma la Commissione non può comunque ignorare questo gesto, né discutere proficuamente a ranghi ridotti. Auspica pertanto che il Presidente, aggiornando i lavori, si adopri perché possa essere raggiunta una soluzione comune.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) riconosce che la programmazione della concessionaria pubblica presenta spesso programmi che con il servizio pubblico hanno poco a che vedere, e conviene con le considerazioni più volte espresse in proposito dal consigliere di amministrazione Conti. Per convenirne, del resto, basta scorrere i titoli dei programmi: le finalità del servizio pubblico sono talvolta più evidenti nella programmazione delle reti private. E per queste ragioni la Commissione farebbe bene ad insistere affinché la RAI assuma il suo vero ruolo, e perciò lo spirito dell'iniziativa intrapresa dal Presidente è condivisibile, in una situazione che vede la RAI disapplicare le delibere della Commissione.

Tuttavia neppure queste ragioni offrono la possibilità di entrare nella gestione materiale dei palinsesti dell'Azienda, nonostante che il tenore della proposta del Presidente si spieghi con la sua volontà di portare all'attenzione della Commissione le proposte operative avanzate dai radicali. Si deve piuttosto pervenire a una risoluzione che rispetti il riparto delle competenze tra Commissione, Consiglio di amministrazione e Direttore generale della RAI, senza eccedere né dalla parte dell'organo parlamentare, né da quella dell'Azienda. La necessità che la commissione rediga indirizzi di carattere generale è dimostrata anche dall'opportunità di evitare possibili prevaricazioni tra diverse forze politiche, dal momento che sono molte, ormai, quelle che propongono iniziative referendarie, ed è opportuno garantire a tutte il medesimo trattamento. Queste ragioni rendono dunque necessaria una modifica del testo che lasci alla RAI la scelta delle modalità con le quali attuare gli indirizzi della Commissione.

Quanto all'assenza della maggioranza dalla seduta di oggi, conviene sull'opportunità che la seduta sia aggiornata, al fine di consentire la realizzazione di un'ampia convergenza su un testo che la Commissione, la quale in passato si esprimeva frequentemente con l'unanimità dei suoi componenti, dovrebbe comunque predisporre.

Il deputato Maurizio BALOCCHI (LNIP) rileva che gli interventi che precedono il suo hanno anticipato molte delle considerazioni che egli avrebbe svolto. A queste aggiunge la circostanza che la Lega Nord ha, pochi mesi or sono, condotto una campagna di raccolta di firme per un referendum abrogativo, raggiungendo le 680 mila sottoscrizioni, ormai da due mesi depositate presso la Corte di cassazione. L'informazione data dal servizio pubblico nei confronti di questa attività è stata complessivamente pari ad 1 minuto e 13 secondi di «spazio» televisivo. Non può quindi fare a meno di chiedersi per quali ragioni la Commissione manifesti tanta sollecitudine nei confronti delle richieste della Lista Bonino, fino al punto di tentare di condizionare la gestione dei palinsesti da parte della RAI. Dove era la Commissione quando la sua parte politica manifestava analoghe esigenze? Oggi la Commissione, ritiene, non può che assumere decisioni che abbiano portata generale, e valgano nei confronti di tutte le forze politiche.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U), nel preannunciare la richiesta di votazione qualificata nelle deliberazioni che la Commissione si appresta ad assumere, ricorda che nel passato la Commissione aveva sempre potuto – e non sembrava neanche così difficile – conseguire l'unanimità nel momento in cui approvava i suoi provvedimenti. Non sa quindi spiegarsi le ragioni di questa nuova situazione politica. È certo che gli onorevoli Bonino e Pannella raccolgono un'attenzione che egli ritiene sproporzionata, la quale, se integra una discriminazione, la integra semmai nei confronti di altre forze politiche, rispetto alla sovraesposizione dei radicali. Ma il Presidente della Commissione fa propria la posizione dell'onorevole Pannella, e per di più in maniera acritica.

Per quali motivi la Commissione non riesce più a discutere ed a confrontarsi serenamente? Questa incapacità si ritorce contro la Commissione stessa, poiché menoma la sua capacità di decidere. Il Presidente della Commissione deve riflettere su questa circostanza, scegliere un momento più congruo per le sue proposte, e mettere la Commissione nelle condizioni di non subire diktat da nessuno.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) coglie profili kafkiani nella vicenda oggetto dell'esame odierno, nella quale si accusa la Commissione di voler prevaricare sulle attribuzioni della RAI, nonostante che il suo Presidente abbia ripetutamente e chiaramente affermato che la sua proposta altro non è, appunto, se non una proposta, ampiamente modificabile: a tal punto emendabile, che nella seduta di oggi saranno esaminati emendamenti proposti dallo stesso gruppo al quale il Presidente appartiene.

Egli ha ascoltato volentieri il pacato intervento del collega Lombardi, ma non può non rilevare che la maggioranza, su questa vicenda, presenta emendamenti e testi alternativi in Commissione, dialoga coi giornalisti, nello stesso palazzo nel quale la Commissione tiene seduta, ma poi si rifiuta di partecipare a tale seduta, nonostante abbia i numeri per orientare le deliberazioni nel senso che essa più ritiene opportuno. In queste circostanze, l'argomento oggetto di esame passa in secondo piano, rispetto al palese tentativo politico di delegittimare la commissione ed il suo operato, impedendole di riunirsi.

Tuttavia, deve essere colto in positivo un profilo dell'intervento del collega Lombardi, laddove egli ha sostenuto che una Commissione dimezzata non è, neppure politicamente, in grado di approvare alcun documento. Invece le circostanze richiederebbero che la Commissione si esprimesse, a fronte della circostanza politica dell'attuale campagna di raccolta firme, tenendo conto delle novità della normativa relativa alla loro autenticazione. Poiché il servizio pubblico radiotelevisivo non sembra prestare attenzione a tale esigenza, la Commissione, che in passato riusciva a trovare l'unanimità sui proprio provvedimenti, deve richiamare la RAI alla loro osservanza. Per tali ragioni, invita a sua volta il Presidente a ricercare una soluzione che ponga la Commissione nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) rileva che la maggioranza sembra giocare a nascondersi, benchè abbia gli strumenti per approvare ogni tipo di provvedimento. Questa circostanza deve essere denunciata, perché si traduce in un tentativo di delegittimare l'organo parlamentare e denota insofferenza per il confronto democratico. Se, difatti, le modalità specifiche prescritte dalla proposta del Presidente risultano per vari profili intrusive e penetranti, rispondono tuttavia ad una viva esigenza, scaturita dai precedenti specifici sul tema. Certo, nella gestione della Commissione alcune modalità dovrebbero essere ridiscusse, ed il Presidente dovrebbe riflettere sul proprio ruolo, ma deve anche essere trovato un rimedio rispetto alle carenze di funzionalità cagionate dall'atteggiamento della maggioranza: l'esistenza della Commissione, ed il suo efficace

funzionamento rappresenta una garanzia soprattutto per le minoranze. Si associa quindi, alla richiesta formulata dai colleghi, affinché il Presidente assuma idonee iniziative.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, intervenendo in sede di replica, assicura che non gli sfugge il significato delle questioni poste da molti colleghi, per quanto, poi, non sempre ne condivide il merito. Per questo ha ascoltato con attenzione, in particolare, l'importante intervento del collega Lombardi: ma non può non rilevare che l'invito formulato a garantire la funzionalità della Commissione dovrebbe essere rivolto in primo luogo all'interno della maggioranza. Questa oggi rifiuta di confrontarsi in Commissione; solo ora si richiede l'attivazione della Commissione, e ci si rifiuta di prendere atto che le campagne di raccolta firme costituiscono iniziative prettamente politiche, al pari di tante altre, quali in primo luogo i congressi di partito. La loro visibilità è a suo avviso necessaria, e l'atteggiamento della maggioranza in proposito è tutt'altro che chiaro.

La maggioranza ricorda oggi l'unanimità realizzata in occasione di precedenti provvedimenti della Commissione; ma non ricorda che fu possibile raggiungerla in riferimento ad atti di indirizzo, che non si rivolgevano a nessuno in particolare. Esercitare la funzione di vigilanza, nella quale devono essere ricercate circostanze e responsabilità specifiche, è cosa diversa, e su questa l'unanimità sarebbe più difficile da raggiungere. La maggioranza preferisce porre l'accento sulle divergenze di vedute giuridiche in seno alla Commissione ( il quotidiano «l'Unità» oggi «apre» con il cosiddetto conflitto esistente nella Commissione di vigilanza). Ma se persino il Consiglio di amministrazione della RAI, composto da cinque membri, è costretto a funzionare «a maggioranza» come dimostrano alcune dichiarazioni odierne del suo Presidente, come sarebbe possibile evitare la dialettica in una Commissione di quaranta membri? In essa la maggioranza preferisce evitare il confronto, mantenendo nella sostanza un atteggiamento del tutto antidemocratico.

Egli, in qualità di Presidente della Commissione, potrebbe aggiornare la seduta in attesa di un mutamento delle circostanze politiche, oppure esasperare le conseguenze procedurali che deriveranno dalla presumibile assenza del numero legale, nel momento in cui si passerà alle votazioni. Preferisce invece ribadire la propria volontà di cercare una convergenza nella Commissione, e a tale scopo si impegna, in qualità di relatore, a far propri tutti i nuovi emendamenti che gli venissero eventualmente proposti, per consentirne l'esame in Commissione. Questa è la sua risposta alla volontà di cancellare il ruolo della Commissione di vigilanza sulla Rai, che forse è prodromica al ridimensionamento legislativo delle sue funzioni, contro il quale egli non mancherebbe di reagire. Si augura comunque che, in questa circostanza, la Commissione, pur discutendo, non rifiuti di decidere; la delibera può essere modificata, né egli intende dare ordini alla Rai. Ma sulla questione specifica dell'asserita eccessiva prescrittività del testo, non può non ricordare i numerosi provvedimenti con i quali la Commissione nel passato è intervenuta sui palinsesti. Tra questi, la delibera del 28 gennaio 1997, sulle trasmissioni,

anche «in diretta», relative alle universiadi; quella dello stesso giorno, circa i campionati di *biathlon*; quella del 19 gennaio 1999, circa la soppressione della trasmissione «Racconti di vita».

In relazione, comunque, alle richieste che gli provengono da molti dei colleghi oggi intervenuti, nel dichiarare chiusa la discussione generale, sospende la seduta sino alle 21.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 21,15.*

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, ricorda che prima della sospensione della seduta si era conclusa la discussione generale.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'art. 41 del regolamento della Camera, solleva la questione dell'inammissibilità della proposta di delibera predisposta dal Presidente della Commissione. Facendo proprie le considerazioni formulate dal collega Falomi, con la lettera cui il Presidente ha fatto ieri riferimento, motiva tale convinta opinione con la circostanza che la proposta contiene prescrizioni eccessivamente dettagliate e specifiche. Le competenze attribuite alla Commissione dalla legge, invece, fanno riferimento ad una potestà di indirizzo generale, e solo in casi particolari – quali le Tribune politiche ed elettorali – è consentito alla Commissione di esercitare potestà di disciplina diretta.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, poiché il senatore Bergonzi ha fatto riferimento alla lettera del collega Falomi, che preannunciava una questione pregiudiziale, precisa anzitutto che l'intervento del senatore Bergonzi non può avere altro carattere se non di richiamo incidentale: la questione pregiudiziale è ormai preclusa dalla chiusura della discussione generale. Il richiamo è tuttavia importante, anche perché riporta in Commissione un dibattito che sinora aveva avuto luogo in altre sedi (e con asprezza di toni: ma in tale asprezza ha avuto modo invece di apprezzare la presa di posizione del deputato Pisanu). Per questo motivo ritiene opportuno allargare la discussione incidentale ora introdotta, disponendo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera, l'allargamento della discussione stessa. Ma poiché non tutti i gruppi sono ora presenti, è necessario rinviare il dibattito a domani.

Dopo ulteriori interventi del deputato Mario LANDOLFI (AN) e del senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com), il quale ribadisce la valutazione ora espressa, il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta di domani, mercoledì 28 luglio, alle 8,30.

*La seduta termina alle ore 21,30.*



## ALLEGATO 1

**TESTO PROPOSTO DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) considerati i contenuti del proprio atto di indirizzo in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997;

b) considerato che con risoluzione del 1° novembre 1997, avente natura di indirizzo alla concessionaria pubblica, aveva chiesto alla Rai di inserire nella programmazione radiotelevisiva alcuni temi di interesse generale (tra i quali il finanziamento pubblico dei partiti e la riforma elettorale), che costituiscono oggetto specifico di iniziativa da parte del Movimenti dei Club Pannella e, ora, della Lista Bonino;

c) considerato che, con successiva risoluzione del 10 marzo 1998, la Commissione aveva dovuto riconoscere che tali temi permanevano esclusi dalla programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica, o perlomeno non vi risultavano sufficientemente trattati, ed aveva ribadito la richiesta di dare completa attuazione alla delibera del novembre precedente;

d) ritenuto che tali tematiche continuano a non trovare sufficiente spazio nella programmazione radiotelevisiva, a fronte dell'oggettivo interesse che rivestono nel dibattito politico ed istituzionale in corso nel Paese;

e) tenuto conto che tale interesse è ulteriormente accresciuto dalla circostanza che è in corso una campagna per la raccolta delle firme necessarie a promuovere, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, *referendum* abrogativi di norme di legge in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici e di sistemi di ripartizione dei seggi nell'elezione della Camera e del Senato;

f) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

chiede che la prossima programmazione Rai si conformi alle seguenti indicazioni:

1. Sino alla chiusura della campagna incasso di raccolta di firme per svolgere *referendum* abrogativi, la Rai predispone e trasmette, nel corso dei telegiornali e dei giornali-radio di maggiore ascolto, schede informative riferite ai temi oggetto dei *referendum*. A tali temi sarà dato maggiore risalto nelle giornate del 28 e 29 luglio 1999. Sarà altresì data notizia delle formalità necessarie per sottoscrivere le richieste referendarie.

2. Ai temi oggetto di proposte referendarie sarà dedicata, nei prossimi due mesi, almeno una trasmissione per ciascuno dei seguenti programmi: Uno Mattina estate; Giorni d'Europa; TG2 Costume e società; Il Grillo; Mille e una Italia; Fratelli d'Italia; Un mondo a colori; Sette Giorni Parlamento; Pianeta economia; Porta a porta; Telecamere magazine; Speciale Portechiuse. Nel periodo sino al 29 luglio 1999 sarà dedicato a tali temi almeno uno «speciale» per ogni rete ed ogni testata; essi dovranno inoltre trovare spazio anche nel palinsesto notturno.

IL RELATORE

ALLEGATO 2

## PROPOSTE EMENDATIVE AL TESTO DEL RELATORE

*Sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) Sino alla chiusura della campagna in corso di raccolta di firme per svolgere referendum abrogativi la RAI è impegnata ad assicurare la più completa, obiettiva, corretta e pluralista informazione in merito ai temi oggetto di *referendum*, in particolare nelle giornate del 28 e 29 luglio 1999. Sarà inoltre cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicurare uguale informazione, anche attraverso schede esplicative, relativamente alle nuove modalità di raccolta e autenticazione delle firme e di certificazione dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali».

**1.1**

LANDOLFI, RAGNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In occasione della campagna in corso di raccolta di firme per svolgere *referendum* abrogativi, la Rai darà notizia nel corso di almeno alcuni telegiornali e giornali radio di tale campagna, e in particolare delle iniziative programmate dai promotori delle giornate del 28 e 29 luglio 1999».

**1.2**

PASSIGLI

*Sostituire il punto 2) con il seguente:*

«I temi oggetto delle proposte referendarie saranno trattati nei telegiornali, nelle reti e nei programmi di approfondimento, inclusi quelli inseriti nel palinsesto notturno. Nel periodo sino al 29 luglio 1999 sarà dedicato a tali temi almeno uno "speciale" per ogni rete ed ogni testata».

**2.1**

LANDOLFI, RAGNO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.2**

PASSIGLI

*Sostituire la risoluzione del relatore con la seguente:*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Premesso che il *referendum* è un importante strumento di democrazia diretta attraverso cui i cittadini possono abrogare totalmente o parzialmente una legge:

che la Costituzione della Repubblica sancisce e tutela tale strumento;

che l'attività di raccolta delle firme, pur essendo diversa quanto a rilievo e tutele costituzionali rispetto a quella che si applica con l'indizione ufficiale della consultazione referendaria, si configura come una iniziativa politica rilevante;

che per questa ragione da diritto, ai pari di ogni altra iniziativa politica, ad una adeguata copertura informativa i cui caratteri sono soggetti al libero apprezzamento degli operatori della informazione, nella loro responsabilità professionale;

Ricordato che la legge 14 aprile 1975, n. 103, articoli 1, terzo comma e 4, primo capoverso del primo comma, attribuisce alla Commissione parlamentare sulla RAI-TV una potestà di indirizzo generale o di vigilanza sui servizi radiotelevisivi della concessionaria pubblica:

che questa potestà di indirizzo altro carattere non può avere se non quello di riferirsi agli aspetti generali di orientamento della programmazione della concessionaria;

che la legge attribuisce alla Commissione competenze più penetranti di disciplina diretta soltanto sulle tribune politiche ed elettorali e sui programmi dell'accesso;

chiede che nei notiziari della concessionaria pubblica e nelle trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica, sia assicurata una corretta e pluralistica informazione sui temi oggetto delle iniziative referendarie.

**ALT.1**

FALOMI, LOMBARDI, BERGONZI, SEMENZATO

*Sostituire il testo del relatore con il seguente:*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) considerati i contenuti del proprio atto di indirizzo in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997;

b) rilevato che l'iniziativa politica e la raccolta di firme avviata dal movimento dei club Pannella e ora dalla lista Bonino e per altro verso da Alleanza nazionale per una serie di *referendum* volti a modificare la legislazione in materia di legge elettorale, finanziamento dell'attività politica, liberalizzazione dell'economia e riforma della giustizia ha trovato per ora un riscontro non adeguato nella programmazione informativa del servizio pubblico;

c) rilevato inoltre che delle iniziative legislative tese a realizzare questi stessi obiettivi attraverso procedure parlamentari non è stato quasi mai fatto cenno;

d) rilevato infine che le nuove norme in materia di raccolta, certificazione e autenticazione delle firme non risultano conosciute,

impegna la Rai – società concessionaria del servizio pubblico a garantire in questa fase attraverso i suoi notiziari televisivi e radiofonici un'ampia e approfondita informazione relativa ai temi che potrebbero diventare oggetto di prossime consultazioni referendarie; e che costituiscono già oggi aspetti fondamentali del dibattito politico.

**ALT.2**

FOLLINI, BOSI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**53ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0048)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che l'avvocato Guiso e l'onorevole Sinisi hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni, svoltesi rispettivamente il 16 marzo ed il 25 maggio 1999, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale. Il signor Alberto Franceschini, dal canto suo, ha fatto sapere per iscritto di non aver alcuna correzione da apportare allo stenografico della propria audizione.

Informa che il dottor Libero Mancuso ed il dottor Carlo Nordio hanno fatto pervenire loro elaborati concernenti il susseguirsi di fatti di terrorismo accaduti in Italia dal 1982 fino all'omicidio del professor D'Antona e che il professor Zaslavsky ha consegnato un suo primo elaborato riferito ai rapporti di carattere politico, ideologico e finanziario intercorsi negli anni del dopoguerra fra organismi dell'allora Unione Sovietica e formazioni politiche e culturali della sinistra europea, e di quella italiana in particolare.

Informa infine che l'Ufficio di Presidenza allargato ha deliberato, in data 17 giugno 1999, di rinnovare al dottor Domenico Rosati, per il periodo 1° luglio-30 settembre 1999, l'incarico di studioso e di consulenza a tempo determinato.

*INCHESTA SULL'OMICIDIO DEL PROFESSOR D'ANTONA, SULLE NUOVE EMERGENZE DEL FENOMENO TERRORISTA E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO*  
(A010 000, B55<sup>a</sup>, 0001)

*DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE illustra sinteticamente l'elaborato, sottolineando che il testo in esame ha recepito le osservazioni a lui pervenute dai componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato, ai quali il documento è stato presentato nel corso della riunione del medesimo Ufficio del 15 luglio 1999, nonché dagli altri commissari che hanno voluto manifestare proprie opinioni al riguardo.

Si apre quindi la discussione nella quale intervengono i senatori MANCA, DE LUCA Athos, PARDINI e STANISCIA ed i deputati FRAGALÀ, BIELLI, TARADASH e SARACENI.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, favorevole all'approvazione del documento, lo mette in votazione con l'intesa che allo stesso verrà allegato il resoconto stenografico della seduta, in modo tale da dare risalto a tutte le opinioni ed anche a tutte le proposte emendative che sono state illustrate in questa sede.

Il documento predisposto dal presidente Pellegrino viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Esso sarà quindi inviato ai Presidenti delle due Camere.

*La seduta termina alle ore 22,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione europea**

**Esame del documento conclusivo**

(Inizio dell'esame e conclusione)

(R048 000, B26°, 0002°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, svolge la relazione illustrativa dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare osservazioni e dichiarare il proprio voto il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) e i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI), Antonio CONTE (DS-U), Francesco Moro (LNPI) ed Helga THALER AUSSERHOFER.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, nel recepire le osservazioni svolte, pone in votazione il documento in titolo, il cui testo verrà pubblicato in allegato al Resoconto Stenografico della seduta odierna.

Il Comitato approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*indi del Vice Presidente*  
Nuccio CARRARA

*Intervengono il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, onorevole Gianclaudio BRESSA e il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino CUFFARO.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Schema di decreto legislativo concernente «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)

(R139 b00, B31\*, 0060°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 luglio.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, con riferimento alla proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'emendamento Coviello 1 (*vedi allegato 2*). Sottolinea a tal proposito che esplicitare tra i compiti del Formez quello di «promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio» potrebbe fare intendere che tale istituto sia chiamato a compiere specifiche attività di promozione, che sono invece attualmente assegnate ad altri organismi.

La Commissione approva l'emendamento Coviello 1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Coviello 2, su cui il relatore aveva espresso parere contrario.

\* Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dall'emendamento approvato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal senatore Gubert (*vedi allegato 4*).

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 luglio.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 5*), invita al ritiro dell'emendamento Nieddu 1 (*vedi allegato 6*), rilevando che il concetto della separazione tra funzioni di validazione delle offerte formative e compiti di erogazione diretta della formazione è già contenuta nel punto 1) del parere.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA sottolinea che la Scuola Superiore non costituisce un ente a sé, ma risulta inserita nell'ambito del dipartimento della funzione pubblica. Il suddetto dipartimento dispone della competenza inerente alla valutazione delle offerte formative, avvalendosi a tal fine delle strutture della Scuola. Rileva che tale aspetto potrebbe essere meglio chiarito con una precisazione al riguardo inserita nell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto in esame.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 2.

Invita altresì al ritiro gli emendamenti Magnalbò 3, Magnalbò 4, Magnalbò 5, Magnalbò 6, Magnalbò 7, Magnalbò 8, sottolineando che l'organizzazione e lo svolgimento del corso-concorso di accesso alla dirigenza di Stato è già stato escluso dall'attività della Scuola da un precedente provvedimento. Pertanto tale questione risulta porsi al di fuori della delega. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Carrara 9, Lubra-

no Di Ricco 10, Magnalbò 11, Frattini 12, Frattini 13, rilevando che la questione dei rapporti intercorrenti tra il direttore e il segretario della Scuola è risolta nel decreto in esame con un particolare equilibrio fra le due figure, rendendosi pertanto problematiche eventuali modifiche della disciplina fissata dal decreto medesimo.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Carrara 14, valutando negativamente la proposta di introduzione di un organo collegiale a nomina esterna quale sede di valutazione sulle attività della Scuola. Evidenzia che l'esperienza passata dimostra che organi esterni di gestione tendono a creare, sotto il profilo decisionale, difficoltà nelle strutture della Scuola. Fa notare che sarebbe allora meglio precisare più chiaramente il ruolo svolto dal Comitato operativo.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA segnala che l'articolo 7, comma 1, potrebbe essere riformulato in modo da definire più chiaramente le attività svolte dal Comitato operativo, inteso come strumento di gestione autenticamente collegiale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Nieddu 15, Magnalbò 16 e Lubrano Di Ricco 17.

Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 18, rilevando che, seppure i consiglieri parlamentari non svolgono istituzionalmente alta attività formativa, il decreto in esame contempla altre figure che pure non rispondono a tale requisito.

Esprime parere contrario sull'emendamento Nieddu 19, Gubert 21 e Lubrano Di Ricco 25; invita al ritiro degli emendamenti Gubert 20, Frattini 22, Frattini 23, Magnalbò 24, Nieddu 26 e Magnalbò 27.

Il deputato Franco FRATTINI (F.I.), intervenendo sul complesso degli emendamenti, richiama l'attenzione della Commissione su un elemento che desta preoccupazione: si riferisce al superamento del meccanismo del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica. Pur rilevando che il principio della separazione tra la competenza del profilo della selezione e quella inerente alla formazione è un dato che si evince non dal decreto in esame ma dalla precedente normativa, sottolinea l'esigenza di rendere unitario il momento della selezione e quello della formazione del personale dirigente. Chiede pertanto al Governo di valutare la possibilità di rivedere la soluzione adottata. Fa notare che sarebbe riduttivo limitare il ruolo della Scuola a mero organismo di certificazione di qualità di altri soggetti che svolgono attività di formazione.

Per quanto riguarda il profilo della gestione organizzativa, evidenzia l'esigenza di potenziare il ruolo del segretario generale; in materia di organizzazione del personale e di dotazioni organiche sarebbe infatti necessario prevedere almeno l'ipotesi di un preventivo avviso del segretario medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, quanto alla questione del venir meno del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza

pubblica, suggerisce di raccomandare al Governo l'esigenza di pervenire ad una migliore definizione dell'attuale assetto, basata sulla separazione tra il profilo selettivo e quello formativo.

In merito alla questione del ruolo del segretario generale, sottolinea che la soluzione indicata dal decreto in esame appare equilibrata, attribuendo a questo organo la responsabilità del profilo gestionale organizzativo, così come stabiliscono i principi generali della legge 29 del 1993.

Il deputato Franco FRATTINI (F.I.) osserva che in riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, concernente la dotazione del personale della Scuola, il segretario dovrebbe disporre almeno di un potere di proposta.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA, intervenendo in merito alla questione del superamento dell'organizzazione da parte della Scuola del corso-concorso di accesso all'amministrazione statale, osserva che è stato approvato diversi mesi fa il provvedimento che ha disposto tale esclusione. Pertanto tale questione non rientra più nella attuale delega in esame. Evidenzia che l'attività di certificazione della offerta formativa fornita da altri organismi si caratterizza come una attività di consulenza, svolta su richiesta di singole amministrazioni e sempre in accordo con il dipartimento della funzione pubblica. In merito al rapporto che si configura tra il direttore della Scuola e il segretario, segnala che sul punto si applica il principio della riforma riguardante la separazione tra l'organismo di indirizzo politico e l'organismo di gestione; si pone pertanto una necessaria distinzione organizzativa interna tra il direttore, referente immediato del Ministro, e il segretario, che agisce come una sorta di direttore generale. Aggiunge che il direttore si configura come espressione della funzione politica che fa capo al Ministro; il segretario generale deve essere comunque «sentito» nei casi previsti dal decreto in esame.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) concorda con l'intervento del deputato Frattini e si chiede se il provvedimento in esame non incida su una materia già disciplinata dal decreto legislativo 29/1993, soprattutto in relazione ai rapporti organizzativi interni che si configurano tra direttore e segretario della Scuola.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che rientra tra i principi posti dal decreto legislativo 29/1993 l'attribuzione della competenza inerente all'indirizzo politico al Ministro responsabile; in tal senso il direttore della Scuola si delinea come una sorta di «capo del dipartimento», mentre il segretario della Scuola assume compiti più limitati.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) dichiara di non essere soddisfatto dalla configurazione dell'assetto organizzativo della Scuola Superiore così come delineata dal decreto in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara aperta la votazione sugli emendamenti.

La Commissione, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, approva la riformulazione presentata dal relatore in merito al punto 1 della proposta di parere, che introduce, alla fine del punto 1, la seguente osservazione: «In ogni caso sarebbe opportuno prevedere all'articolo 1, comma 3, lettera c) che la valutazione avvenga in accordo con il dipartimento della funzione pubblica».

In seguito alla riformulazione del punto 1 approvata dalla Commissione vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti Nieddu 1 e Frattini 2.

Sulla base delle considerazioni emerse nel corso della seduta, il relatore propone di inserire un nuovo punto per segnalare al Governo l'opportunità di procedere ad una più chiara definizione delle competenze della Scuola in merito alla questione del rapporto tra attività di selezione e attività di formazione.

La Commissione approva la seguente osservazione proposta dal relatore, da inserire come ultimo punto del parere: «Si segnala infine al Governo l'opportunità di valutare se ristabilire in capo alla Scuola, con appropriata futura proposta di intervento, la continuità tra l'attività di selezione e di formazione dei dirigenti».

In seguito alla precedente deliberazione vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 3, Magnalbò 4, Carrara 5, Magnalbò 6, Frattini 7 e Lubrano Di Ricco 8.

La Commissione respinge, con separate deliberazioni, gli emendamenti Carrara 9, Lubrano Di Ricco 10, Magnalbò 11, Frattini 12 e Frattini 13.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Carrara 14, Nieddu 15, Magnalbò 16, Lubrano Di Ricco 17, Nieddu 19.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 18.

In merito all'emendamento Gubert 20, il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA si impegna ad apportare una modifica al comma 2 dell'articolo 4 che preveda che il mutamento della collocazione della sede centrale della Scuola e la istituzione o soppressione di sedi distaccate avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Gubert 20, Frattini 23, Magnalbò 24, Lubrano Di Ricco 25, Nieddu 26.

La Commissione respinge, con separate deliberazioni, gli emendamenti Gubert 21 e Frattini 22.

In merito all'emendamento Magnalbò 27, il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA sottolinea che l'articolo 11 del decreto in esame interviene su una materia che non riguarda l'area della contrattazione

collettiva ma è al contrario riconducibile all'ambito della riqualificazione del personale dei ministeri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 59/1997.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, propone di sopprimere conseguentemente il punto 8 della proposta di parere. L'emendamento Magnalbò 27 è ritirato dal presentatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia l'approvazione definitiva del parere, così come riformulato a seguito delle precedenti deliberazioni, alla seduta di mercoledì 28 luglio.

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa riunione era emersa l'esigenza di pervenire ad un testo dello statuto dei ricercatori, il cui inserimento nel provvedimento in esame era stato ritenuto opportuno al fine di fornire una soluzione al problema dello status dei ricercatori medesimi, che fosse pienamente condiviso. A tal fine il relatore ha predisposto una nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere da lui presentata (*vedi allegato 7*), in merito alla quale è stato assegnato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti ad essa riferiti.

#### *PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE NUCCIO CARRARA*

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Gubert 1, in attesa dell'esame della nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere.

La Commissione consente.

Sono ritirati dai presentatori, in conformità con l'invito del relatore, gli emendamenti Frattini 2, Garra 3, Maggiore 15 e Garra 16, Gubert 17, Vedovato 18, Gubert 21, Gubert 23, Gubert 27, Gubert 28, Gubert 29, Vedovato 31, Garra 32, Garra 33, Maggiore 37, Garra 38, Gubert 39, Garra 41, Maggiore 42, Garra 43, Cerulli Irelli 44, Gubert 45, Gu-

bert 47, Frattini 49, Gubert 50, Garra 51, Gubert 52, Gubert 54, Garra 55, Gubert 57 e Gubert 58.

In conformità con il parere espresso dal relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento Gubert 4, esclusivamente per la parte relativa alle sezioni degli istituti del CNR.

La Commissione approva quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 5, Garra 20, Gubert 25, Marchetti 35, Vedovato 36, Cerulli Irelli 40 e Marchetti 56.

La Commissione respinge inoltre con distinte deliberazioni gli identici emendamenti Maggiore 6 e Garra 7, Garra 11 e Maggiore 12, Gubert 19, Garra 24, Maggiore 26 e Gubert 46.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento agli identici emendamenti Maggiore 8 e Garra 9, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

«Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »che godono di autonomia, regolata da specifici istituti, coerenti con la missione dell'INGV e con gli indirizzi espressi nella programmazione triennale«.

La Commissione approva.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti Maggiore 8 e Garra 9.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Garra 10, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

«al comma 3, sostituire le parole »sostenere e coordinare« con le seguenti: »promuovere, sostenere e coordinare«.

La Commissione approva.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Garra 10.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento agli emendamenti Maggiore 13 e Garra 14, propone di riformulare il punto 5) della proposta di parere nel seguente modo:

«Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio direttivo delibera inoltre l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, anche presso strutture universitarie, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica»;



La Commissione approva la riformulazione del punto 5) che ha recepito gli emendamenti Maggiore 13 e Garra 14, che si intendono pertanto assorbiti.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Gubert 22, in conformità al parere espresso, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

«Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: »4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e delle strutture, debbono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni«».

La Commissione approva.

Risulta pertanto precluso l'emendamento Gubert 22.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, precisando l'avviso precedentemente manifestato, esprime parere favorevole sull'emendamento Garra 30, del quale pertanto raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Garra 30.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, fa presente che, alla luce di un più approfondito esame dell'emendamento Gubert 34, ritiene necessario, anziché proporre alla Commissione una riformulazione, esprimere al riguardo parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 34.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Marchetti 48, propone di riformulare la proposta di parere inserendo, dopo il punto g) della premessa al parere medesimo, il seguente punto:

«Tenuto conto dell'esigenza della soluzione adottata al punto 25) del presente parere, relativo al Consorzio per la gestione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, venga estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari».

La Commissione approva.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Marchetti 48.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, con riferimento alla prevista estensione di talune disposizioni in vigore per enti di ricerca di cui all'articolo 10 dello schema di decreto, osserva che andreb-

be attentamente considerata la situazione dell'ISTAT. Quest'ultimo svolge infatti senza dubbio attività di ricerca, ma risulta formalmente qualificato quale ente strumentale del Governo; ciò pone la necessità di verificare se e in che termini prevederne l'inclusione all'interno della categoria degli enti di cui al citato articolo 10.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, rileva che l'emendamento Magnalbò 53, il cui contenuto risulta sostanzialmente riprodotto dall'emendamento Magnalbò 1 alla proposta di riformulazione dell'articolo 12 del provvedimento, pone una questione assai delicata, concernendo l'opportunità di estendere o meno al personale dell'ENEA la disciplina del personale del CNR. Ritiene al riguardo che possa prevedersi l'esclusione di tale normativa al personale dell'ENEA, ma solo per un periodo limitato, finalizzato al completamento di una indispensabile fase di assestamento organizzativo e strutturale dell'ente.

In merito all'attività svolta dall'ISTAT, fa presente che le rilevazioni statistiche alle quali tale ente deve provvedere alla luce della normativa vigente debbono rivestire il carattere della massima oggettività. Ciò induce pertanto a ritenerne assimilabili le funzioni svolte a quelle degli enti di ricerca, alla cui disciplina esse debbono pertanto risultare ricondotte.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore, sottolinea che le attività prevalenti dell'ENEA sono quelle di natura tecnico-scientifica. Conseguentemente l'estensione della normativa prevista per gli altri enti di ricerca all'ENEA appare esito naturale. Può peraltro prevedersi un termine congruo cui condizionare l'effettiva estensione di tale normativa, per venire incontro alle esigenze sottolineate dal senatore Tapparo.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) si associa alle considerazioni svolte dal relatore in ordine all'opportunità di estendere all'ENEA il regime previsto per gli enti di ricerca. Sottolinea peraltro la necessità che il termine cui condizionare l'estensione della relativa normativa dovrebbe essere contenuto, onde evitare il protrarsi di situazioni di incertezza.

Si associa inoltre alle considerazioni del relatore anche con riferimento alla natura delle attività svolte dall'ISTAT.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (A.N.) ricorda che l'organizzazione e il funzionamento dell'ENEA sono stati oggetto di distinto e separato provvedimento, sul quale la Commissione ha avuto tra l'altro modo di esprimersi recentemente. Accede comunque all'invito al ritiro del suo emendamento, purché sia definito il termine di durata del periodo transitorio cui ha fatto riferimento il relatore.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, fa presente che la durata di tale periodo potrebbe essere utilmente stabilita dal Governo. Ritiene comunque che essa possa individuarsi indicativamente in un an-

no. Con riferimento all'emendamento Magnalbò 53, propone di riformulare il punto 26) della proposta di parere nel seguente modo:

«Al comma 2 dopo «Ministero per le politiche agricole» aggiungere «e all'ISFOL, ANPA, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISAE»; per quanto riguarda l'ENEA sia prevista l'estensione della normativa recata dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo decorso un anno dalla sua entrata in vigore; sopprimere altresì, in fine, le parole «le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)».

In seguito alla proposta di riformulazione del punto 26) è ritirato dal presentatore l'emendamento Magnalbò 53.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni su una questione cui ha già avuto modo di fare riferimento il presidente, quella cioè dell'opportunità di elencare tassativamente gli istituti di ricerca interessati dalle disposizioni del provvedimento in esame, metodo che rischia infatti di pretermettere taluni enti che avrebbero invece titolo ad essere considerati. Ciò ha rilevato essere accaduto, ad esempio, con riferimento al CIRA, consorzio costituito tra Asi e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, in ordine al quale ritiene opportuno che il Governo individui una soluzione adeguata onde rendere possibili i distacchi del relativo personale dal settore della ricerca alle imprese innovative. In linea generale, ritiene opportuno formulare un invito al Governo a verificare con attenzione gli istituti interessati alla disciplina recata dal decreto.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO concorda con le osservazioni da ultimo svolte dal relatore, anche alla luce del fatto che si pone come prioritario un adeguato coordinamento delle norme in via di approvazione con la disciplina legislativa vigente.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, alla luce delle considerazioni testé svolte, propone di riformulare la proposta di parere inserendo, nell'ambito della premessa al parere medesimo, il seguente punto:

«Rilevata l'esigenza che il Governo individui la soluzione più idonea per rendere agibili i distacchi del personale del CIRA, consorzio costituito tra ASI e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, dal settore della ricerca alle imprese innovative, con riferimento alla legge n. 488 del 1992».

La Commissione approva.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, con riferimento alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere, si richiama alle considerazioni svolte dal presidente circa la necessità di individuare in proposito una soluzione ampiamente condivisa. Ricorda al riguardo

che a tale nuova formulazione sono stati presentati tre ulteriori emendamenti (*vedi allegato 8*).

Il senatore Fausto MARCHETTI (Comunista) esprime forti perplessità sulla procedura seguita al riguardo, che sembra aver condizionato ad un accordo tra Governo e Commissione la possibilità di affrontare le questioni poste dall'articolo 12. Afferma al riguardo di ritenere ancora preferibile la formulazione originaria del punto 31 della proposta di parere.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO sottolinea che l'impegno del Governo per l'individuazione di una nuova formulazione del punto da ultimo richiamato dal senatore Marchetti è conseguita ad un invito della Commissione, sullo svolgimento dei cui lavori il Governo non ha pertanto interferito in alcun modo. L'Esecutivo è stato in proposito guidato dal solo intento di perseguire una soluzione soddisfacente per le esigenze coinvolte: se tale obiettivo è stato effettivamente conseguito, il Governo non può che esprimere la propria soddisfazione, ribadendo il proprio impegno a recepire pienamente tutte le indicazioni provenienti dalla Commissione.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), relatore, esprimendo il proprio parere agli emendamenti riferiti alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Magnalbò 1, richiamandosi alle considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Magnalbò 53. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gubert 2, poiché il contenuto si pone in contrasto con l'utilizzo generale di favorire la mobilità del personale tra i settori della ricerca e quello dell'università, e parere favorevole sull'emendamento Caveri 3, purché esso sia riformulato in coerenza con le osservazioni svolte circa l'opportunità di prevedere un termine annuale cui condizionare l'estensione della normativa sugli enti di ricerca all'ENEA.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (A.N.) insiste affinché il suo emendamento alla nuova formulazione del punto 31 venga posto in votazione.

La Commissione respinge quindi con separate deliberazioni gli emendamenti alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere Magnalbò 1 e Gubert 2.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Caveri 3, propone di modificare la riformulazione del punto 31 della proposta di parere inserendo il seguente punto:

«le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di ricercatore-tecnologo, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto».

La Commissione approva, risultando pertanto assorbito l'emendamento Caveri 3.

La Commissione approva quindi la nuova formulazione del punto 31) della proposta di parere, come risultante dalla riformulazione accol-

ta. Risulta pertanto precluso l'emendamento Gubert 1, precedentemente accantonato.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Comunista) dichiara il proprio voto favorevole sul parere, nel suo complesso così come risultante dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte, ribadendo peraltro la propria perplessità sul metodo seguito in ordine alla riformulazione del punto 31 della proposta di parere e la propria preferenza per la formulazione originaria.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO rileva che, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, ha avuto cura di rappresentare costantemente non certo la sua posizione personale, ma quella del Governo nella sua interezza. Ricorda di essersi adoperato da tempo in vista della definizione di una disciplina organica dello status del personale del settore della ricerca, per il cui perseguimento occorre ancora definire in maniera adeguata il profilo della mobilità tra i centri di ricerca e le università. Preannuncia infine che si adopererà affinché le osservazioni contenute nel parere possano essere pienamente accolte dall'Esecutivo.

La Commissione approva quindi nel suo complesso la proposta di parere del relatore, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 9*).

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0059<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, non essendo stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 10*).

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0042<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 20 luglio.

Il senatore Massimo VILLONE (DS-U), *relatore*, illustrando la proposta di parere da lui predisposta, sottolinea l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 2, primo periodo dello schema di decreto, che la quota di patrimonio attualmente dello Stato sia direttamente conferita al comune di Napoli, anche in applicazione del principio di sussidiarietà che deve informare i rapporti tra centro e periferia ai sensi della stessa legge di delegazione.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, non essendo stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 11*).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

**Schema di decreto legislativo recante «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali» ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Schema di decreto legislativo recante «Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante  
«Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ)»**

Proposta di parere depositata dal relatore, sen. Paolo Giaretta,  
in data 23 luglio 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 59/97

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) appare opportuno ricondurre la previsione dell'articolo 2 alle finalità descritte all'articolo 3, laddove si esplicita la missione del Formez; appare superflua la salvaguardia delle attività di formazione delle università perché è evidente che il Formez non agisce in regime di monopolio;

2) all'articolo 3, comma 1, ultimo alinea, è opportuno prevedere che le attività possano essere devolute oltre che dal dipartimento della funzione pubblica anche da altri associati;

3) all'articolo 5 comma 1, appare più appropriato il termine «direttore generale» in luogo di «direttore»;

4) all'articolo 5, comma 3, è opportuno prevedere un termine per l'approvazione del nuovo statuto ed introdurre il vincolo di una presenza negli organi sociali dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in sintonia con la specifica missione del Formez e con quanto previsto all'articolo 6, comma 1; inoltre è da prevedersi il periodo di durata degli organi, che potrebbe coincidere con quello del piano triennale previsto dall'articolo 4;

5) all'articolo 6, comma 1, è opportuno introdurre un termine per la convocazione dell'assemblea e la ricostituzione degli organi.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante  
«Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ)»**

EMENDAMENTI

*Dopo l'indirizzo n. 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) All'articolo 3, comma 1, secondo alinea, sopprimere le parole: «nonchè a promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio», per l'evidente duplicazione con attribuzioni già assegnate a sviluppo Italia e ad altre articolazioni statali (cfr. articoli 3 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430, e successivo regolamento, sul Ministero unificato tesoro e bilancio)».

1.

COVIELLO

*Aggiungere dopo il punto 2) il seguente:*

«All'articolo 4, a riguardo della relazione annuale precisare che è presentata al Dipartimento della funzione pubblica che la trasmette alle Commissioni competenti delle Camere per le conseguenti valutazioni».

2.

COVIELLO



ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante  
«Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ)»**

EMENDAMENTI

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge n. 59 del 1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) appare opportuno ricondurre la previsione dell'articolo 2 alle finalità descritte all'articolo 3, laddove si esplicita la missione del Formez; appare superflua la salvaguardia delle attività di formazione delle università perché è evidente che il Formez non agisce in regime di monopolio;

2) all'articolo 3, comma 1, all'alinea, secondo capoverso, sopprimere le parole «nonché a promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio», per l'evidente duplicazione con le attribuzioni già assegnate a Sviluppo Italia e ad altre articolazioni statali (si vedano gli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 430 del 1997, e successivo regolamento, recanti il riordinamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica);

3) all'articolo 3, comma 1, all'alinea, settimo capoverso, è opportuno prevedere che le attività possano essere devolute, oltre che dal dipartimento della funzione pubblica, anche da altri associati;

4) all'articolo 5, comma 1, appare più appropriato il termine «direttore generale» in luogo di «direttore»;

5) all'articolo 5, comma 3, è opportuno prevedere un termine per l'approvazione del nuovo statuto ed introdurre il vincolo di una presenza negli organi sociali dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in sintonia con la specifica missione del Formez e con quanto previsto all'articolo 6, comma 1; inoltre è da prevedersi il periodo di durata degli organi, che potrebbe coincidere con quello del piano triennale previsto dall'articolo 4;

6) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, è opportuno introdurre un termine per la convocazione dell'assemblea e la ricostituzione degli organi.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante  
«Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ)»**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO**

Premesso che:

1. Il FORMEZ è nato in funzione della formazione nel Mezzogiorno, come la stessa sigla testimonia; la trasformazione dei suoi fini sociali è una riprova di una legge «sociologica» secondo la quale un'istituzione, quando ha perduto i suoi fini, ne promuove di altri al fine della propria sussistenza;

2. I fini proposti dallo schema di decreto per la quasi totalità si duplicano con quelli della Scuola superiore per la pubblica amministrazione, per cui sarebbe in ogni caso opportuno unificare gli strumenti formativi e di consulenza alla pubblica amministrazione in materia di amministrazione pubblica;

3. La stessa possibilità di collaborare con le pubbliche amministrazioni locali è prevista anche con riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

la Commissione esprime parere contrario allo schema di decreto in oggetto e invita il Governo a procedere ad un riordino delle strutture di formazione e di consulenza per la pubblica amministrazione che comprenda le funzioni svolte dal FORMEZ ed eventualmente una parte delle strutture e del personale in quelle della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

## ALLEGATO 5

**«Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettera s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

Proposta di parere depositata dal relatore, senatore Giaretta,  
in data 22 luglio 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo «Riordino della Scuola superiore di pubblica amministrazione» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettera s) e t) della legge n. 59 del 1997

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) consideri il Governo se le attività di valutazione e validazione dell'offerta formativa non possano più propriamente essere svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce anche di quanto previsto dalla lettera e) dell'allegato 4 del Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione in materia di definizione dei sistemi di certificazione e monitoraggio;

2) appare superflua la previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera h), trattandosi di attività già ricomprese nei precedenti commi;

3) all'articolo 2, comma 7, appare opportuno meglio definire le competenze del comitato operativo, in modo che sia più esplicitamente definita una sede di valutazione collegiale sulla programmazione ed attività della scuola;

4) all'articolo 3, comma 1, appare opportuno inserire, fra i soggetti indicati ai fini della nomina del Direttore della Scuola e dei responsabili di settore, la categoria dei Consiglieri parlamentari;

5) all'articolo 3, comma 3, la previsione, per il Direttore ed i responsabili di settore, di utilizzo da parte della Scuola anche senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza può essere in contrasto con esigenze di buon funzionamento degli enti, anche dotati di autonomia, a cui viene sottratto il personale;

6) all'articolo 3, comma 4, appare opportuno definire meglio i criteri di riferimento per la determinazione delle indennità di carica al Direttore e ai responsabili di settore;

7) appare opportuno all'articolo 10 definire con più precisione il termine di abrogazione del DPCM n. 439 del 1994;

8) si rileva che l'articolo 11 tratta materie appartenenti all'area della contrattazione collettiva.

## ALLEGATO 6

**«Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettera s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

## EMENDAMENTI

*Sostituire il punto 1 con il seguente:*

«Appare opportuno introdurre il principio della separazione tra le funzioni di coordinamento sulle altre scuole e di valutazione e validazione delle offerte formative e la funzione di erogazione diretta della formazione, attribuendo le prime al Dipartimento della funzione pubblica. Andrebbero di conseguenza espunte dal testo di riforma le attribuzioni previste all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), nell'ambito di una puntuale distribuzione dei ruoli tra la SSPA E IL FORMEZ».

1.

NIEDDU

*Aggiungere, al punto 1), la seguente espressione:*

«in attuazione del principio della differenziazione tra le funzioni di certificazione e accreditamento da un lato e la funzione di svolgimento dell'attività formativa dall'altro;».

2.

FRATTINI

*Al punto 1 è opportuno prevedere ancora l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione dirigenziale con esame finale di abilitazione, in conformità alle leggi vigenti o alle disposizioni contrattuali, aggiungendo un'apposita norma all'articolo 1, comma 3, lettera a-bis).*

3.

MAGNALBÒ

*Al punto 1, si ritiene opportuno includere il personale che in base a disposizioni di legge o contrattuali è abilitato a frequentare i corsi di abilitazione dirigenziale di cui alla precedente lettera a-bis) del comma 3 e di conseguenza modificare l'articolo 1, comma 3, lettera b).*

4.

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«si ritiene opportuno mantenere tra le attività della Scuola il corso-concorso di accesso alla dirigenza di Stato, per non interrompere la necessaria continuità tra la selezione e la formazione dei candidati, modificando l'articolo 1, comma 3, lettera a);».

5.

CARRARA

*Dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«si ritiene opportuno mantenere tra le attività della Scuola il corso-concorso di accesso alla dirigenza di Stato, per non interrompere la necessaria continuità tra la selezione e la formazione dei candidati, modificando l'articolo 1, comma 3, lettera a);».

6.

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«appare opportuno riunire nel medesimo soggetto lo svolgimento sia dei concorsi per l'accesso alla dirigenza che della successiva formazione con esami finali, per non creare soluzioni di continuità all'interno del processo selettivo-formativo di reclutamento dei dirigenti, modificando in tal senso l'articolo 1, comma 3, lettera a);».

7.

FRATTINI

*Dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«si reputa opportuno chiarire, all'articolo 1, comma 3, lettera a), che la selezione e la formazione dei dirigenti siano entrambe affidate alla Scuola superiore, per ragioni di omogeneità e continuità nel procedimento di reclutamento;».

8.

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«si ritiene opportuno attribuire al Segretario anzichè al Direttore i poteri decisionali in materia di gestione e di organizzazione – in ragione della omonima responsabilità al medesimo conferita – previsti dall'articolo 4, comma 3 (conferimento di incarichi dirigenziali) e dall'articolo 6, comma 1 (adozione di delibere sull'organizzazione), in attuazione della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 29 del 1993;».

9.

CARRARA

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«considerato che la legge delega 421 del 1992 sancisce la presenza al vertice della scuola superiore di due “figure di vertice” aventi “distinte responsabilità” didattico-scientifiche e gestionali-organizzative, formalmente e sostanzialmente equiodinate, con esclusione di ruoli sovraordinati o comunque egemoni;

considerato altresì che l’articolo 2 stabilisce che il segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo, è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è preposto a un ufficio di livello dirigenziale generale;

appare opportuno sopprimere dal procedimento di nomina del Segretario le parole “sentito il direttore” e mantenere l’attuale denominazione di “segretario generale”, al posto di quella di “segretario” suscettibile di ingenerare confusione per effetto della presenza all’interno della scuola di vari ruoli di segretario;

si ravvvisa inoltre la necessità – per evitare conflitti con la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 29 del 1993 in merito alle funzioni riservate ai dirigenti di prima fascia preposti ad uffici di livello dirigenziale generale – di allineare le attribuzioni del Segretario alla responsabilità conferitagli della gestione e dell’organizzazione dell’intera scuola superiore, inserendo quanto meno un’intesa con il segretario medesimo (apparendo palesemente insufficiente il mero obbligo di “sentirlo”) nei procedimenti che coinvolgono la sua responsabilità (articolo 2 comma 5: nomina dei responsabili di settore con definizione delle relative risorse finanziarie e umane; articolo 4 comma 3: preposizione dei dirigenti alle sedi distaccate; articolo 6 comma 1: assunzione delle delibere sull’organizzazione e il funzionamento della scuola; articolo 7 comma 1: determinazione della dotazione finanziaria relativa alla programmazione dell’attività della scuola».

**10.**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«è opportuno che le attribuzioni del Direttore e del segretario generale, come formulato nel decreto governativo, tengano conto dei principi di responsabilità previsti, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di adozione delle delibere di organizzazione, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

**11.**

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«Si ritiene opportuno indicare come “segretario generale” l’organo responsabile della gestione e dell’organizzazione; ciò al fine di evitare incertezze di denominazione rispetto ai profili di personale subordinato».

**12.**

FRATTINI

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«Appare opportuno, anche al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra le decisioni monocratiche e le determinazioni programmatiche e di indirizzo, che tra gli organi sia inserito il comitato direttivo, presieduto dal direttore, composto dal segretario generale e da quattro altri membri nominati dal Ministro vigilante tra i docenti stabiliti e di dirigenti statali di fascia o magistrati amministrativi.

Il Comitato direttivo potrebbe utilmente adottare la delibera di programmazione delle attività e dei corsi, di approvazione dei bilanci, di adozione dei regolamenti di nomina delle commissioni d'esame e dei docenti stabili».

**13.**

FRATTINI

*Sostituire il punto 3), con il seguente:*

«si ritiene opportuno sostituire il Comitato operativo previsto dall'articolo 2, comma 7 – di composizione e nomina domestiche con un organo collegiale di nomina esterna dotato di poteri di indirizzo e vigilanza, quale sede di valutazione sulla programmazione ed attività della scuola;».

**14.**

CARRARA

*Sostituire il punto 3), con il seguente:*

«Si ravvisa la necessità di introdurre nello schema di riforma, al posto del comitato operativo, che sarebbe soltanto un organo "di fatto" con poteri da attribuirsi di volta in volta, un organo collegiale stabile, quale il comitato direttivo attualmente esistente nella scuola, cui affidare i compiti di indirizzo, programmazione e controllo della stessa, per evitare la concentrazione del potere in capo a direttore e segretario generale, comitato dotato di autonomia regolamentare, al fine di eliminare il ricorso ad una definizione analitica dell'organizzazione nel decreto legislativo (articoli 2, 3 e 5).

**15.**

NIEDDU

*Si è d'accordo sulla proposta di parere del relatore di cui al punto 3) all'articolo 2, comma 7, ma ciò comporta la necessità che il Comitato in parola sia neutrale a terzo rispetto agli organi che hanno posto in essere gli atti da valutare collegialmente».*

**16.**

MAGNALBÒ



*Aggiungere al punto 3), la seguente espressione:*

«aggiungendovi altresì componenti esterni di nomina governativa in rappresentanza delle amministrazioni destinatarie dell'attività formativa e delle organizzazioni sindacali;».

17.

LUBRANO DI RICCO

*Sia soppressa l'osservazione 4). Non risulta che i Consiglieri parlamentari svolgano istituzionalmente alta attività formativa.*

18.

GUBERT

*Dopo il punto 5, inserire il seguente:*

«Si reputa opportuno eliminare nel corpo docente le figure dei responsabili di settore e di area, onde evitare una eccessività rigidità dello stesso in schemi preordinati che non tengano conto dei mutamenti delle esigenze didattico-formative e prevedere un periodo minimo di permanenza del corpo dei docenti (trenta unità) di un biennio, rinnovabile, per assicurare la continuità di programmazione didattico-formativa in modo più rispondente alle sopravvenienti esigenze della scuola».

19.

NIEDDU

*Dopo l'osservazione 6) inserire il seguente:*

6-bis. Sia soppresso il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 o in subordine si stabilisca che il comune nel quale la scuola ha sede può essere stabilito anche fuori Roma con semplice deliberazione ministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri.

20.

GUBERT

*Dopo l'osservazione 6) inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5 si sopprima il comma 4, essendo le posizioni di comando, aspettativa, eccetera già disciplinare nell'amministrazione di appartenenza. In ogni caso si sostituisca il riferimento ai professori universitari di prima fascia con quello alla fascia di appartenenza. Si precisi in ogni caso cosa si intenda per "docenti della scuola", ovvero se siano ricompresi quelli di cui ai commi precedenti.

Se non lo fossero, risulta comunque eccessivo che l'organico della scuola sia fatto di soli equiparati ai professori universitari ordinari di ruolo. Perchè questo non viene previsto per il terzo livello della formazione universitaria come il dottorato di ricerca».

21.

GUBERT

*Aggiungere dopo il punto 6) il seguente:*

«Appare necessario attribuire, almeno per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento della scuola, al segretario generale un ruolo più incisivo rispetto alla mera consultazione, giacchè lo stesso segretario generale è responsabile della gestione organizzativa, sarebbe utile e opportuna l'attribuzione di un potere di proposta o almeno di concertazione».

**22.**

FRATTINI

*Aggiungere dopo il punto 6) il seguente:*

«Al comma 4, sembra opportuno prevedere che la revisione delle dotazioni di personale non docente sia definita su proposta del segretario generale, e che il provvedimento relativo sia assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro».

**23.**

FRATTINI

*Dopo il punto 6) aggiungere il seguente:*

«6-bis). Nel senso che i principi desumibili dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto si devono applicare anche alla scuola centrale tributaria».

**24.**

MAGNALBÒ

*4. Sostituire il punto 7 con il seguente punto:* «appare opportuno chiarire che il termine della proroga degli incarichi di Direttore e Segretario stabilito dall'articolo 7 comma 5 e il termine dell'abrogazione del DPCM 439/1994 stabilito dall'articolo 10 comma 1 lettera c) coincidano con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana dell'avviso concernente l'approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza;»

**25.**

LUBRANO DI RICCO

*Punto 8) appare opportuno definire meglio il corretto equilibrio di funzioni tra il direttore e il segretario generale, riconducendo i rispettivi poteri alle rispettive responsabilità, didattico-scientifiche del direttore e gestionali-organizzative del segretario (riferimento art. 2, C.5; artt. 3 e 6 C.1).*

**26.**

NIEDDU

*Al punto 8, qualora la materia fosse ritenuta estranea a quelle rientranti nell'area della contrattazione collettiva, è opportuno salvaguardarne l'accesso dall'esterno nella misura minima del 30 per cento.*

**27.**

MAGNALBÒ

ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca»**

**Riformulazione del punto 31 (articolo 12) della proposta di parere già depositata**

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico

**Art. 12.**

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque anni; censimento diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università.

2. Reclutamento:

Per il reclutamento valgono le norme di cui all'articolo 11 del decreto 19 del CNR.

3. Diritti e doveri dei ricercatori:

Anche al fine della contrattazione collettiva gli enti di cui all'articolo 10 si uniformano ai seguenti principi:

al personale di ricerca sono garantite nel rispetto di quanto previsto alle successive lettere *b)* e *c)* la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali;

relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca;

fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli Enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza a quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

i ricercatori ed i tecnologi hanno diritto a pubblicarne e diffonderne i risultati delle loro ricerche, rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalità, delle situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto;

sono stabiliti preventivamente e resi pubblici i criteri di attribuzione delle responsabilità dei ricercatori e tecnologi nell'ambito di attività di ricerca; inoltre l'ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

i regolamenti degli enti disciplinari o l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

si consente l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica e professionale, con altri Enti, anche stranieri e privati;

sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori e tecnologi alla programmazione scientifica degli enti;

i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche.

#### 4. Estensione ad altri Enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli scientifici nazionali e di concerto con i Ministri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

#### 5. Norme finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10.

Ai fini della modalità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologica degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario.

ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca»**

**Riformulazione del punto 31 (articolo 12) della proposta di parere già depositata**

#### EMENDAMENTI

*Al comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento dopo le parole «gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto» aggiungere le seguenti: «con esclusione dell'ENEA».*

1.

MAGNALBÒ

*Si sopprima la seconda parte del comma 5 o la si limiti al livello dei ricercatori universitari. Il personale di ricerca degli Enti non svolge attività didattica, mentre questa è parte fondamentale dei compiti del professore universitario di prima e seconda fascia. Non è quindi seriamente ipotizzabile una mobilità tra enti di ricerca e università che coinvolga anche la docenza, specie nei suoi livelli più istituzionalizzati. Non si può pensare che un ricercatore, per quanto anziano ed esperto, direttore di ricerca, abbia la qualifica equiparabile in termini funzionali al professore ordinario o associato. Del resto i concorsi per diventare professori richiedono la prova didattica; i titoli didattici debbono essere valutati, mentre tutto ciò non accade per ricercatori e tecnologi.*

2.

GUBERT

*Al Titolo VI, aggiungere al comma 5 «Norme finali»: tutte le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con la qualifica di «Ricercatore-Tecnologo».*

3.

CAVERI

ALLEGATO 9

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca»**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

*a)* esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca;

*b)* premesso che questo schema di decreto legislativo dà attuazione alla norme relativa alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, l'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *f)* e l'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

*c)* rilevato che questo schema risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega;

*d)* ritenuto essenziale mantenere un alto ruolo della funzione di ricerca nell'ambito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), evitando che l'attività comune al servizio di protezione civile condizioni in qualsiasi forma e misura tale funzione, così come nella relazione del relatore evidenziato;

*e)* considerato che per la costituzione dell'INGV non è stato attivato un processo di integrazione graduale attraverso una prima fase che poteva essere consortile, il meccanismo che si intende attivare di fusione di istituti e realtà di ricerca deve rispettare le specificità e il radicamento delle diverse parti che concorrono alla formazione dell'INGV stesso;

*f)* tenuto conto che è necessario utilizzare una politica per il personale di ricerca scientifica e tecnologica capace di armonizzare gradualmente i vari rapporti, senza penalizzazioni;

*g)* valutato carente il progetto sotteso dallo schema in oggetto, qualora non realizzi un sistematico e armonico rapporto con l'Università;

*h)* tenuto conto dell'esigenza della soluzione adottata al punto 25) del presente parere, relativo al Consorzio per la gestione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, venga



estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari:

i) rilevata l'esigenza che il Governo individui la soluzione più idonea per rendere agibili i distacchi del personale del CIRA, consorzio costituito tra ASI e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, dal settore della ricerca alle imprese innovative, con riferimento alla legge n. 488 del 1992;

j) visto i limiti di fondo che si determinano sulla funzionalità del settore della ricerca, determinata dalla mancanza di uno status del ricercatore e non adeguatamente affrontato sino ad oggi, è necessario, come sottolineato nella relazione, cogliere questa opportunità per fare concreti passi in avanti verso un sistema compiuto dei diritti e doveri dei ricercatori;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

All'articolo 1:

1) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole «organi di ricerca del CNR» con le seguenti: «istituti del CNR o loro sezioni interessate»;

2) al comma 1 sostituire «(IRS)» con «(IRRS)» e dopo «(IRRS)» aggiungere «con esclusione del settore Telerilevamento»;

3) al comma 2, dopo «L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico» aggiungere «con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile».

All'articolo 2:

4) al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che godono di autonomia, regolata da specifici istituti, coerenti con la missione dell'INGV e con gli indirizzi espressi nella programmazione triennale»;

5) al comma 1, aggiungere lettera f) «rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali»;

6) al comma 3, sostituire le parole «sostenere e coordinare» con le seguenti: «promuovere, sostenere e coordinare».

All'articolo 3:

7) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio direttivo delibera inoltre l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, anche presso strutture universitarie, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica»;

8) al comma 4, sostituire «sei» con «otto»; e dopo «province autonome» sostituire «due» con «quattro»;

9) al comma 5, sostituire «Su richiesta del Consiglio direttivo» con «Tale comitato».

All'articolo 4:

10) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «assunzioni da compiere» aggiungere le seguenti: «con la relativa distribuzione territoriale»;

11) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e)».

All'articolo 5:

12) al comma 2 dopo «e d)» aggiungere «ed e)»;

13) al comma 3 eliminare «numero 5»;

14) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e delle strutture, debbono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni»;

15) al comma 4 dopo «si articola in» aggiungere «osservatori e»;

16) al comma 4, dopo le parole «sezioni» aggiungere le seguenti: «anche multidisciplinari»;

17) al comma 4, dopo «sede in Roma e» aggiungere «la propria rete scientifica» aggiungere dopo «sul territorio» «con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti disciolti e trasferiti. Tali sezioni sono»; dopo «autonomia amministrativa» aggiungere «, gestionale,» dopo «che mantiene la sua denominazione» aggiungere il periodo «Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali»;

18) aggiungere il seguente comma:

«5. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione»;

19) aggiungere il seguente comma:

«6. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le Università, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca»;

20) aggiungere il seguente comma:

«7. Le sezioni con sede nelle università devono essere costituite da almeno tre professori universitari o ricercatori in servizio presso l'uni-

versità stessa. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università dove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, nonché titolari di contratti di ricerca».

All'articolo 6:

21) ai commi 1 e 4 sostituire «IRS» con «IRRS»;

22) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uno designato dal CNR e uno designato dal MURST»;

23) al comma 2, dopo «rete scientifica» aggiungere «nell'ambito della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale dei gruppi di ricerca confluenti nell'INGV»;

24) al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «Poseidon» aggiungere le seguenti: «e quelli designati dal CNR e dal CUN»;

25) al comma 4 let. f): eliminare «di supporto» e aggiungere al suo posto «comunque» e dopo «1° aprile 1999» aggiungere «fermo restando per il personale di potere optare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento, per la permanenza nel CNR con 10'attuale rapporto»;

26) eliminare comma 7, sostituendolo con il seguente (che viene rubricato come comma 8, mentre l'attuale comma 8 viene rubricato come comma 7): «8. Il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, il GNDT, il GNV, l'Osservatorio Vesuviano e il progetto Poseidon, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ha facoltà di optare, anche in deroga alle norme vigenti, per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra Università, per il personale dell'Osservatorio Vesuviano o per rimanere nei ruoli del CNR per il restante personale degli istituti e gruppi sopra citati; gli oneri per il personale che opta per l'Università non concorrono a formare le spese di cui all'articolo 51, comma 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. I regolamenti, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del MURST entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiranno anche le modalità e i limiti di tale opzione per il trasferimento nei ruoli dell'Università»;

27) aggiungere il seguente comma:

«9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Rettori delle Università il Presidente del CNR, che intendono attivare sezioni dell'INGV, su proposta motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'Ateneo o presso il CNR, inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

28) aggiungere il seguente comma:

«10. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4 e dei regolamenti di cui all'articolo 5, nell'ambito dell'organico complessivo, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, bilancio e programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica, valutando adeguatamente il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché presso il GNDT e il GNV».

All'articolo 7:

29) sostituire il comma 5 con:

«5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto Nazionale di Ottica assume la denominazione di Istituto Nazionale di Ottica Applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali vigenti l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici»;

30) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dell'industria e», sostituire la parola «uno» con la seguente: «due»; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole «il designato »con le seguenti: «i designati».

All'articolo 8:

31) al comma 3, aggiungere alla fine del periodo la seguente frase:

«La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza».

All'articolo 9:

32) aggiungere il seguente comma:

«5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il Consorzio, ogni anno, convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli Enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della Regione, delle Province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali».

All'articolo 10:

33) Al comma 2 dopo «Ministero per le politiche agricole» aggiungere «e all'ISFOL, ANPA, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica ap-

plicata al mare, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISA-E»; per quanto riguarda l'ENEA sia prevista l'estensione della normativa recata dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo decorso un anno dalla sua entrata in vigore; sopprimere altresì, in fine, le parole «le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) »;

34) al comma 4 aggiungere dopo «personale di ricerca» «scientifica e tecnologica» e togliere «dell'ENEA e»;

35) aggiungere il seguente comma:

«5. All'ENEA si applicano le norme relative alla costituzione o partecipazione in società e consorzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999».

All'articolo 11:

36) Aggiungere, alla rubrica, dopo «CIVR» «e del CEPR»;

37) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole da «ricerca» ad «applicazione» con le seguenti: «cui all'articolo 10, comma 1, verificandone l'applicazione»;

38) al comma 1, lettera *e*), sostituire le parole «ricerca e dell'ASI» con le seguenti: «cui all'articolo 10, comma 1,»;

39) aggiungere la seguente lettera:

*f*) all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole «Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto» inserire le seguenti «dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché».

40) Dopo il TITOLO V aggiungere il seguente:

#### «TITOLO VI

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico

#### Articolo 12.

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque anni; censimento diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università;

## 2. Reclutamento:

per il reclutamento valgono le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

## 3. Diritti e doveri dei ricercatori:

Anche al fine della contrattazione collettiva gli enti di cui all'articolo 10 si uniformano ai seguenti principi:

al personale di ricerca sono garantite, nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti, la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali; relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione cultura e metodologica della ricerca;

fatto salvo l'assorbimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza con quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

i ricercatori ed i tecnologi hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche, rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalità, delle situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotti durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto;

sono stabiliti preventivamente e resi pubblici i criteri di attribuzione delle responsabilità dei ricercatori e tecnologi nell'ambito di attività di ricerca; inoltre l'ente favorisce, per l'attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

i regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

si consente l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale, con altri enti, anche stranieri e privati;

sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori e tecnologi alla programmazione scientifica degli enti; i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche.

#### 4. Estensione ad altri enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

#### 5. Norme Finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10; ai fini della mobilità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologico degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario; le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di ricercatore-tecnologo, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### 6. Norma transitoria:

in fase transitoria per l'applicazione delle norme sul reclutamento del personale ricercatore di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, per il personale che opera o ha operato per almeno tre anni presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto, svolgendo attività di ricerca scientifica e/o tecnologica, nonché per il personale tecnico con laurea pertinente che svolge attività di ricerca scientifica e/o tecnologica in questi enti, l'esperienza viene valutata da commissioni nominate dall'organo direttivo dell'ente, delle quali fa parte il direttore della struttura di ricerca presso la quale l'esperienza è stata maturata. La valutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1999. La valutazione positiva sarà certificata da un attestato, a firma del direttore della struttura di ricerca, che costituirà prerequisite necessario per l'ammissione ai concorsi».

ALLEGATO 10

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

### PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 4 si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il comune di Roma di stipulare convenzioni con la società EUR spa al fine di assicurare un'integrata e coordinata gestione dell'insieme dei servizi relativi anche al quartiere abitato;

2) allo stesso articolo 4, comma 1, si ritiene più opportuno escludere dalle proprietà trasferite al comune di Roma anche i parchi e i giardini e le gallerie di servizio, oltre alle esclusioni già previste nel comma medesimo;

3) ancora all'articolo 4, comma 1, è necessario precisare quale sia l'ambito di riferimento dell'espressione «infrastrutture di pubblici servizi», rendendo esplicito in tal senso che gli edifici scolastici vanno attribuiti agli enti locali competenti;

4) all'articolo 5, è bene rendere esplicito: *a)* che la trasformazione prevista dall'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Ente EUR, che mantiene tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio presso l'Ente medesimo; *b)* che i dipendenti stessi potranno esercitare l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego; *c)* che al personale in questione si applicano le norme per la mobilità previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni;

5) infine si ritiene opportuno regolare con apposite norme la fase transitoria fino alla formale costituzione della società EUR spa, prevedendo che fino a quella data l'Ente EUR continui a svolgere tutte le funzioni.



## ALLEGATO 11

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

## PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

ritenuta l'opportunità della trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) in società per azioni;

considerato che tale trasformazione è anzitutto tesa a favorire un'iniziativa e una gestione più efficaci per le attività fieristiche, culturali, turistiche e sportive, anche con il dichiarato obiettivo dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli;

considerato che rispetto a tale obiettivo si mostra coerente il pieno conferimento della quota di patrimonio attualmente dello Stato al comune di Napoli;

considerato altresì che un siffatto conferimento è più coerente con l'ispirazione fondamentale dei processi di riforma in corso, imperniati sulla valorizzazione delle autonomie e sulla piena responsabilizzazione degli enti locali, nonché, per quanto concerne i ministeri, sulla identificazione della «missione fondamentale» dei ministeri medesimi;

ritenuta dunque inadeguata la scelta di delegare al comune di Napoli i diritti dell'azionista per quanto riguarda le partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato;

ritenuta invece l'opportunità che la quota di patrimonio attualmente dello Stato sia direttamente conferita al comune di Napoli, anche in applicazione del principio di sussidiarietà che deve informare i rapporti tra centro e periferia ai sensi della stessa legge di delegazione;

considerato che, nella fase di transizione alla forma giuridica della società per azioni, si manifesta la necessità di garantire continuità ed efficacia all'azione dell'Ente;

ritenuta pertanto l'opportunità che si provveda per la transizione medesima ad una gestione commissariale;

ritenuta infine l'opportunità di assicurare i tempi più brevi per la piena operatività della istituenda società;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLEXS

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;
- 2) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
«2-bis. Dalla data di nomina della commissione, e fino alla costituzione della società, l'EAMO è amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'EAMO»;
- 3) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione della quota spettante allo Stato, che viene assegnata, a titolo gratuito, al comune di Napoli». Conseguentemente, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
- 4) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:  
«3. La cessione delle quote azionarie agli enti locali fondatori dell'EAMO, nonché il conferimento alla società dei beni appartenenti all'EAMO, è esente da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali, e in particolare dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»;
- 5) all'articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente»;
- 6) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «un anno».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**Gruppo di lavoro «*Mass-media*, dichiarazioni giudiziali e minori»  
(coordinatore senatore Athos De Luca)**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,55.  
(A007 000, B27<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B33ª, 0009º)

Il Presidente CIRAMI informa che la 9ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 luglio 1999, ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 4145 che proroga al 31 ottobre 2000 il termine per la conclusione dei lavori della Commissione. Auspica che la Camera dei deputati approvi in via definitiva il provvedimento così da consentire alla Commissione di adempiere pienamente al compito ad essa assegnato dalla legge istitutiva.

**Audizione dell'avvocato Francesco Lettera**  
(A010 000, B33ª, 0001º)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'avvocato Francesco Lettera per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che i lavori della Commissione si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge istitutiva, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora da parte dell'avvocato Lettera o di commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dà quindi la parola all'avvocato Lettera.

L'avvocato LETTERA, dopo aver chiesto l'autorizzazione a depositare documentazione inerente le gestioni ammasso per conto dello Sta-

to relative all'esercizio 1997, svolge una breve relazione nella quale formula alcune considerazioni sulle funzioni assolte dalla Federconsorzi nel settore agricolo nonché sulle cause della crisi della Fedit e dà conto dell'attività da lui svolta in qualità di commissario governativo della Federconsorzi in concordato preventivo.

Intervengono quindi per porre domande i deputati MANCUSO, Gaetano VENETO, RUBINO e i senatori DE CAROLIS, Antonino CARUSO e il presidente CIRAMI.

Replica ai quesiti formulati l'avvocato LETTERA.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento all'avvocato Lettera per il significativo contributo fornito ai lavori della Commissione, sospende l'audizione e rinvia all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'individuazione di una successiva seduta nella quale proseguire l'audizione oggi avviata.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

148<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(4149)** *Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore BESOSTRI chiede di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento in titolo.

Consente la Sottocommissione.

**(4056)** *Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere su emendamenti alla 4<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustrati gli emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(4052) BISCARDI ed altri.** – *Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali*  
(Parere su emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3370) SPECCHIA ed altri.** – *Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi*  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI, illustrato il disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere su emendamenti alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, osservando, al subemendamento 8.0.101/3, l'inopportunità di sopprimere il riferimento alle Commissioni parlamentari competenti, e all'emendamento 4.100 la necessità di prevedere, fra i requisiti prescritti per i possibili agenti giurati, l'assenza di precedenti penali.

Concorda la Sottocommissione.

**(580) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(988) CARCARINO.** – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

**(1182) CAMO ed altri.** – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

**(1874) MANFREDI ed altri.** – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

**(3756) SPECCHIA ed altri.** – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

**(3762) CAPALDI ed altri.** – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

**(3787) GIOVANELLI ed altri.** – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Parere su emendamenti al testo unificato accolto dalla 13<sup>a</sup> Commissione: in parte contrario, in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazione)

Illustra gli emendamenti in titolo il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco: egli propone la formula-

zione di un parere non ostativo, salvo che per l'emendamento 4.6, sul quale propone un parere contrario, prevedendosi un potere sostitutivo incondizionato delle province, in violazione del principio di sussidiarietà. Quanto agli emendamenti 13.3 e 13.4, osserva l'inopportunità di sottrarre risorse alle regioni inadempienti.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**215<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*indi del Vice Presidente*

MORANDO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(4065-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni straordinarie per la pesca nell'Adriatico, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1, comma 2, in relazione al quale sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla quantificazione della disposizione, anche tenuto conto che la Commissione bilancio della Camera ha formulato parere contrario sull'emendamento a causa della mancanza di elementi per valutare la congruità della quantificazione dell'onere.

Il presidente COVIELLO rileva che dalla nota trasmessa dal Tesoro non emergono rilievi, rinviandosi alle valutazioni del Ministero delle finanze.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, per il quale il parere è contrario.

**(4155) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge, recante disposizioni in materia di partecipazione italiana a missioni internazionali, in relazione ai quali sarebbe opportuno approfondire gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1.

Dopo che il presidente COVIELLO ha comunicato che la nota trasmessa dal Tesoro conferma gli effetti finanziari negativi dell'emendamento 4.0.1, la Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 4.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(580) LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi**

**(3756) SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi**

**(3762) CAPALDI ed altri. - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi**

**(3787) GIOVANELLI ed altri. - Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi**

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del provvedimento in materia di incendi boschivi; per quanto di competenza, segnala che l'articolo 12, commi 3 e 4 - che prevede l'assunzione di personale per il funzionamento della sezione antincendi, da collocare in sovrannumero nei ruoli organici dei Carabinieri - non indica il numero delle unità da reclutare e valuta il relativo onere in 4 miliardi a decorrere dal 1999: sarebbe opportuno acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione della disposizione e riformulare la clausola di copertura quale limite massimo di spesa.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 8.5, 12.1 e 13.1, che sembrano introdurre maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO dà conto della nota trasmessa dal Tesoro nella quale si concorda con l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria e si riporta l'avviso contrario sugli emendamenti 8.5, 12.1 e 13.1; in relazione a quest'ultimo emendamento, la nota specifica che per evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, si dovrebbe prevedere il trasferimento delle funzioni in correlazione a quello delle relative risorse.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 12, comma 4, sia riformulato quale limite massimo di spesa, osservando altresì che sarebbe opportuno esplicitare il numero di unità che compongono la sezione investigativa e di controllo; propone, inoltre, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 8.5, 12.1 e 13.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(3833) Emendamenti al disegno di legge: *Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale***

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi tre ulteriori emendamenti al disegno di legge recante interventi in campo ambientale (2.1 terzo nuovo testo; 2.0.20 secondo nuovo testo; 2.40). Per quanto di competenza, rileva che, tenuto conto dell'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), la condizione già formulata sugli emendamenti 2.24 e 2.27 si intende soddisfatta dall'approvazione del subemendamento 2.1/1 e del relativo emendamento. Occorrerebbe, inoltre, acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.40, tenuto conto che il comma 9-*septies* definisce un nuovo criterio per la definizione del prezzo di cessione nel caso di acquisizione delle aree di bonifica da parte del comune di Napoli.

Il presidente COVIELLO fa presente che dalla nota trasmessa dal Tesoro non emergono rilievi finanziari in ordine all'emendamento 2.40, risultando inoltre confermate le osservazioni sugli emendamenti 2.24 e 2.27.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha preannunciato il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.40, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, osservando che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), l'accoglimento del subemendamento 2.1/1 soddisfa la condizione già formulata sugli emendamenti 2.24 e 2.27.

**(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti; richiesta di parere sull'utilizzazione in difformità sull'emendamento 21.0.4)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge comunitaria, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 che prevede l'attivazione di corsi di formazione. Fra gli emendamenti trasmessi segnala l'emendamento 12.18, suscettibile di comportare maggiori oneri. Segnala altresì l'emendamento 12.22, in ordine al quale occorre acquisire conferma sull'esistenza del gruppo di valutazione richiamato, l'emendamento 12.0.2, che sembra ampliare le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente, l'emendamento 21.0.1, che potrebbe comportare un'estensione delle agevolazioni previste dai fondi strutturali. Osserva infine che l'emendamento 21.0.4 utilizza l'accantonamento di parte corrente del Ministero degli affari esteri.

Nel dare conto della nota trasmessa dal Tesoro, fa presente che l'attivazione dei corsi di formazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato ed esprime parere contrario sugli emendamenti 12.18 e 12.0.2; in relazione all'emendamento 12.22, tale nota suggerisce, inoltre, di inserire in fine le parole «istituito con D.M. 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998», precisando che non vi sono rilievi di natura finanziaria in ordine all'emendamento 21.0.1.

In base a tali considerazioni, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 18, comma 1, lettera *b*) per il quale il parere è contrario; propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 12.18 e 12.0.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 12.22 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine delle parole «istituito con D.M. 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998»; in relazione all'emendamento 21.0.4 propone, infine, di richiedere alla 3ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale, rinviando l'emissione del relativo parere.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

**(4149) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge di proroga di disposizioni connesse ad impegni internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(4056) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti tra i quali segnala gli emendamenti 1.1, 2.8, 3.1, 4.1, 4.2, 4.5, 4.13, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20 e 4.0.2, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti. Segnala altresì l'emendamento 4.0.1, che sembra suscettibile di ampliare il numero dei beneficiari dell'indennità di aeronavigazione legata al servizio in funzione di paracadutista.

Dà conto quindi di una nota trasmessa dal Tesoro che, oltre a confermare i rilievi finanziari sugli emendamenti segnalati dal relatore, rileva che gli emendamenti 1.2 e 4.3 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.8, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.0.2 e 4.0.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(4052) Emendamenti al disegno di legge: BISCARDI ed altri. - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sono stati trasmessi alcuni emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 1.9, per il quale occorre approfondire se il coordinamento in rete tra i gruppi di lavoro provinciali esistenti e le scuole, nonché la creazione di nuovi gruppi di lavoro possano comportare conseguenze di ordine finanziario.

Dopo che il presidente MORANDO ha dato conto della nota trasmessa dal Tesoro, la Sottocommissione formula parere di nulla osta su-

gli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 1.9, per il quale il parere è contrario.

**(3370) SPECCHIA ed altri. – Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi**

(Parere alla 9ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore di aziende agricole. Per quanto di competenza, segnala che fa riferimento ai fini della copertura ad una autorizzazione di spesa relativa all'esercizio finanziario 1998.

Dopo che il presidente MORANDO ha dato conto dell'avviso contrario trasmesso dal Tesoro, la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

**(4032) Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore di aziende agricole. Per quanto di competenza, appare opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni sulla sussistenza, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, delle risorse utilizzate per la copertura del provvedimento.

Il presidente MORANDO fa presente che dalla nota trasmessa dal Tesoro non emergono rilievi di ordine finanziario.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

**(3832) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge in materia di disciplina del settore agricolo e forestale; per quanto di competenza, segnala l'emendamento 7.0.3 che prevede un contributo per rate ammortamento di mutui con copertura sul fondo globale sulla quota non destinata a limiti di impegno. Occorre inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emenda-

menti 4.12 e 4.13, nonché – relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.2 (nuovo testo) – acquisire indicazioni dal Tesoro sulle ulteriori aziende affidate in comodato al Ministero per le politiche agricole. In relazione all'emendamento 7.0.4, occorre valutare se si tratta di un vincolo di destinazione di risorse già presenti nell'ambito del Fondo sanitario nazionale e se la costituzione di una banca dati a livello centrale possa avvenire senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente MORANDO, dopo aver rilevato che la nota trasmessa dal Tesoro non risulta completa, propone di rinviare l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

**(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni** risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori** risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi**

**(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni** risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa**

**(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori**

**(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione**

(Parere alla Commissione speciale in materia d'Infanzia su testo unificato: esame e rinvio; richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un testo in materia di adozioni recante modifiche alla legge n. 184 del 1983. Per quanto di competenza, segnala i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 2, i commi 2 e 3 dell'articolo 5, i

commi 1, 6 e 7 dell'articolo 5-bis, che sembrano comportare oneri non quantificati e non coperti.

Tenuto peraltro conto della valutazione trasmessa dal Tesoro, propone di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore, deliberando di richiedere la relazione tecnica.

*La seduta termina alle ore 16.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

**94<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(4149) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 14*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. (3448).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633)
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte

II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 14,30 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguivo dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a

- giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
  - LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
  - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
  - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
  - BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
  - CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
  - GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
  - MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
  - MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
  - FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
  - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).



- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974)
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

### V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
  - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
  - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
  - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
  - BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
  - MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
  - CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
  - SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).
- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (3998)
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 (4015).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).

- PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di A/R S.M. Aeronautica 4/99 relativo all'acquisizione di materiale per il riconoscimento e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi (n. 502).

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- CARCARINO ed altri. - Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (961-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra (361).
- BONATESTA ed altri. - Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra (2447).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 9 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di convenzione tipo per l'affidamento dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n. 528).
- Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante la disciplina transitoria ed il riordino della riscossione mediante ruolo (n. 533).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).
- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4164).

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante: «Attuazione della direttiva 96/50/CE riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei



certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna» (n. 530).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri*).

## II. Discussione del disegno di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi (3370).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

*Procedure informative*

## I. Interrogazioni.

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle questioni connesse alle comunicazioni dell'AIMA ai produttori di latte per le campagne produttive 1995-1996 e 1996-1997.

*In sede consultiva*

## Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva» (n. 506).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 535).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
  - DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
  - SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- CARCARINO - Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri - Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri - Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 8,30*

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva» (n. 506).
- Schema di regolamento recante: «Attuazione della direttiva 96/50/CE riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna» (n. 530)

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Preparazione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki e modifiche del Regolamento della COSAC.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati:

- Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 158 cost. e abb.).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 13,45*

- Audizione del dottor Pietro Capodieci, presidente del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI – articolo 41, decreto legislativo n. 22 del 1997) e del dottor Roberto Valdinoci, direttore generale del consorzio «Rilegno» e del dottor Vermondo Busnelli, rappresentante in Italia della *European Recovery and Recycling Association*.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 28 luglio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione del Regolamento EUROPOL



